

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

94° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 68
3 ^a - Affari esteri	» 75
6 ^a - Finanze e tesoro	» 77
7 ^a - Istruzione	» 86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 110
11 ^a - Lavoro	» 114
12 ^a - Igiene e sanità	» 121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 127

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	Pag. 133
--	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 4
Regolamento	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 135
--------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 156
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 164

CONVOCAZIONI	Pag. 171
--------------------	----------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 10,15.

*SEGUITO DEL PARERE AL PRESIDENTE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMI 5 E 6, DEL REGOLAMENTO
(R018 003, C20ª, 0005º)*

Riferisce il relatore, senatore D'ONOFRIO.

Intervengono quindi i senatori MAZZUCA POGGIOLINI, ELIA, VIL-
LONE e MUNDI.

Essendo emersa l'esigenza di una riflessione ulteriore, il PRESIDENTE - anche alla luce della richiesta di rinvio formulata dalla senatrice Dentamaro, impossibilitata ad essere presente alla riunione - dispone l'aggiornamento dei lavori della Giunta a giovedì 6 febbraio, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 11.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 20,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C21ª, 0013º)

Il senatore BRUNI esprime perplessità sulla scelta di convocare la Giunta alle ore 20.30 del martedì, in quanto tale orario, a suo avviso, rende difficile garantire la continuità delle presenze.

Sulle considerazioni svolte dal senatore Bruni intervengono i senatori FASSONE, SILIQUINI e GRECO, che propone di ristabilire l'inizio della seduta alle ore 14, suggerendo però di raggiungere un'intesa nel senso di non procedere nella seduta del martedì alle dichiarazioni di voto ed alle votazioni, che si svolgeranno nelle sedute convocate in altri giorni della settimana.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta avanzata dal senatore Greco, precisando che nella seduta del martedì la Giunta potrebbe in ogni caso assumere deliberazioni in materia di verifica dei poteri.

La Giunta unanime conviene.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito della discussione sugli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
(A008 000, C21ª, 0010º)

Il PRESIDENTE riassume i termini della discussione iniziata nella seduta del 30 gennaio 1997 e comunica che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati ha deliberato, nella seduta

del 15 gennaio scorso, di informare il Presidente di tale ramo del Parlamento in ordine al dibattito svoltosi in seno alla stessa Giunta sui problemi posti dalla decadenza del decreto-legge n. 555 del 1996, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione». Fa presente che alcuni uffici giudiziari hanno chiesto in via informale alla segreteria della Giunta raggugli in ordine alle procedure da applicare in seguito alla decadenza del decreto-legge in questione. Informa poi che il senatore Fassone ed i senatori Senese, Villone e Russo hanno presentato due distinti disegni di legge in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, contrassegnati rispettivamente dai numeri 1943 e 2021.

Interviene il senatore FASSONE, il quale rileva in primo luogo che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione deve essere letto sistematicamente anche alla luce di alcune pronunce della Corte costituzionale - in primo luogo la sentenza 1150 del 1988 - le quali hanno stabilito, con specifico riferimento al tema dell'insindacabilità, che spetta alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora questa sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità. La Camera risulta essere quindi la vera depositaria del giudizio in materia di insindacabilità, fatto salvo per l'Autorità giudiziaria il potere di sollevare conflitto di attribuzione e fatto salvo per la Corte costituzionale il potere-dovere di risolvere il conflitto stabilendo se detto giudizio era stato correttamente espresso. Ritiene quindi che tale enunciato della Corte rappresenta una «addizione» al disposto costituzionale dalla quale non si può prescindere. Al fine di rispettare tale pregiudiziale parlamentare, il magistrato procedente, pur non essendo più tenuto a sospendere il procedimento, deve, a suo giudizio, limitarsi ad informare la Camera competente, la quale avrebbe, per pronunciarsi, il tempo non breve del compimento del giudizio ordinario e, affermando la sua primazia costituzionale, la garanzia che il giudice dovrà uniformarsi a tale pronuncia. Il magistrato può infatti procedere fino al giudicato, senza soggiacere ad alcuna autorizzazione nè sospensione.

Secondo il senatore Fassone, l'unico rischio, più teorico che reale, è che il giudicato si formi prima che la Camera si sia pronunciata. A tal fine è sufficiente esperire, ad opera del parlamentare interessato, uno dei mezzi di impugnazione diretti a scongiurare tale ipotesi. Se ciò non avvenisse non vi sarebbero sconvolgimenti sistematici, posto che il giudicato copre ogni eventuale improprietà nell'uso degli istituti giuridici.

Ritiene inoltre che possano essere introdotte delle forme di raccordo tra il potere giudiziario e il potere legislativo in questione al fine di ridurre al minimo le ipotesi di contrasto, sulla base del principio della «leale cooperazione» stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale 379 del 1992 e 403 del 1994.

Ciò che distingue il disegno di legge da lui presentato dalla proposta dei senatori Senese, Villone e Russo riguarda anche la materia dei prov-

vedimenti restrittivi della libertà personale, in particolare l'autorizzazione a compiere atti cosiddetti «a sorpresa». Affinchè non si giunga al paradosso che il compimento di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni ed il sequestro di corrispondenza da parte dell'Autorità giudiziaria, nei confronti di un membro del Parlamento, sia subordinato ad una deliberazione dell'Assemblea della Camera competente che comprenda anche il voto del parlamentare interessato, propone che in merito a tali autorizzazioni si pronunci un organo ristretto, i cui componenti siano tenuti al segreto sia sul contenuto della richiesta che sugli atti trasmessi dall'Autorità giudiziaria. La composizione di tale organo parlamentare, a suo giudizio, potrebbe essere stabilita dai Regolamenti parlamentari.

Il senatore BERTONI, pur apprezzando l'esposizione svolta dal senatore Fassone, ritiene che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non necessiti di una specifica normativa di attuazione. A suo giudizio, infatti, in materia di insindacabilità il giudice procedente può compiere le sue valutazioni pur spettando alla Camera competente l'ultima decisione. In caso di contrasto è comunque possibile sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Ogni tentativo di regolare la materia dell'insindacabilità attraverso leggi ordinarie è, a suo giudizio, incostituzionale. Ricorda che autorevole dottrina si è espressa in questo senso in occasione dell'emanazione del primo decreto-legge attuativo dell'articolo 68 della Costituzione, avendo osservato che tale decreto aveva reintrodotto surrettiziamente l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari, soppressa con la legge costituzionale n. 3 del 1993.

I senatori FASSONE e GRECO, pur condividendo sul piano logico-sistematico gli assunti del senatore Bertoni, ritengono invece necessario che tale materia sia appositamente regolata.

Il senatore FASSONE ritiene che la Giunta potrebbe informare il Presidente del Senato delle perplessità manifestate all'ufficio di segreteria da alcuni magistrati in ordine ai criteri da seguire nei giudizi inerenti la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, segnalando altresì l'opportunità che venga richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di indicare ai giudici le linee guida per orientarsi in tale materia.

La Giunta rinvia infine il seguito della discussione e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 21,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

96ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Toia e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2072) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento e propone un parere favorevole.

Su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il sottosegretario TOIA precisa che la selezione del personale destinato alla missione sarà effettuata in ragione delle attitudini e su base volontaria.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, concorde il PRESIDENTE, si conviene di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame del disegno di legge, in attesa del parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 28 gennaio, procedendosi nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati gli emendamenti 6.49 e 6.47. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà per illustrato l'emendamento 6.45 e motiva l'emendamento 6.36, già illustrato a suo tempo, sottolineandone il carattere innovativo rispetto al sistema definito dalla legge vigente, al fine di accentuare l'autonomia dei Consigli rispetto alle Giunte. Il presidente VILLONE osserva che la modifica normativa potrebbe qualificare i consigli come centri di spesa. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO replica che si tratterebbe di una autonomia finanziaria limitata esclusivamente alle necessità di funzionamento dei consigli stessi. La senatrice PASQUALI, quindi, illustra l'emendamento 6.48, rivolto a riconoscere la rilevanza di alcune situazioni personali. Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 6.76, sul quale esprime riserve il sottosegretario VIGNERI, mentre il presidente VILLONE lo considera superfluo, per la regione Trentino-Alto Adige, considerata la speciale autonomia statutaria. Il senatore SCHIFANI dà per illustrati sia l'emendamento 6.80 che l'emendamento 6.69. La senatrice PASQUALI dà per illustrati gli emendamenti 6.71 e 6.72. Il senatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 6.61 e 6.62: su quest'ultimo esprime riserve il sottosegretario VIGNERI. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà conto dell'emendamento 6.38, sottolineando l'opportunità di una verifica sull'operato dei singoli assessori; illustra anche l'emendamento 6.37, connesso al precedente, rilevando la necessità di attenuare il progressivo distacco tra le responsabilità di governo locale e i cittadini. Motiva poi anche gli emendamenti 6.39 e 6.40. Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 6.0.1, mentre la senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 6.0.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice PASQUALI dà per illustrato l'emendamento 7.3. Il senatore MARCHETTI dà per illustrato il 7.2. Il senatore BESOSTRI aggiunge la sua firma all'emendamento 7.0.3 e lo illustra, considerandolo un contributo all'unità del paese.

Quanto agli emendamenti concernenti l'articolo 8, la senatrice PASQUALI dà per illustrato il primo di essi (8.2)

Si passa agli emendamenti concernenti l'articolo 9.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrati il 9.3 e il 9.4, nonché gli altri emendamenti da lui presentati (9.6, 9.7, 9.8 e 9.9). La senatrice PASQUALI dà per illustrato il 9.5.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO motiva l'emendamento 9.0.1, diretto a modificare il sistema elettorale per le grandi città, al fine di risolvere la contraddizione con il sistema elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, fondato sul criterio uninominale. A tal fine propone una diversa articolazione del sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, in modo che un terzo dei seggi sia attribuito sulla base di collegi uninominali e i due terzi con il sistema proporzionale. Osservando che la proposta è suscettibile di perfezionamento, sottolinea l'importanza dell'innovazione, da coordinare comunque con la disciplina elettorale generale, vigente per gli enti locali. Su richiesta del PRESIDENTE, precisa infine che la modalità normativa indicata nell'emendamento potrebbe essere adattata e modificata, rinunciando in particolare all'ipotesi della delegificazione.

Il senatore MARCHETTI, quindi, dà per illustrato l'emendamento 9.0.2.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 10, il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 10.2 e la senatrice PASQUALI dà per illustrati il 10.5 e 10.3. Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 10.6 e il presidente VILLONE considera che il 10.7 potrebbe essere ritenuto superfluo. Concorda il senatore PINGGERA. Il senatore BESOSTRI, quindi, illustra l'emendamento 10.0.1, diretto a introdurre un controllo sostitutivo di legittimità, considerate le lungaggini che caratterizzano i giudizi amministrativi; è potenziato inoltre il ruolo di controllo delle minoranze e favorito l'accesso al *referendum* popolare ad iniziativa di un terzo dei consiglieri.

All'articolo 11 il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 11.18, il quale semplifica il procedimento di formazione delle aree metropolitane. Rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 11.2. La senatrice PASQUALI dà per illustrato l'emendamento 11.12, mentre il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 11.17, che prevede forme associative di gestione dei servizi. Ancora il senatore BESOSTRI chiarisce le finalità degli emendamenti 11.15 e 11.16, ritenendo che la città metropolitana abbisogni di una normativa elettorale *ad hoc*. La senatrice PASQUALI dà per illustrati gli emendamenti 11.13 e 11.11.

All'articolo 12 il senatore ANDREOLLI illustra gli emendamenti 12.1, 12.5 e 12.0.4.

All'articolo 13 la senatrice PASQUALI dà per illustrato l'emendamento 13.6.

All'articolo 14 la senatrice PASQUALI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 14.3 e 14.6.

All'articolo 16 il senatore ANDREOLLI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 16.11 e 16.12. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra invece l'emendamento 16.5 (nuovo testo), precisando che, con la percentuale di un quinto, si determinerebbe una riduzione del tratta-

mento ora praticato. Il senatore ANDREOLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.13 e la senatrice PASQUALI gli emendamenti 16.10 e 16.6.

All'articolo 17 il senatore ANDREOLLI chiarisce che gli emendamenti 17.5, 17.6 e 17.7 rispondono alle finalità già in precedenza evidenziate.

All'articolo 19 il senatore BESOSTRI si sofferma sull'emendamento 19.0.12, il quale espunge prescrizioni non attuali e ne introduce altre più adeguate.

Sull'articolo 20 il senatore ANDREOLLI dà conto degli emendamenti 20.1, 20.0.3 e 20.0.4, mentre il senatore PINGGERA dell'emendamento 20.3.

Il presidente VILLONE avverte che è stata con ciò completata l'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

97^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e le riforme istituzionali Bassanini e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore ANDREOLLI fa presente che alcuni degli emendamenti presentati a sua firma sono stati in realtà predisposti dal Governo; è il

caso, in particolare, dell'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), il cui accoglimento da parte della Commissione ha suscitato reazioni negative nelle categorie interessate. Egli pertanto si riserva di presentare in Assemblea un emendamento soppressivo, preannunciando un'ulteriore iniziativa per il finanziamento dei corsi di specializzazione. Ritira quindi l'emendamento 5.0.3, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario. Illustra poi l'emendamento 5.0.3 (nuovo testo), che attiene ai rapporti tra la sanità militare e quella civile.

Sull'emendamento si esprime in senso favorevole il rappresentante del Governo. L'emendamento stesso è comunque accantonato in attesa del parere di competenza della Commissione bilancio.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 6.1, di identico contenuto agli altri 6.2, 6.3 e 6.4. Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, la quale accoglie l'emendamento stesso.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 6.0.1. Formula un interrogativo il senatore PELLEGRINO, a proposito di eventuali implicazioni finanziarie della proposta. Il senatore PINGGERA dichiara quindi di ritirare l'emendamento, con riserva di ripresentazione in Assemblea. È altresì ritirato dal presentatore l'emendamento 6.0.2.

Il presidente MARCHETTI suggerisce l'opportunità di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7. Consente la Commissione.

È accantonato l'esame dell'emendamento 9.0.1, al quale il senatore LAURO ha aggiunto la propria firma. Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 10.1, sul quale si esprime in senso contrario il sottosegretario BARGONE. Insiste il senatore MANFREDI e in senso nuovamente contrario interviene il ministro BASSANINI. Posto in votazione, l'emendamento non è accolto.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 10.0.1, rivolto a istituire ulteriori organi di giurisdizione tributaria. Il senatore PELLEGRINO dichiara di aggiungere la propria firma a questa iniziativa. Con il parere del sottosegretario VIGNERI, l'emendamento è quindi accolto.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 10.0.2 che rende utilizzabili somme altrimenti destinate ad andare in economia. Aggiungono la loro firma a tale emendamento i senatori PIERONI e D'ALESSANDRO PRISCO. Esprime delle perplessità il sottosegretario VIGNERI, che si riserva di valutare le eventuali implicazioni finanziarie. La Commissione accoglie tuttavia l'emendamento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 11.0.1, sul quale si esprimono in senso favorevole il sottosegretario VIGNERI e il relatore ANDREOLLI, il quale tuttavia chiede di verificare l'adeguatezza del termine del 28 aprile 1997. Dà assicurazioni in proposito il sottosegretario VIGNERI. L'emendamento è quindi accolto. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 11.0.6 di identico contenuto. È al-

trèsì dichiarato assorbito dalle precedenti votazioni l'emendamento 11.0.2.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 11.0.3, soffermandosi sui trattamenti sanitari che caratterizzano alcune patologie e sull'esigenza di corrispondere un indennizzo alle famiglie di coloro che vi soccombono. Il relatore ANDREOLLI si esprime in senso favorevole, sostenendo di preferire tale iniziativa all'emendamento 11.0.7, da lui sottoscritto. Segnala, al comma 1, capoverso 3, l'opportunità di espungere il terzo periodo, che appare ripetitivo di quello successivo. Il senatore PELLEGRINO chiede un chiarimento sul campo di applicazione della norma. A lui risponde il senatore GUBERT, precisando che l'indennizzo ivi previsto ha una portata di carattere generale. Posto in votazione, l'emendamento è quindi accolto, con la modifica indicata dal relatore.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 11.0.4, il quale risolve alcune odiose disparità di trattamento; egli raccomanda altresì una proroga del termine per le regolarizzazioni. Interviene il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale la disposizione attiene a due diverse situazioni. Ne propone quindi l'accantonamento, allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti. Acconsentono i presentatori. Il senatore PINGGERA si riserva di segnalare a tale proposito altre situazioni analoghe, meritevoli di un intervento legislativo. Il RELATORE si dichiara favorevole ad un approfondimento della questione, condividendo la finalità dell'emendamento e ritenendo opportuno il differimento del termine per le regolarizzazioni, tenuto conto che il beneficio non riguarda soltanto i cittadini di lingua italiana.

È quindi accantonato l'esame degli emendamenti 11.0.11, 11.0.5, mentre è ritirato l'emendamento 11.0.7.

Il ministro BASSANINI si sofferma quindi sull'emendamento 11.0.8, ponendo in evidenza i risparmi di spesa che esso determina. Su di esso si esprime in senso favorevole il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario VIGNERI manifesta l'opportunità di recuperare in questo ambito, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea, alcune disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti, relativi in particolare all'impiego presso gli enti locali. L'emendamento è quindi accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 11.0.9 il sottosegretario BARGONE ne illustra le finalità e rappresenta l'esigenza di un intervento legislativo a carattere interpretativo. Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento stesso è quindi accolto. Viene altresì accolto l'emendamento 11.0.10, anch'esso illustrato dal sottosegretario BARGONE e con il parere favorevole del RELATORE. È da ultimo accantonato l'esame degli emendamenti 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16 e 11.0.17.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 6.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Consigli e giunte comunali e provinciali)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole "dal sindaco e", è sostituita con le parole: "un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto";

b) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o dal consigliere anziano o da un Presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter."

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole: "nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti".

d) l'articolo 25, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli statuti dei comuni e delle province determinano l'incompatibilità fra le cariche di assessore e consigliere".

e) nell'articolo 25, sono abrogati i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica", sono sostituite con le parole: "ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi";

b) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: "leggi statali e regionali", sono inserite le parole: "i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva";

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "leggi statali e regionali", sono sostituite con le parole: "lo statuto e i regolamenti comunali";

d) all'articolo 3, comma 3, le parole: "disciplinava", sono sostituite con le parole: "indica i principi della";

e) all'articolo 3, comma 4, la parola: "determina" è sostituita con la parola: "indica";

f) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Comuni e province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4”;

g) all'articolo 3, comma 6, la parola: “stabilisce” è sostituita con le parole: “indica i criteri”;

h) l'articolo 3, comma 7, è abrogato;

i) all'articolo 3, il comma 8 è abrogato;

l) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A seguito dell'approvazione lo Statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma può essere sospesa.”.

m) all'articolo 6, comma 4 le parole: “e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto”, sono soppresse.

n) all'articolo 9, comma 9, le parole: “salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze”, sono sostituite con le seguenti: “salvo quanto espressamente delegato dallo stesso ente ed altri soggetti”,

o) all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contributi straordinari di cui al comma 4 sono calcolati per ciascun comune ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento delle spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

p) all'articolo 14, comma 1, la parola: “amministrative” è sostituita con le parole: “di coordinamento e di indirizzo generale”.

q) all'articolo 31, comma 1, è aggiunta, in fine, la parola: “regionale”;

r) all'articolo 32, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: “Le competenze di giunta e consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei comuni e nelle province che non dispongono in merito, il consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali.”;

s) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: “Art. 33 -1. Le giunte comunali e provinciali sono composte dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici e che non siano in situazione di incompatibilità secondo le norme dello statuto o di legge".

t) l'articolo 36, comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Prima di assumere le funzioni di sindaco e di presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

u) all'articolo 36, comma 7, le parole: "della Repubblica" sono sostituite con le parole: "del comune".

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (*Indennità di carica*) Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni";

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I lavoratori di cui al primo comma, hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o da altro funzionario comunale.

Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal sesto comma, è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto."

c) gli articoli 5 e 6 e le tabelle A) e B) sono abrogati;

d) l'articolo 10, primo comma, è sostituito dal seguente: "Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti in misura non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il sindaco o per il presidente dell'ente medesimo.";

e) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "*(Indennità di presenza dei Consiglieri comunali e provinciali)*".

4. Nelle regioni che non si sono dotate delle leggi previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato ai sensi del comma 2, lettera q) del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264».

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare» inserire le seguenti: «nel pieno rispetto degli inalienabili diritti democratici dell'opposizione.».

6.49

PASQUALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta.».

6.45

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Le funzioni di Assessore o Consigliere Provinciale o Comunale non sono compatibili con quelle di progettista, direttore dei lavori o collaudatori di opere pubbliche o private, ubicate rispettivamente nel Comune e nella Provincia, ovvero con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con l'esecuzione delle opere stesse”».

6.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale”».

6.10

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra e con la banda verde verso sinistra».

6.17

SPERONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente e i regolamenti di competenza del consigli».

6.19

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali, lo statuto deve prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può, altresì, stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il consigliere anziano”».

6.1

PIERONI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali lo statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio con poteri di convocazione del consiglio e di direzione della sua attività. Lo statuto può stabilirne le modalità di elezione ovvero stabilire che il Presidente coincide con il Consigliere anziano».

6.35

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«3-bis. Nei consigli comunali e nei consigli provinciali, lo statuto può prevedere la figura del Presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio; agli stessi sarà riconosciuta una indennità assimilabile a quella degli assessori».

6.3

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «può» con «deve».

6.60

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.70 (Identico all'em. 6.60)

PASQUALI, MAGNALBÒ

6.74 (Identico all'em. 6.60)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «con poteri» con le seguenti: «ed i poteri a lui attribuiti».

6.47

PASQUALI

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri e ai gruppi consiliari».

6.55

MARCHETTI

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:

«3-ter. I Consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa e, con regolamento, disciplinano la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi attribuite per il proprio funzionamento».

6.36

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure per la mancata partecipazione alle sedute, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».

6.56

MARCHETTI

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «lo statuto» inserire le seguenti: «tenendo presenti le esigenze lavorative, economiche e familiari dell'eletto».

6.48

PASQUALI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è abrogato.

4-ter. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano”».

6.11

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro novanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il presidente della provincia o della regione ai sensi dell'articolo 48”».

6.12

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 6 è abrogato».

6.13

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 36, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: “prefetto” è sostituita dall'altra: “consiglio”; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “Lo statuto può prevedere una formula alternativa”».

6.14

SPERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano o, nel caso che questi rivesta la carica di Presidente, provvede chi ha ottenuto la seconda maggior cifra individuale di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81”».

6.18

SPERONI

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti».

6.76

PINGGERA

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «massimo ad un quarto» con le seguenti: «massimo ad un quinto».

6.43

MARCHETTI

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «un quarto dei componenti» inserire le seguenti: «il consiglio».

6.50

DENTAMARO

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «Nei comuni fino a 15.000 abitanti il sindaco può conferire deleghe anche ai consiglieri comunali per assolvere particolari compiti o curare specifici settori».

6.80

LAURO, SCHIFANI

Al comma 5, capoverso, in fine, dopo le parole: «numero pari di componenti», inserire le seguenti: «La giunta dei comuni che sono anche stazione di cura, soggiorno e turismo è composta da un numero pari di assessori, non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti, da calcolarsi sulla base dei criteri del precedente comma».

6.69

LAURO, SCHIFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei Comuni e nelle Province lo statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri. Sono abrogate le norme che rendono incompatibile la carica di Assessore con quelle di Consigliere comunale o provinciale”».

6.59

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.71 (Identico all'em. 6.59)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

6.73 (Identico all'em. 6.59)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Sopprimere il comma 6.

6.29

SPERONI

6.75 (Identico all'em. 6.29)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 6, lettera a), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»;

«10» con «8»;

«12» con «10»;

«14» con «12»;

e sopprimere l'ultimo periodo.

6.44

MARCHETTI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142», nonché le parole: «e fatta eccezione per le città metropolitane».

6.30

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sostituire rispettivamente le cifre:

«8» con «6»;

«10» con «8»;

«12» con «10».

6.46

MARCHETTI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «, comunque, per le province comprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;».

6.31

SPERONI

Al comma 6, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

6.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«*b-bis*) in caso di fusione di comuni le giunte, ove lo preveda lo statuto, sono composte in tutto o in parte dai pro-sindaci. I pro-sindaci si conteggiano ai fini della verifica del limite di cui all'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

b-ter) in caso di fusione di tre o più comuni il numero degli assessori è aumentato di due unità rispetto a quello spettante ai comuni con lo stesso numero di abitanti».

6.61 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

Sopprimere il comma 7.

6.51 DENTAMARO

Al comma 8, sostituire il capoverso con il seguente:

«*2-bis*. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento possono inoltre disciplinare i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica e all'adeguamento delle linee programmatiche, anche mediante l'attività delle commissioni».

6.32 SPERONI

Al comma 8, capoverso, sopprimere il primo periodo.

6.52 DENTAMARO

Al comma 8, capoverso, dopo la parola «consiglio» inserire le seguenti: «a pena di decadenza dalla carica».

6.62 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI

Al comma 8, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche» con le seguenti: «alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori».

6.38 D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «anche mediante l'attività delle commissioni».

6.2

PIERONI

6.37 (Identico all'em. 6.2)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In assenza delle previsioni statutarie e regolamentari del precedente periodo la presentazione delle linee programmatiche si deve concludere con un voto del consiglio di approvazione anche condizionata a determinati ordini di priorità delle azioni da intraprendere o opere da realizzare. La mancata approvazione non comporta l'obbligo di dimissioni del sindaco o della giunta».

6.63BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“3. Il sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti”».

6.33

SPERONI

Al comma 9, capoverso, sopprimere le parole: «di intesa con il prefetto».

6.39

D'ALESSANDRO PRISCO

6.41 (Identico all'em. 6.39)

MARCHETTI

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «i responsabili delle altre amministrazioni interessate». Sostituire inoltre le parole: «l'esplicazione dei servizi alle esigenze» con le seguenti: «l'espletamento dei servizi con le esigenze».

6.53

DENTAMARO

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: «di intesa con il prefetto», con le seguenti: «sentite le Amministrazioni interessate».

6.57

MARCHETTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“3-bis. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di lavori o per i gestori dei servizi pubblici locali, compresa la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Per le opere e lavori di ambito comunale o consortile, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso. Quanto disposto al precedente periodo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni”».

6.64BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro, con lo stemma della propria Provincia, da portarsi intorno ai fianchi».

6.65

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

6.72 (Identico all'em. 6.65)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SCHIFANI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, adottando i provvedimenti di cui al comma 2”».

6.34

SPERONI

Al comma 11, capoverso, dopo la parola «nonchè» sopprimere le parole: «di intesa con il prefetto».

6.40

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 11, capoverso, sostituire le parole: «il prefetto», con le seguenti: «i responsabili delle altre amministrazioni interessate».

6.54

DENTAMARO

Al comma 11, capoverso, sostituire le parole: «di intesa con il prefetto», con le seguenti: «sentite le Amministrazioni interessate».

6.58

DENTAMARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono sopresse le parole: “civile od”.

11-ter. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa in un procedimento civile contro l'ente locale di appartenenza, l'ufficio competente avvisa il Presidente dell'organo esecutivo che è tenuto a darne semplice comunicazione al consiglio”».

6.21

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sopresse le parole: “previa comunicazione al prefetto”».

6.22

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“7. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al presente articolo, vi provvede il Presidente della provincia o un suo delegato per l'adempimento delle funzioni stesse”».

6.23

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

6.24

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al comma 2, vi provvede, su istanza degli interessati, il Presidente della provincia”».

6.25

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “l'organo regionale di controllo” sono sostituite con le seguenti: “il Presidente della provincia”, e sono soppresse le parole da: “Del provvedimento sostitutivo” fino alla fine del periodo;

b) al comma 6, la parola: “Ministro”, è sostituita con le seguenti: “Presidente della provincia”;

c) è aggiunto il seguente comma: “6-bis. A cura del Presidente della provincia ed a spese dell'amministrazione comunale, il provvedimento di scioglimento è reso noto con i mezzi di informazione idonei”».

6.26

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 39, il comma 1, alinea, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della provincia qualora si accertino le seguenti circostanze:”».

6.27

SPERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

6.28

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soppresse le parole: “della stessa provincia”».

6.0.1

CASTELLANI, ANDREOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I comuni possono riconoscere quali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 anche quelle spese derivanti da pagamenti o per il personale o per servizi socio-assistenziali o per spese obbligatorie cui gli amministratori hanno dovuto fare fronte».

6.0.2

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove funzioni attribuite al Presidente della provincia e al sindaco per la valorizzazione di un'autonomia degli enti locali)

1. Sono di pertinenza del Presidente della provincia le competenze di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 6 e 9 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- c) articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- d) articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
- e) articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- f) articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- g) articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708;
- h) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- i) articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) articoli 13, 15 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- k) articoli 3, 14, 23, 25, 34, 36 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
- l) articoli 12, 17 e 31, della legge 18 aprile 1985, n. 110;
- m) articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- n) articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- o) articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383;
- p) articoli 1, 40, 42, 44, 45, 47, 84, 134, 137 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- q) articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- r) articoli 1 e 44 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- s) articoli 30, 31, 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- t) articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettera *q*), sono esercitate dal Presidente della provincia, sentiti i sindaci interessati.

3. Sono di pertinenza del sindaco del comune dove il cittadino straniero è domiciliato le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.

4. Sono di pertinenza del sindaco del comune di residenza dell'interessato le competenze previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194;
- b) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616.

5. Sono di pertinenza del sindaco le competenze previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
- b) articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) articoli 30 e 45 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- e) articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
- f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
- g) articoli 167 e 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- h) articoli 39 e 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i) articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- l) articoli 19, 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088».

6.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Controllo della regione sugli amministratori degli enti locali e sugli atti dei comuni e delle province)

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 - 1. Il Presidente della giunta regionale rimuove gli amministratori locali di cui alla presente legge, qualora a seguito di sentenze passate in giudicato vengano riconosciuti colpevoli di persistenti violazioni di legge”.

b) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 - 1. L'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, sugli atti dei comuni e delle province, è esercitato in via successiva da un comitato regionale di controllo istituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di legittimità gli atti di giunta e di consiglio quando con richiesta motivata un terzo dei consiglieri assegnati ai comuni ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità i bilanci annuali e pluriennali e il rendiconto della gestione.

4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti soggette a controllo, ha luogo entro 5 giorni dalla adozione, a pena di decadenza; la trasmissione delle deliberazioni sottoposte al controllo ha luogo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta al segretario dell'ente.

5. La legge regionale determina il funzionamento, le modalità di elezione, le incompatibilità dei comitati regionali di controllo”.

c) Gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 sono abrogati».

6.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per disciplinare,

con decorrenza 1° gennaio 1998, il sistema di tesoreria unica previsto per gli enti ed organismi pubblici dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'esclusione del regime di tesoreria unica di tutte le entrate proprie degli enti locali territoriali a decorrere dal 1° gennaio 1998;

b) prevedere, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'esclusione di tutte le entrate degli enti locali territoriali in corrispondenza della modifica del sistema di trasferimenti erariali».

6.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Tesoreria)

1. Dal 1° gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6-ter.

1. L'amministrazione dello Stato, nonchè gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, devono entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonchè quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997, viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma, pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4, il termine: "31 dicembre 1996" è sostituito dall'altro: "31 dicembre 1998"; le parole: "esattore delle imposte dirette" sono sostituite dalle altre: "concessionario della riscossione"; le parole: "l'intendenza di finanza" sono sostituite dalle parole: "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5, il termine: "31 maggio 1992" è sostituito dall'altro: "31 maggio 1997";

c) al comma 8, il termine: "1° marzo 1992" è sostituito dall'altro: "1° marzo 1997".

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto, a decorrere dal 1 gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

6.0.6

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le seguenti cifre sono così rispettivamente modificate:

«60» con «80»;

«50» con «60»;

«46» con «50»;

«40» con «45»;

«30» con «35»;

«20» con «25»;

«16» con «20»;

«12» con «16».

6.0.7

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In ogni regione, in ogni provincia, ed in ogni comune viene istituito il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Difensore Civico viene nominato rispettivamente dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore Civico può avvalersi di persone di sua fiducia sia in via continuativa, per tutto il periodo del suo incarico, sia con rapporto di consulenza. Il Difensore Civico esercita le seguenti funzioni:

a) controlla le attività degli amministratori dell'ente, assicura la salvaguardia dei diritti delle minoranze e garantisce la conformità alla Costituzione delle leggi, degli statuti e dei regolamenti;

b) rinvia copia dei bilanci degli enti e delle aziende partecipate e non, e di tutte le delibere concernenti gli affidamenti in concessione dei servizi o che comunque comportino spesa;

c) propone interrogazioni, alle quali va data risposta nel termine inderogabile di trenta giorni, su tutte le attività sociali, politiche ed economiche dell'ente;

d) trasmette agli organi giurisdizionali e di controllo le proprie osservazioni in merito all'attività dell'ente; entro il termine inderogabile di sessanta giorni, l'autorità giudiziaria ordinaria, i giudici di pace e gli enti di controllo, dovranno rispondere e dichiarare le azioni che intendono intraprendere;

e) entro trenta giorni dalla ricezione di un esposto del cittadino, trasmette una risposta al cittadino stesso, illustrando la propria posizione nel merito dell'esposto e le iniziative che conseguentemente intende eventualmente intraprendere.

4. L'ufficio del Difensore Civico ha organici commisurati alla popolazione amministrata dall'ente. Gli emolumenti, ed il trattamento di missione del personale addetto all'ufficio, saranno uguali a quelli del personale di pari qualifica operanti nell'ente.

5. La retribuzione del Difensore Civico, ed il trattamento di missione, saranno uguali a quelli del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione.

6. La spesa per le infrastrutture e per le dotazioni operative dell'Ufficio, sono a carico dell'Ente e sono commisurate alla popolazione amministrata».

6.0.8

PASQUALI

Art. 7.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie».

7.6

LAURO, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «strutturalmente deficitarie» con le seguenti: «il cui deficit non sia strutturale, ma presenti disavanzi documentatamente colmabili nel corso dell'anno finanziario».

7.3

PASQUALI

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e dai contratti collettivi di lavoro».

7.2

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel procedere alla determinazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni potranno convalidare e rendere definitivamente efficaci i provvedimenti di inquadramento del personale che risultassero difformi e più favorevoli per i dipendenti rispetto ai principi fissati dalla contrattazione collettiva recepita nell'ordinamento dei singoli enti, purchè adottati prima del 31 agosto 1993».

7.4

PELLEGRINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli enti che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche per le finalità di cui al precedente comma, nel rispetto del rapporto medio dipendenti-popolazione determinato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e senza aumenti di spesa».

7.5

LAURO, SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rappresentanza negoziale", sono inserite le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni";

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, disciplinano direttamen-

te la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani».

7.1

SPERONI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il personale assegnato ai comuni in dissesto per consentire il funzionamento di servizi istituiti dalle amministrazioni comunali e impossibilitati ad operare a causa della messa in mobilità ovvero del trasferimento ad altro ente del personale stesso a seguito della rideterminazione della pianta organica, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono posti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito in ogni singolo comune in attesa che si rendano liberi posti in organico da destinare, prioritariamente, a detto personale».

7.7

IULIANO, D'URSO, VELTRI, CARCARINO, BESSO CORDERO, MAZ-
ZUCA POGGIOLINI, BRUNI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al personale in esubero degli enti locali dissestati che hanno avuto approvato il piano di risanamento finanziario entro il 31 dicembre 1996 si applica la procedura di mobilità prevista dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8».

7.8

IULIANO, D'URSO, VELTRI, CARCARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione di apposita contrattazione separata per gli addetti ai Corpi e servizi della polizia municipale e locale nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali)

1. In considerazione della particolare specificità categoriale attribuita dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, agli addetti ai corpi e servizi di polizia locale dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dall'ente di appartenenza, gli appartenenti alle forze locali di polizia usufruiscono di una apposita contrattazione separata rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, rientrando tale materia nella competenza della regione.

2. Al fine della determinazione delle spese relative all'inquadramento degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale attraverso l'apposita contrattazione, sarà stornato il relativo importo, proporzionalmente detratto dalla spesa globale destinata al rinnovo contrattuale del comparto regioni-enti locali ed integrato dalla quota pari al 25 per cento delle entrate dei comuni e degli altri enti in relazione a quanto disposto all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

7.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Inserimento delle attività di polizia municipale e locale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'elenco delle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni)

1. Le attività di polizia municipale e locale, svolte dagli addetti ai corpi e servizi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono da considerarsi particolarmente usuranti per l'esposizione alle condizioni climatiche, a sorgenti inquinanti in particolare derivanti dal traffico veicolare, impianti industriali ed impianti di riscaldamento, all'inquinamento acustico, allo *stress* ed allo stato d'ansia, oltre a quei fattori di esposizione ai quali la particolare professione espone e limitatamente all'effettivo periodo di svolgimento di tali attività.

2. Solo a coloro che hanno effettivamente svolto le attività di cui al comma 1 vanno altresì estesi i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, verranno stabilite le relative modalità applicative».

7.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Porto dell'arma di cui sono dotati per servizio, su tutto il territorio nazionale, gli addetti ai corpi e servizi di polizia municipale)

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale, portano ai fini della difesa personale e senza obbligo di speciale licenza, le armi di cui sono dotati per l'espletamento del proprio servizio, su tutto il territorio nazionale».

7.0.3

SPERONI, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: "Forze di polizia di Stato", sono inserite le seguenti: "e le forze locali di polizia comprendenti i corpi e servizi di polizia municipale e locale costituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65"».

7.0.4

SPERONI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Il responsabile del procedimento di spesa"».

8.2

PASQUALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rappresentanza negoziale", sono inserite le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni";

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti previa intesa con l'Unione delle Province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani"».

8.1

SPERONI

Art. 9.

Sopprimere il comma 1.

9.2

MARCHETTI

9.3 (Identico all'em. 9.2)

SPERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica o per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”».

9.4

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esso» con le seguenti: «a lui».

9.5

PASQUALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, e di riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi degli Statuti delle regioni a Statuto speciale».

9.1

PETTINATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei Comuni e nelle Province gli assessori sono nominati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia scegliendoli fra i componenti del consiglio.

2-ter. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

9.6

MARCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei comuni lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere che gli assessori non facenti parte del Consiglio siano in numero non superiore a tre. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere la nomina di non più di un assessore non facente parte del Consiglio.

4. Nelle province gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia scegliendoli tra i componenti del Consiglio. Soltanto due assessori provinciali possono essere nominati al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere”.

2-ter. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati».

9.7

MARCHETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

9.8

MARCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “dinanzi al prefetto” sono sostituite dalle seguenti: “dinanzi al Consiglio comunale o provinciale”».

9.9

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, le modalità di elezione del consiglio comunale sono disciplinate con rego-

lamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata per un terzo sulla base di collegi uninominali e per due terzi sulla base del sistema proporzionale;

b) il territorio del comune è suddiviso in più collegi, corrispondenti ai collegi elettorali per la elezione della Camera dei deputati;

c) ciascun elettore può esprimere un voto per il candidato del collegio uninominale e una preferenza per un candidato della lista proporzionale prescelta".

Conseguentemente, modificare il comma 1 dell'articolo 9, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti».

9.0.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.

(Elezione di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea quali membri aggiuntivi dei Consigli comunali)

1. Gli statuti dei comuni prevedono modalità di elezione di rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, residenti nel comune. I rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea partecipano alle sedute del Consiglio comunale. Gli statuti comunali possono prevedere altre disposizioni, rivolte a garantire i diritti dei rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, riferite all'esercizio delle funzioni comunali».

9.0.2

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. *(Difensore civico)* 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempienze e prevaricazioni delle Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso. Per i comuni con

meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle amministrazioni, svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini e amministrazione, può agire in giudizio per la tutela di posizioni soggettive lese di singoli o di gruppi e associazioni, in casi di eccezionale gravità può sospendere la esecutività di delibere illegittime per un tempo massimo di 60 giorni.

5. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

6. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni degli enti di cui al presente articolo.

7. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive negli enti di cui al presente articolo».

9.0.3

LAURO, SCHIFANI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

MAZZUCA POGGIOLINI

10.2 (Identico all'em. 10.1)

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le elezioni delle amministrazioni comunali e provinciali, ricadenti tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il primo rinnovo degli organi regionali, sono rinviate fino a tale rinnovo per l'accorpamento in un'unica tornata elettorale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano con effetto dal rinnovo degli organi degli enti locali di cui al comma 2».

10.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «con effetto» sino alla fine del comma, con le parole: «a partire dalla tornata elettorale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.3

PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

10.4

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

10.6 (Identico all'em. 10.4)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dagli articoli 9 e 10 della presente legge nulla è innovato a quanto stabilito dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 della regione autonoma Trentino-Alto Adige. La materia di cui agli articoli 9 e 10 è regolata dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige».

10.7

PINGGERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente: «Art. 48-bis. 1. In tutti i casi in cui non è previsto il controllo preventivo di legittimità si esercita quello eventuale e successivo su iniziativa di consiglieri degli enti soggetti a controllo qualora si eccipisca l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto ovvero il suo contrasto con disposizioni dello statuto o di atti fondamentali del consiglio.

2. Il controllo successivo può essere chiesto direttamente dai cittadini elettori o da chiunque vi abbia interesse, qualora si eccipisca l'incompetenza dell'organo, che ha adottato l'atto, nonchè dal difensore civico.

3. La richiesta di controllo è formulata entro il periodo di pubblicazione dell'atto o entro trenta giorni dall'adozione per gli atti non soggetti a pubblicazione con richiesta scritta e motivata indirizzata contestualmente al segretario dell'ente e al comitato regionale di controllo.

4. La richiesta di controllo non sospende l'esecutività dell'atto ove questo sia inviato al controllo entro 10 giorni dalla richiesta.

5. L'organo di controllo non può provvedere definitivamente se non dopo avere richiesto chiarimenti all'organo che ha emanato l'atto entro 10 giorni dalla sua ricezione. L'ente deve fornire i chiarimenti o elementi integrativi del giudizio entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In difetto l'organo di controllo riprende l'esame a partire dal 21 giorno.

6. L'organo di controllo si pronuncia definitivamente entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio ovvero dalla scadenza del termine per la loro ricezione.

7. Nel caso che l'organo di controllo ritenga sussistenti i vizi denunciati, provvede nel modo seguente:

a) annulla in caso di violazione dello statuto o di norme imperative di legge;

b) rinvia al consiglio in caso di contrasto con suoi atti fondamentali;

c) rinvia all'organo competente qualora ritenga l'atto viziato per incompetenza.

8. Le decisioni dell'organo regionale di controllo sono comunicati all'ente e a chi abbia fatto richiesta di controllo.

9. Contro le decisioni dell'organo regionale di controllo è dato ricorso inderogabilmente al Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione è compreso l'ente, nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non necessitano dell'assistenza di avvocati e procuratori.

2. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Per tutti i ricorsi regolati dal presente articolo in luogo dei bolli si provvede ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto di iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti”.

3. All'articolo 32 della legge 7 agosto 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il consiglio può decidere di sottoporre a *referendum* consultivo od approvativo secondo le previsioni dello statuto le decisioni relative ad interventi che impegnano il bilancio per più di cinque anni e che sono finanziate per almeno in tutto o in parte superiore al cinquanta per cento mediante canoni, contributi o tariffe poste a carico delle generalità degli abitanti, sempre che non si tratti di servizi a domanda individuale.

5. Su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati possono essere istituite commissioni consiliari di inchiesta e controllo sulle attività dell'amministrazione comunale. Contro la decisione negativa del consiglio comunale è ammesso ricorso al TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente quando la richiesta di istituzione è stata formulata da almeno il 40 per cento dei consiglieri assegnati ed è relativa all'attuazione di atti fondamentali del consiglio, di cui fanno parte i richiedenti. Il TAR decide secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

10.0.1 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Relativamente agli anni 1995 e 1996, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100; nell'articolo 6 del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219; nell'articolo 8 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411; nell'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511; nell'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178; nell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299; nell'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377; nell'articolo 13 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478».

1.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termini in materia universitaria)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "laureatesi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1982-1983".

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al 31 dicembre 1997. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 56 a corsi di specializzazione almeno triennali in psicologia o in uno dei suoi rami anche non universitari e svolti da soggetti pubblici e privati, i quali abbiano successivamente conseguito il titolo rilasciato al termine dei corsi. È autorizzata l'iscrizione all'Albo degli psicologi dei laureati in discipline diverse dalla

psicologia, iscritti ai corsi di cui al precedente periodo e in possesso del titolo rilasciato al termine degli stessi, i quali, ammessi con riserva all'esame di Stato, lo abbiano successivamente superato. L'ammissione all'esame di Stato e all'iscrizione all'Albo sono altresì subordinate al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989.

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 535, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280 e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitari, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 475, convertito dalla legge 9 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministero della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668, 669 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca

scientifico e tecnologico e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991/1992 e 1992/1993 alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.»

2.1

ANDREOLLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

3-ter. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 160 milioni annui a decorrere dal 1997 si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relativo al Ministero della sanità».

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine per la presentazione della documentazione relativa all'avvenuta sottoposizione del bene immobile di interesse storico, artistico e archeologico, al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai fini della agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è elevato da due a cinque anni a partire dalla data di registrazione dell'atto.

2. La norma si applica agli atti stipulati dal 1 gennaio 1994.»

2.0.1

MAGNALBÒ, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di Regioni, Province e Comuni di contributi ad Enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Per gli anni 1996 e 1997 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1995.»

2.0.2

FUMAGALLI CARULLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. I trasferimenti di risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si riferiscono anche alle opere appaltate o da appaltare entro il 31 dicembre 1997.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, la gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonchè sui procedimenti di trasferimento.»

3.2

FIGURELLI, SALVI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO,
MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato».

3.1

ANDREOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini riguardanti l'intervento INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.»

3.0.1

NIEDDU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi nei settori produttivi)

1. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Le società le cui domande sono tuttora al vaglio di esame da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata, resta confermato al 31 marzo 1995.

4. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, è abrogato.

5. Per favorire la razionalizzazione della produzione siderurgica nell'area di Genova-Cornigliano e l'eliminazione di alcune incompatibilità di natura ambientale scaturenti da tale produzione, sarà definito un accordo di programma fra le Amministrazioni interessate. Nell'ambito di tale programma, le disponibilità residue risultanti dopo l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, potranno essere utilizzate per la riduzione di capacità produttiva in conformità della disciplina prevista dalla vigente decisione della Commissione dell'Unione europea, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e secondo le procedure del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e relativo regolamento di attuazione n. 583 del 12 ottobre 1994.

3.0.2

ANDREOLLI, PARDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412».

3.0.3

MARCHETTI

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.

1-ter. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, estingue ogni illecito penale o amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva dichiarazione.»

5.2

RECCIA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.

1-*ter*. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia può effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, estingue ogni illecito penale o amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva dichiarazione.»

5.1 RECCIA, MAGNALBÒ, CUSIMANO, PASQUALI, LISI, DE SANTIS, LAURO, NOVI, FUMAGALLI CARULLI, MARRI, TURINI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINI, PACE, DIANA, MINARDO, COSTA, GERMANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5005, 5002, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo».

5.3 SCIVOLETTO, SARACCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche è fissato in dodici mesi decorrente dall'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della stessa legge n. 36. È riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. La presentazione della denuncia comporta la non applicazione di qualunque sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazione previste dalle leggi precedenti».

5.4 MANFREDI

5.5 (Identico all'em. 5.4)

VEGAS, SCHIFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche è fissato in dodici mesi decorrente dall'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della stessa legge n. 36, in riferimento all'abrogazione delle norme incompatibili con l'articolo 1, comma 1 della legge medesima.»

5.5 (Nuovo testo)

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, aggiunto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.»

5.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.2

PINGGERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ferma la possibilità di svolgere attività professionale, le convenzioni in atto alla data del 1 ottobre 1996, sottoscritte tra medici militari e della Polizia di Stato e il Servizio Sanitario nazionale, sono prorogate alla data del 31 dicembre 1997.»

5.0.3

ANDREOLLI, MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

5.0.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 6.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: »Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta.»

6.1

ANDREOLLI

6.2 (Identico all'em. 6.1)

RIPAMONTI

6.3 (Identico all'em. 6.1)

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

6.4 (Identico all'em. 6.1)

DIANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 per la convalida

dei titoli di assistente sociale rilasciati in base alla normativa precedente, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 è ulteriormente prorogato di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle Università ed agli altri Istituti universitari, sedi di Scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti inoltrate nei termini.

2. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle Università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È parimenti fatto salvo il valore legale dei diplomi di assistente sociale conseguiti presso le Scuole private, abilitate transitoriamente al rilascio di tali diplomi, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987, n. 14 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989, da coloro che abbiano superato l'esame di diploma in data successiva a quella prevista dagli stessi decreti.

6.0.1

PINGGERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti Provveditorati agli Studi o Intendenze Scolastiche fino alla data del 13 ottobre 1993».

6.0.2

PINGGERA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

MARCHETTI

Nel comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

7.4

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sopprimere il comma 2

7.5 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nell'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" sono sostituite con le altre: "per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".

2-bis. Nell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti" sono inserite le parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio"».

7.12

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996».

7.13

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1996», aggiungere le seguenti: «nonchè per quelle di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».

7.12

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'estinzione dell'illecito di natura amministrativa opera senza il pagamento della sanzione prevista, ove l'adempimento venga effettuato entro il 30 giugno 1997».

7.13

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "almeno biennale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero ogni cinque anni negli altri casi".»

7.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti», sono inserite le seguenti parole: «ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio.».

2-ter. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sostituire le parole: «per almeno quattro ore consecutive giornaliere», sono sostituite con le seguenti parole «per venti ore settimanali.

7.14

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

7.6

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, fino al 31 dicembre 1997».

7.3

SCHIFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

7.8

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: “*c*) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa».

7.9 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le misure derivanti dalla nuova definizione di cui al comma precedente, devono essere adottate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, si applicano agli inadempienti le sanzioni già previste dal decreto n. 626 del 1994 e successive modifiche per la materia dei videoterminali. Restano fermi i termini e le sanzioni in ordine a quanto già previsto dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1996».

7.10 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica Amministrazione, è istituito presso il Ministero della Sanità in raccordo con il Ministero del Lavoro e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza.

7.2 PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, BATTAFARANO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”».

7.11 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 5".»

7.15

IL RELATORE

Art. 9.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, lettera h) e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo Sociale Europeo».

9.0.1

VILLONE, PELELLA, CIMMINO, LAURO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 agosto 2021».

10.1

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termini organi giurisdizione tributaria)

1. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è differito al 30 giugno 1997».

10.0.1

MELONI, MURINEDDU, BESOSTRI, ZECCHINO, PINGGERA, CIRAMI, THALER, OCCHIPINTI, FIGURELLI, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Nei limiti degli stanziamenti complessivi, le disponibilità finanziarie suddette, oltre che per la corresponsione dei contributi suindicati, possono essere utilizzate, a partire dal 1 febbraio 1997, sotto forma di contributi diretti in conto capitale".».

10.0.2

VIVIANI, PIERONI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 11.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco connesse al Servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, alle sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 28 aprile 1997».

11.0.1

D'ALESSANDRO PRISCO

11.0.6 (Identico all'em. 11.0.1)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esone dell'obbligo della scorta"».

11.0.2

FUMAGALLI CARULLI, COSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una-tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, li-

mitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.”.

2. In aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42, il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: “1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente: “1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata”.

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti (dal comma 4).

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: ‘Ministro della sanità’ sono inserite le seguenti: “, tramite la USL territorialmente competente,”, e le parole: “domande di revisione al Ministero della Sanità” sono sostituite dalle seguenti: “alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della sanità”.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

11.0.3

TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, già appartenenti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Federale D'Austria, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani. Ad essi si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati al comma 195 dell'articolo 2, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998.»

11.0.4

GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, DENTAMARO, PASQUALI,
TONIOLLI, ZILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga termini e conservazione fondi per interventi
in campo ambientale)*

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti, sono conservate in bilancio per l'anno 1997.»

11.0.11

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Conservazione di fondi per interventi in campo ambientale)

1. Per assicurare l'attuazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, si proroga la disponibilità in bilancio per il 1997 delle somme iscritte in conto residui degli esercizi finanziari precedenti. A tal fine, le somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

11.0.5

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga della disciplina dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 e modificazioni della legge 23 febbraio 1992, n. 210)

1. La disciplina di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1996, n. 641, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, le parole: "a carico" sono sostituite dalle parole: "purchè conviventi al momento della morte".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, è inserito il seguente: "3-bis. Ai soggetti ai quali, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è stato corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria".

4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, dopo le parole: "presentano domanda al Ministro della sanità" sono aggiunte le seguenti: ", tramite la USL territorialmente competente."

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997. Per lo stesso anno 1997 i contributi sanitari di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni sono incrementati per un importo complessivo pari a lire 10 miliardi. È contestualmente ridotto di lire 10 miliardi il fondo sanitario nazionale. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

11.0.7

ANDREOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego e procedure contabili)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";

b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è differito al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è differito al 30 giugno 1997.

3. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

5. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attri-

buzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n.365, è differito al 31 dicembre 1997.

6. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.»

11.0.8

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.»

11.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Bacini imbriferi montani)

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.»

11.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato)

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.»

11.0.13

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali)

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabiliti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.»

11.0.14

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

“1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991 n. 274 non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini”».

11.0.15

PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato)

1. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonché per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'Amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe fiscali contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza del capitolo 1109, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997».

11.0.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME - FIME LEASING - FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 16, come sostituito dall'articolo 10 della legge 7 aprile 1995, n. 104, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in Ammini-

strazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in Enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti del FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 del presente articolo e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, lettera *b*) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11.000.000.000 a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

11.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531)

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997».

11.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purchè il responsabile dell'immissione in commercio documenti tale presenza al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1997.».

11.0.19

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

78ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZECCHINO dà conto del parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali, favorevole senza osservazioni sul disegno di legge n. 1247 e favorevole con condizioni sul disegno di legge n. 92. Rende poi noto che la nomina di due relatori è finalizzata alla migliore ripartizione dei compiti per l'illustrazione delle due parti del disegno di legge governativo, l'una relativa alla responsabilità disciplinare e l'altra relativa alle incompatibilità ed agli incarichi extra-giudiziari. Propone quindi l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore SENESE esordisce rilevando che sul problema della responsabilità disciplinare dei magistrati sin dalla fine degli anni '70 si è appassionata l'opinione pubblica nel tentativo di costruire un sistema appropriato alle esigenze della odierna società; il dibattito, che ha coinvolto operatori del settore e studiosi del diritto, sembra aver trovato un tentativo di soluzione nell'idea della tipizzazione della fattispecie, ma il discorso è inevitabilmente di gran lunga più complesso. Attualmente, in forza cioè della vigente normativa (ossia dell'articolo 18 del Regio De-

creto n. 511 del maggio 1946), si adotta una formula molto ampia per circoscrivere le fattispecie che realizzano la responsabilità disciplinare, ed è a tal punto ampia da permettere l'inclusione dei contenuti più svariati; in altre parole, è rimesso ai due titolari dell'azione disciplinare il compito di dare, caso per caso, il contenuto della valutazione di disvalore nella condotta del magistrato.

L'oratore si sofferma, quindi, sul testo articolato del Governo, che costituisce il punto di arrivo di una continua serie di stratificazioni successive di soluzioni prospettate, fra le quali alcuni dei più significativi contributi sono quelli offerti dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'articolo 1 (*Doveri del magistrato*), che potrebbe prestarsi a dare l'impressione di essere una norma-manifesto, esprime dei contenuti di indubbio valore e contribuisce concretamente a dare uno specifico spessore ai successivi articoli: il comma 1 individua una griglia di beni, la violazione dei quali esplica i comportamenti da vietare; analogo giudizio positivo esprime a favore del comma 2, che reputa essere norma molto opportuna, giacchè delinea un limite da evidenziare costantemente, ossia il rispetto della dignità della persona.

L'articolo 2 (*Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*) merita uno specifico approfondimento; il comma 1, lettera a) offre una formulazione che può lasciare perplesso un attento lettore: infatti, la violazione dei doveri d'ufficio deve essere sanzionata in quanto tale e non – come invece prevede la detta lettera a) – solo al verificarsi di un illegittimo danno o vantaggio nei confronti di una delle parti. Altresì, ritiene di dover sottolineare che non è da ritenersi di equiparabile gravità la menzionata violazione dei doveri e l'omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della sussistenza di una incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio e affinità; benchè comportamenti negativi, sono giuridicamente diversi – l'uno realizza un comportamento di danno e l'altro uno di pericolo – e fattualmente di diverso calibro. Con riferimento, poi, alla lettera c) si mostra poco convinto della bontà dell'esplicitare la previsione, quale illecito disciplinare, del «perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia», mentre reputa opportuno il richiamo espresso all'assenza o alla scarsità di motivazione di una sentenza. Conclude l'esame dell'articolo 2 esprimendo adesione al contenuto della relativa lettera f).

Concorda, del pari – soffermandosi sull'articolo 3 –, con l'enunciato del comma 1, lettera a), mentre dichiara di ravvisare all'interno della lettera b) una leggera curvatura di giustizialismo etico, allorchè nota che potrebbe costituire illecito disciplinare, sia pure al di fuori dell'esercizio delle funzioni, l'aver subito condanne per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione. Esprime il timore che costruire l'illecito disciplinare intorno a determinate condotte potrebbe nell'immaginario collettivo sospingere il magistrato ad acquistare una dimensione sacerdotale, che va contro lo spirito dell'emananda legge. Invita i colleghi a riflettere anche sulla lettera d), che verte sulla *vexata quaestio* della libertà di parola (e di critica) dei magistrati nei confronti dei procedimenti in corso: si tratta di questione dibattutissima all'interno dell'associazionismo giudiziario, ma per delineare con nitore una norma sul punto bisognerà precisare il significato di alcuni concetti, come ad esempio «le modalità con cui il giudizio è espresso», che si presta ad ambiguità di non poco momento.

Ritiene che sia da precisare in modo più appropriata la lettera e) del medesimo articolo 3 - il divieto di partecipazione a determinate associazioni -, sul quale lungamente ha riflettuto il Consiglio Superiore a proposito della incompatibilità fra *status* di magistrato e iscrizione alla massoneria. Da ultimo, reputa essere poco chiara la lettera f), relativa all'uso strumentale della qualità di magistrato.

Merita parimenti un approfondimento l'articolo 4 (*Illeciti disciplinari conseguenti al reato*), giacchè bisognerà specificare se la gravità sia da riferirsi alla condotta delittuosa ovvero al danno concretamente da essa scaturente.

L'articolo 5 (*Sanzioni disciplinari*) innova la vigente disciplina e l'elemento di maggiore novità risiede nella previsione, di cui alla lettera d), della incapacità ad esercitare un incarico direttivo, che, alla luce della gerarchia di gravità delineata dal redattore del disegno di legge, appare essere più grave addirittura della perdita dell'anzianità. Concorda, comunque, con siffatta sanzione che potrebbe permettere in un prossimo futuro di affrontare con maggiore facilità e minore drammaticità il tema della temporaneità degli incarichi direttivi.

L'articolo 6 (*Sanzioni per determinati illeciti disciplinari*) dovrà essere rimeditato sotto taluni aspetti, come ad esempio, la quasi identica previsione - pur trattandosi di sanzioni diverse - dell'abitudine di cui al comma 1, lettera l) e al comma 2 lettera b).

Dopo essersi brevemente soffermato sugli articoli 7 (*Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio*), 8 (*Competenza e composizione della sanzione disciplinare*), 9 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*), 10 (*Composizione della sezione disciplinare per la cognizione del giudizio di rinvio*), 11 (*Pubblico ministero ed attività d'indagine*), 12 (*Termini*), 13 (*Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento*), 14 (*Comunicazioni all'incolpato ed atti di indagine*) e 15 (*Chiusura delle indagini*) il relatore incentra la sua attenzione sull'articolo 16 (*Discussione nel giudizio disciplinare e decisione*) e precisamente sul comma 2, che innovando a recente prassi del Consiglio Superiore, prevede come ipotesi-base la non pubblicità delle udienze della sezione disciplinare: invita a riflettervi attentamente; concorda del tutto sulla norma che legittima gli avvocati a patrocinare anche in quella sede.

Dopo essersi brevemente soffermato sugli articoli 17 (*Rapporti con altri giudizi*), 18 (*Sospensione cautelare necessaria*) e 19 (*Sospensione cautelare facoltativa*), conclude il suo intervento dichiarandosi poco convinto della bontà della scelta di cui al comma 2, che rimette alle Sezioni unite penali della Cassazione la competenza per i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di sospensione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Zecchino avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15,30, avrà luogo alle ore 15.

La seduta termina alle ore 12,35.

79ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il co-relatore Antonino CARUSO si sofferma sulla parte riservata alla regolazione normativa delle ragioni di incompatibilità relative all'ufficio del magistrato. Ritene che la riflessione generale, prima ancora della disamina sintetica della trama normativa e dei suoi passaggi logici, deve riguardare la generale condivisione dell'iniziativa. Ma a tale specifica attualità di tema, cui il disegno di legge in esame conferisce risposte, si aggiunge un altro e più generale argomento. Non è revocabile in dubbio come da tempo si ponga (meglio si imponga), e in senso oggettivo, la questione della razionalizzazione e del riordino della normativa. Il coordinamento delle norme sostanziali e procedimentali, riguardanti i doveri dei magistrati (con le conseguenti ipotesi di illecito e le sanzioni irrogabili), con la previsione del regime delle incompatibilità e degli incarichi extra-ufficio, non può essere infatti posto in discussione nella sua valenza di sistematicità. Occorre peraltro aggiungere che, nella materia in esame, vi è una copiosa produzione regolamentatrice da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale è intervenuto plurime volte con circolari e con risoluzioni in materia. Il disegno di legge proposto dal Ministro ha assunto una soluzione del tutto radicale, quella del divieto all'assunzione di detti incarichi. Soluzione condivisibile e, nel passato anche condivisa da parte della dottrina, come l'unica possibile per la rimozione delle poliedriche occasioni di malessere che il fenomeno determina. Con riferimento al disegno di legge n. 92, limita a notare che (con portata limitata alla sola modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario) si colloca nell'identica posizione innovativa del disegno di legge n. 1247 e per lo stesso valgono dunque le generali considerazioni di cui prima.

Gli articoli 27 e 28 sono riservati all'elencazione delle cause d'incompatibilità, suddivise con una prima partizione sotto il profilo genetico, vale a dire a seconda che abbiano carattere oggettivo e soggettivo. Fra le prime sono contenute i limiti all'eleggibilità dei magistrati a pubbliche funzioni, la cui regolazione è modulata a seconda del grado e della funzione ricoperta dal magistrato stesso, anche in relazione al luogo in cui è da lui svolto l'ufficio ed è posta la candidatura. La risoluzione proposta per tali tematiche è conforme nella linea generale al consolidato indirizzo dottrinario, che si pone come obiettivo quello del bilanciamento tra il non negabile diritto d'elettorato passivo del magistrato e quello della necessaria tutela della sua indipendenza, e del divieto d'utilizzo per fine politico della sua posizione d'ufficio.

Le ragioni di incompatibilità soggettive prese in considerazione dal disegno di legge governativo sono viceversa quelle di più consueta verifica e ruotano intorno al divieto di ufficio comune tra magistrato e magistrato, legati da rapporti di parentela, affinità o stabile convivenza e, analogamente, tra magistrati ed esercenti la professione forense.

Sul punto vi è da osservare come il disegno di legge non prenda tuttavia anche in considerazione la più estesa ipotesi del rapporto di parentela/affinità tra il magistrato e soggetti svolgenti funzioni ausiliarie del giudice. Sembra al relatore che si tratti di una lacuna evidente in una materia, nella quale l'esperienza comune registra ricorrenti casi di malfessure tra gli operatori.

Nessun genere di aiuto offre la relazione introduttiva del disegno di legge con riferimento al successivo articolo 32 (*Divieto di iscrizione a partiti politici*), per nulla esaminato e tuttavia coinvolgente una delle questioni di cui da sempre è ricorrente l'esame critico in dottrina. Ci si riferisce al divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici, nonché alla relativa eventuale sanzione che è prevista nell'ammonimento o nella censura. La questione è stata formalmente aperta sin dal primo momento in cui l'Assemblea costituente, in luogo di coraggiosamente recidere il nodo gordiano che si profilava alla luce delle diametrali posizioni assunte dai suoi componenti, preferì assumere quella che in sostanza fu una non-posizione, rimandando al legislatore ordinario la soluzione della questione (attraverso la formulazione a carattere facoltativo imposta al terzo comma dell'articolo 98).

Il legislatore, tuttavia, intervenne solo con riferimento agli ulteriori soggetti indicati nel citato articolo 98 della Costituzione (militari in carriera, funzionari di polizia ecc.) e mai in relazione agli appartenenti alla magistratura.

Si è argomentato in ordine al fatto che il divieto di iscrizione da parte del magistrato ad un partito politico costituisca un rimedio peggiore del male, giacché ben più nociva risulterebbe l'adesione occulta da parte dello stesso ad una, piuttosto che a un'altra, formazione partitica. E si è detto anche che l'iscrizione al partito politico necessariamente risulta determinativa di una qualche forma di sudditanza gerarchica, con una conseguente *deminutio* del principio di indipendenza del magistrato, oltre che di tradimento del suo impegno/obbligo di riservatezza. Sembra invero che nessuna delle due tesi debba ritenersi convincente e che entrambe siano in qualche modo offensive nei confronti del soggetto/magistrato.

Quello che si deve viceversa esigere dal magistrato è che egli sia istituzionalmente corretto nelle proprie manifestazioni esterne e non solo nel suo essere giudice all'interno. Ma, per conseguire ciò, non occorre e non si può privare il magistrato di un diritto, quale è quello d'opinione, che gli è cromosomicamente proprio per essere al fondamento del principio di democrazia, entro cui egli è chiamato ad agire. Molto più semplicemente e seriamente si deve invece procurare che la magistratura, nel suo complesso e attraverso i suoi organi di controllo realmente e seriamente resi funzionanti, autoregoli i limiti costituzionali che le sono imposti, anche attraverso le condotte dei suoi singoli appartenenti. Si condivide, in sostanza, la scelta operata dal Ministro.

Conclude osservando la fragilità delle sanzioni previste. Le stesse sembrano infatti invero inadeguate e tale è questa loro inadeguatezza da quasi generare il dubbio che il ministro proponente - coraggiosamente affrontato un passaggio oggettivamente difficile del generale tema delle incompatibilità - abbia poi smarrito la sua relativa dotazione di coraggio, allorchè si è trovato ad affrontare il problema nel suo versante repressivo.

L'intero capo IV del disegno di legge affronta la questione degli incarichi extra-ufficio, con un primo approccio di carattere generale contenuto nell'articolo 33. Allo stesso segue poi un'elencazione strettamente vincolante degli incarichi assumibili ed una, meramente esemplificativa, di quelli non consentiti. Gli articoli 35, 36 e 37 presiedono alla finalità di regolare la disciplina dell'eventuale cumulo di incarichi leciti, ponendone i limiti, nonchè le procedure per il conferimento degli stessi. Con l'ulteriore previsione regolativa degli incarichi al magistrato che abbia cessato la propria funzione. Qualche perplessità è sollevabile sul punto, solo in ordine alla durata del termine previsto proprio dall'articolo 37, comma 2, la cui brevità non sembra invero assolvere quella funzione anche disincentivante, che dovrebbe risultare viceversa propria alla norma.

Il Capo V del disegno di legge, intitolato «norme finali e transitorie», affronta modifiche (al di là dell'apparenza del titolo) alla legge istitutiva del giudice di pace ed è questa l'unica scelta legislativa che si ritiene di non condividere in radice. Vi è da dire come ad opinione del relatore sia, proprio in questo caso, da ritenersi particolarmente sconsigliabile una tale promiscuità.

Non è certo escluso nè escludibile che al giudice onorario possano e debbano porsi a riferimento norme riguardanti il magistrato togato, ma si ritiene che ciò possa avvenire pur sempre solo nell'ambito di formulazioni legislative ad essi rispettivamente e tipicamente organiche, con spirito di sottolineatura della netta distinzione concettuale che deve senz'altro mantenersi fra le due magistrature.

Ed è infine non condivisa la dilazione dell'entrata in vigore della legge preveduta dall'articolo 44, sembrando invero troppo ampio e forse non del tutto trasparente il lungo termine per essa previsto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PREIONI dichiara di non voler partecipare ai lavori della Commissione su questo argomento e abbandona l'Aula della medesima.

Il senatore GRECO, dopo aver espresso un giudizio generalmente positivo sul disegno di legge governativo, sottolinea l'importanza di giungere ad una tipizzazione per legge dei comportamenti non conformi ai doveri dei magistrati, secondo quanto auspica anche l'opinione pubblica che richiede un preciso controllo sui possibili abusi da parte dei componenti l'ordinamento giudiziario. L'oratore tuttavia non si nasconde che il provvedimento potrà suscitare problemi e discussioni, per esempio sulla permanenza della doppia titolarità della iniziativa della azione disciplinare: in proposito sarebbe forse meglio limitare o sottoporre ad autorizzazione l'iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Giudica quindi positivamente la riduzione numerica dei componenti della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se sarebbe stato forse più opportuno giungere ad una ulteriore riduzione che consentirebbe di evitare la duplicazione di esami dei medesimi episodi da parte di componenti del Consiglio Superiore, membri di più commissioni interne all'organo di autogoverno.

Il senatore BUCCIERO dichiara di essere sempre stato contrario ad una rigida tipizzazione degli illeciti disciplinari poichè è chiaro che più si procede su questa strada e più si rischia di lasciare impuniti alcuni comportamenti non puntualizzati. Se tuttavia il Governo ha deciso ugualmente di giungere alla precisa elencazione degli illeciti disciplinari, ciò è accaduto per sfiducia nei confronti della «giurisprudenza» del Consiglio Superiore della Magistratura, giudicata evidentemente corporativa e troppo oscillante.

Dopo aver dichiarato di non comprendere perchè non si è voluto inserire fra gli illeciti disciplinari anche l'incarico di consulenza ai privati, pur inserito nei casi di incompatibilità, sostiene che non appare adeguata la graduazione delle sanzioni in relazione agli illeciti previsti e aggiunge che l'azione disciplinare contemplata nel provvedimento può apparire facilmente soggetta a estinzione visti i termini perentori entro i quali le varie fasi del procedimento devono essere esaurite. L'oratore, con riferimento al disegno di legge n. 1247 dopo aver sottolineato che all'articolo 28, comma 1, si parla di ufficio giudiziario, mentre per questo tipo di incompatibilità si dovrebbe ampliare la previsione al distretto, conclude affermando che ai magistrati non dovrebbe poter essere permessa la partecipazione agli organi della giustizia sportiva, quale invece contemplata dall'articolo 34, al comma 1, lettera *g*).

Il senatore GASPERINI manifesta la sua contrarietà al disegno di legge n. 1247 in esame che si propone di tipizzare, con norma primaria, illeciti disciplinari che potrebbero e dovrebbero essere sanzionati agevolmente dal Consiglio Superiore della Magistratura: la legge cioè incasella e irrigidisce la realtà lasciando così vie d'uscita formali a chi intende tenere comportamenti illeciti. Chiede perciò un sufficiente lasso di tempo per riflettere ed approfondire l'esame della delicata materia in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1417) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995

(1418) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995

(1419) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996

(1420) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996

(Esame congiunto)

Il relatore LOIERO illustra congiuntamente i disegni di legge di ratifica ed esecuzione di quattro accordi di promozione e protezione degli investimenti, rispettivamente con la Repubblica indiana, il Governo di Hong Kong, la Repubblica ceca e la Federazione russa. Si tratta di riconoscere e di incoraggiare condizioni favorevoli per gli investitori garantendo protezione e sicurezza nei rispettivi territori, vietando trattamenti discriminatori e prevedendo garanzie di risarcimento nei limitati casi di nazionalizzazione o esproprio. Si fissano principi di libertà per il trasferimento dei capitali e dei redditi e si dettano norme relative alla composizione delle controversie tra investitori e parti contraenti. Considerata la fase di notevole incremento delle relazioni economiche bilaterali tra l'Italia e questi paesi, risulta evidente la funzione che questi accordi svolgeranno per i futuri investimenti; poichè infine non sono previsti oneri aggiuntivi per il

bilancio dello Stato propone alla Commissione la sollecita conclusione dell'esame dei disegni di legge in esame.

Il senatore PORCARI, in rapporto al disegno di legge n. 1418, si chiede come sarà garantito il rispetto degli accordi presi allorchè lo Stato di Hong Kong rientrerà a far parte della Cina popolare, augurandosi che questo cambiamento non distrugga l'evoluzione democratica raggiunta.

Il sottosegretario TOIA rileva che l'interesse alla stipula di accordi come quelli in esame è stato sollevato dagli stessi paesi *partners*, fra i quali soprattutto il Governo di Hong Kong nel tentativo di preconstituire una realtà di relazioni internazionali da porsi a base della continuità economica del regime. Il Governo italiano intende dare con esso un segnale di fiducia e un impegno affinché la sorte istituzionale ed economica del futuro di Hong Kong sia rispettata e mantenuta.

Il presidente MIGONE dopo aver avvertito che per i quattro disegni di legge in esame sono stati espressi i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone separatamente ai voti il mandato al senatore Loiero a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 1417, 1418, 1419 e 1420.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C03ª, 0001°)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 6 febbraio alle ore 15, non avrà più luogo. Avverte altresì che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per la stessa giornata, è anticipato a domani, mercoledì 5 febbraio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

48ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 15,55.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1878) Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio 1997.

Stante l'assenza del relatore Donise, il presidente ANGIUS designa in sua sostituzione il senatore Bonavita.

Il Presidente fa presente che gli emendamenti presentati non sono stati inviati alla 1ª ed alla 2ª Commissione, come prevede il Regolamento, trattandosi di esame in sede deliberante, in quanto non emergono profili di rispettiva competenza. La 1ª Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Avverte inoltre che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta, con osservazioni, sul testo del disegno di legge. Ha espresso invece parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.21 e 3.1.

Per i rimanenti pareri richiesti, il Presidente fa presente che i termini regolamentari sono già decorsi e che pertanto non occorre attenderne l'espressione da parte delle Commissioni consultate.

Il Presidente dichiara infine inammissibili, per mancanza di contenuto normativo, gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti presentati a tale articolo 1, il relatore BONAVITA ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore BONAVITA e il sottosegretario VIGEVANI.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, nel testo del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, il relatore BONAVITA e il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario su tale emendamento che, posto ai voti, viene respinto.

Viene quindi approvato l'articolo 3, nel testo del disegno di legge.

Senza discussione la Commissione approva poi l'articolo 4, e la Tabella A-bis allegata al disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ROSSI fa presente che la sua parte politica giudica favorevolmente l'indirizzo di semplificazione attuato con il recepimento della Direttiva 95/7/CE in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali. Tale orientamento si iscrive nella linea di adozione di un unico sistema comunitario relativo alla imposta sul valore aggiunto sui traffici intracomunitari, in conseguenza della creazione del mercato unico. L'abolizione delle barriere doganali nel 1993, e delle relative funzioni di controllo alla frontiera, costituisce il momento finora più significativo di tale processo. Tuttavia, le tappe indicate in un primo momento per definire un armonico regime IVA per i traffici intracomunitari,

non sono state rispettate, per cui attualmente vige ancora il regime transitorio.

Come è noto il regime definitivo consente di passare da un sistema impositivo basato sul principio della tassazione nel paese di destinazione, a quello della tassazione nel paese di origine. Il regime transitorio attuale - continua l'oratore - presenta notevoli difetti, in quanto le procedure di rimborso dell'IVA pagata all'atto dell'immissione nei territori nazionali viene effettuato con grandi ritardi e con conseguente penalizzazione delle imprese. Occorre, quanto prima, attuare il regime definitivo, per superare tali difficoltà, avendo tra gli obiettivi la semplicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché la eliminazione della distinzione tra operazioni nazionali e scambi intracomunitari, per accedere poi ad un unico regime che diversifichi il prelievo esclusivamente in relazione ai traffici comunitari e ai traffici con paesi terzi. L'armonizzazione definitiva dell'IVA comunitaria dovrebbe essere informata, inoltre, al principio della parità di trattamento di tutte le operazioni intracomunitarie, garantendo così una sostanziale neutralità del prelievo. Poiché tutti gli operatori hanno riconosciuto l'inefficienza dell'attuale regime, la sua parte politica sollecita il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per dare corso al nuovo regime dell'IVA comunitaria. In prospettiva, la armonizzazione del prelievo dovrebbe attuarsi attraverso la riduzione del numero delle aliquote, la progressiva eliminazione delle differenziazioni che tuttora esistono tra le aliquote applicate nei vari paesi, nonché attraverso la soppressione della maggior parte delle aliquote ridotte, eliminando deroghe ed agevolazioni non condivisibili. Lo snodo essenziale del nuovo sistema dovrebbe essere la cooperazione tra le amministrazioni finanziarie di tutti i paesi. Conclude, pertanto, giudicando insufficiente il disegno di legge in discussione.

Il senatore PASTORE sollecita il Governo a colmare i ritardi fin qui accumulati nel recepimento della direttiva comunitaria, giudicando negativamente le modalità fin qui adottate per rendere concretamente applicabili le norme previste in sede comunitaria.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SULLA CONVOCAZIONE DELLA SOTTO-COMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C06ª, 0007ª)

Il senatore ROSSI lamenta la incertezza dell'orario di inizio della Sottocommissione per i pareri, sottolineando che la convocazione della stessa al termine della seduta plenaria non consente ai singoli componenti della Sottocommissione di programmare la loro partecipazione a tale collegio.

Il senatore COLLINO chiede al Presidente di anticipare nella giornata di giovedì la diramazione dell'ordine del giorno per la settimana successiva per consentire ai senatori della Commissione di documentarsi sui provvedimenti.

Il senatore PEDRIZZI sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione delle proposte relative alla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli e sul sistema creditizio meridionale.

Il presidente ANGIUS assicura il senatore Collino che la sua sollecitazione sarà tenuta in debito conto, mentre fa presente che, una volta assegnate alla Commissione tutte le proposte presentate di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli e sul sistema meridionale creditizio, esse saranno al più presto poste all'ordine del giorno della Commissione.

Circa i rilievi mossi dal senatore ROSSI ritiene perfettamente legittima la convocazione della Sottocommissione per i pareri al termine della seduta plenaria.

Interviene quindi la senatrice THALER AUSSERHOFER, presidente della Sottocommissione la quale dichiara di non condividere i rilievi mossi dal senatore Rossi, al quale peraltro fa presente che la continua richiesta di remissione in plenaria dei disegni di legge all'ordine del giorno della Sottocommissione impedisce di fatto a tale collegio di svolgere la propria funzione.

Interviene nuovamente il senatore ROSSI, il quale rivendica il diritto di chiedere la remissione in plenaria, attribuendo altresì alla decisione del Presidente la mancata iscrizione all'ordine del giorno di provvedimenti in sede consultiva.

Il presidente ANGIUS, dopo aver ribadito che l'esame in Sottocommissione ha un carattere squisitamente tecnico, fa presente che l'ordine del giorno della Commissione plenaria raramente consente di inserire i provvedimenti in sede consultiva. D'altro canto, la particolare composizione della Sottocommissione consentirebbe, se non fosse esercitata la pregiudiziale da parte del senatore Rossi, anche alle forze politiche di opposizione di esercitare un vaglio critico sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1878**Art. 1.**

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «superiore a lire 300 mila» con le seguenti: «superiore a lire 200 mila».

1.1 ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il terzo mese» con le seguenti: «entro il quarto mese».

1.2 ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il quarto mese» con le seguenti: «entro il quinto mese».

1.3 ROSSI, VISENTIN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro quindici giorni».

1.4 ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5 ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.6 ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, vengono costituiti speciali depositi non doganali, denominati "depositi IVA", nei quali devono essere custoditi beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali degli stessi depositi».

1.7

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, vengono costituiti speciali depositi non doganali, denominati "depositi IVA", nei quali devono essere custoditi beni nazionali e comunitari».

1.8

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «esercenti magazzini generali».

1.9

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) i depositi autorizzati istituiti presso i locali dell'impresa destinataria degli stessi beni».

1.10

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero dal direttore delle entrate.».

1.11

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria» con le seguenti: «soggetti che:

a) in relazione all'attività esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero da almeno cinque anni;

b) la cui organizzazione e contabilità aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni alle importazioni e alle esportazioni di merci e delle altre disposizioni che regolano le disposizioni doganali da conferire;

c) non abbiano avuto condanne per infrazioni in materia fiscale ovvero violazioni di norme che disciplinano gli scambi con l'estero negli ultimi cinque anni;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento nè sottoposte a procedure di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

e) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopra menzionati;

f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

1.12

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «amministrazione finanziaria.» con le seguenti: «amministrazione fiscale e/o doganale.».

1.13

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «amministrazione finanziaria.» con le seguenti: «amministrazione fiscale.».

1.14

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «amministrazione finanziaria.» con le seguenti: «amministrazione doganale.».

1.15

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sostituire le parole: «entro il 1° marzo 1997» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.16

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, terzo periodo, dopo le parole: «direttore regionale delle entrate» sopprimere le seguenti: «ovvero dal direttore delle entrate.».

1.17

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «non sia inferiore ad un miliardo di lire.» con le seguenti: «non sia inferiore a cinquecentomilioni di lire.».

1.18

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 4, lettera h), sopprimere le parole da: «, anche se materialmente» fino a: «sessanta giorni».

1.19

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera i), capoverso 4, lettera h), sostituire le parole: «non superiore a sessanta giorni» con le seguenti: «non superiore a trenta giorni».

1.20

ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. Il gestore del deposito IVA risponde della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni previste con il decreto di cui al comma 3. È prevista la responsabilità sussidiaria del gestore del deposito IVA».

1.21

ROSSI, VISENTIN

Art. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere registrate» con le seguenti: «devono essere registrate».

2.1

ROSSI, VISENTIN

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «in esenzione di bollo».

3.1

ROSSI, VISENTIN

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

63ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI*indi del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - erano iniziate le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE illustra un nuovo testo dell'emendamento 5.6, volto a precisare in maniera ancora più chiara che l'aver prestato servizio per

tre anni presso altro ateneo non è sostitutivo del requisito dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione a procedure di valutazione.

Su tale emendamento dichiara il proprio voto contrario il senatore CAMPUS, il quale ne sottolinea il carattere discriminatorio a danno del personale universitario rispetto al personale di altre amministrazioni pubbliche.

Anche il senatore PERA dichiara il proprio voto contrario, esprimendosi ancora una volta in modo critico nei confronti di una norma punitiva del personale universitario attualmente in servizio e certamente lesiva dei principi di autonomia.

Al fine di venire incontro alle osservazioni del senatore Campus, il RELATORE presenta un nuovo emendamento (5.20), volto ad estendere il requisito dell'abilitazione scientifica anche ai dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle università.

Sono infine posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 5.6 (nuovo testo) e 5.20 (previa dichiarazione di astensione del senatore CAMPUS, il quale manifesta apprezzamento per la disponibilità del relatore).

Dopo interventi del senatore CAMPUS e del SOTTOSEGRETARIO, il senatore PERA ritira poi l'emendamento 5.7, che si inseriva nella logica di assoggettare alle medesime procedure i trasferimenti e le immissioni in ruolo, logica che è stata peraltro respinta dalla Commissione in una precedente fase di esame.

Il senatore CAMPUS ricorda quindi di aver fatto propri gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.10 del senatore Passigli al solo fine di evitarne la decadenza. Non condividendone tuttavia il merito, dichiara su di essi il proprio voto contrario.

Tali emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Sull'emendamento 5.12, il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo che una disposizione legislativa non possa e non debba modificare unilateralmente norme di carattere contrattuale. Qualora si ritenga di voler necessariamente imporre il criterio della mobilità quale requisito essenziale per la progressione di carriera, è pertanto indispensabile limitarne almeno l'applicazione a coloro che non sono ancora in servizio.

Anche il senatore PERA dichiara il proprio voto favorevole, condividendo le motivazioni addotte dal senatore Campus.

Il senatore LORENZI dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre il requisito obbligatorio della mobilità in un momento storico come

il nostro, caratterizzato da un modo nuovo di fare ricerca, fortemente influenzato dalla vasta applicazione dei sistemi telematici.

L'emendamento 5.12, posto in fine ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 5.13, il senatore PERA dichiara il proprio voto favorevole, evidenziandone la natura parzialmente diversa rispetto al 5.12 testè respinto. Egli si dice altresì allibito per la pervicacia con cui il Governo e la maggioranza che lo sostiene intendono imporre la mobilità ai docenti universitari.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'articolo 5 nel suo complesso dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale il senatore CAMPUS, il quale stigmatizza la sfiducia che il Governo pare nutrire nei confronti del provvedimento in discussione, di cui pure sollecita l'approvazione. Se infatti il Governo ritenesse che le nuove procedure di concorso daranno esiti positivi in termini di selezione del personale docente, certamente non avrebbe bisogno di sostenere una norma controversa quale l'articolo 5, che impone del tutto inopinatamente una regola tirannica nei confronti del personale universitario. Ciò non toglie che il Gruppo di Alleanza Nazionale consideri la mobilità un valore di per sé positivo, in considerazione dell'arricchimento culturale che essa è generalmente in grado di produrre. Tuttavia, essa non può essere imposta come criterio selettivo, al fine di surrogare ad una carenza di fiducia nei confronti di un articolato che non pare atto a garantire sufficientemente metodi di selezione basati sul merito.

Anche il senatore PERA dichiara il proprio voto contrario sull'articolo 5 che, limitando fortemente l'autonomia per altri versi ampiamente concessa all'articolo 2, sancisce di fatto un principio di sovranità limitata per gli atenei. Egli ribadisce quindi una ferma e attonita contrarietà all'articolo in questione, che pare introdurre nell'ordinamento l'istituto dei campi di rieducazione accademici.

Il senatore LORENZI condivide una valutazione positiva del servizio svolto presso università diverse. Tuttavia esso poteva essere considerato in termini positivi, quale titolo ai fini della valutazione comparativa, anzichè come requisito essenziale. In vista di elaborare un emendamento in tal senso per l'Assemblea, egli dichiara pertanto la propria astensione sull'articolo 5 nella sua attuale formulazione.

Dopo un intervento del sottosegretario GUERZONI (che ricorda come l'articolo 5 sancisca legislativamente un criterio che i membri di tutte le commissioni giudicatrici hanno sempre considerato valido e che comunque finora non sono state proposte modalità alternative di incentivazione della mobilità) e previa dichiarazione di astensione del senatore LOMBARDI SATRIANI, è posto infine ai voti e accolto l'articolo 5 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale. In primo luogo, si propone la soppressione completa dell'articolo (emendamento 6.1), al fine di eliminare la fase concorsuale nazionale e restituire ai concorsi quell'elasticità che solo la fase locale può assicurare. Il senatore Campus richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla complessità della procedura delineata all'articolo 6 il cui completamento, oltre a preannunciarsi come estremamente lungo e costoso, non pare neanche certo, in considerazione delle difficoltà che inevitabilmente si incontrerebbero nella composizione delle commissioni. L'elevato numero di settori scientifico-disciplinari, e la presenza tra questi di numerosi settori cui afferiscono pochissimi docenti, farà infatti sì che sarà necessario integrare spesso le commissioni con professori di settori affini, riducendo così in misura considerevole le garanzie di valutazione scientifica. Non solo, ma è assai probabile che si incontreranno forti resistenze da parte dei professori di settori scientifico-disciplinari affini a partecipare a dette commissioni, dal momento che ciò comporterebbe una rinuncia a prendere parte alle commissioni specifiche dei rispettivi settori. Tutto ciò considerato, è evidente – prosegue l'oratore – che l'articolo 6 individua procedure così complesse da rendere legittimo il dubbio che esse giungano mai a compimento, il che è particolarmente grave se si pone mente al fatto che l'età media dei professori associati supera ormai già i 60 anni. L'università ha dunque bisogno di procedure snelle, rapide e trasparenti, con inoppugnabili garanzie di qualificazione scientifica, quali solo la fase locale può assicurare.

Dopo un breve intervento del sottosegretario GUERZONI (che osserva come nulla impedisca in futuro una modifica dell'attuale configurazione dei settori scientifico-disciplinari), il senatore CAMPUS riprende l'illustrazione dei propri emendamenti, rilevando come nel caso di uno sfoltimento dei settori scientifico-disciplinari vi sarebbe tuttavia il rischio di una riduzione della capacità di valutazione specifica.

In subordine alla soppressione totale dell'articolo, il Gruppo di Alleanza Nazionale propone peraltro alcune modifiche specifiche, volte comunque a migliorare il testo qualora la Commissione opti per il suo mantenimento. In particolare, si propone un comma aggiuntivo volto ad agevolare (anzichè imporre, come è stato fatto con l'articolo 5) la mobilità, facendo leva sulla ripartizione del fondo di riequilibrio (emendamento 6.8). Inoltre, si suggerisce di prevedere una cadenza regolare per i concorsi (emendamento 6.13), di chiarire le modalità di formazione delle commissioni (emendamento 6.19) e di limitare l'obbligo di spedizione ad un numero massimo di pubblicazioni scientifiche (emendamento 6.41). Altri due emendamenti sono di carattere lessicale (6.29 e 6.45). Un ultimo emendamento (6.50) è infine volto ad equiparare l'esercizio di otto anni di servizio continuativo nel ruolo di professore associato al conseguimento dell'abilitazione scientifica, ai fini della ammissione alle valutazioni comparative in sede locale per la prima fascia. Ciò, al fine di conferire il giusto riconoscimento a coloro che hanno trascorso buona parte della propria vita professionale nelle università, evi-

tando che essi si debbano sottoporre ad un giudizio massificante e dequalificante come quello per ottenere l'abilitazione che comunque, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, non sarà negata ad alcun candidato. Nè d'altra parte si tratta di alcun modo di un inquadramento *ope legis*, dal momento che tali candidati dovrebbero comunque giustamente sottoporsi alla valutazione comparativa in sede locale, che rappresenta comunque l'unico momento veramente selettivo dell'intera procedura di concorso. Analoghe considerazioni valgono per il parallelo emendamento 6.51, concernente i ricercatori.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha espresso l'avviso favorevole del Governo a procedure che incentivano la mobilità attraverso una diversa ripartizione del fondo di riequilibrio, quali quelle individuate nell'emendamento 6.8 (precisando tuttavia che la normativa vigente attribuisce ad un decreto annuale del Ministro la definizione dei parametri di ripartizione e che il Governo in carica si sta già adoperando in questo senso in vista del riparto per il 1997), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

64ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA MULTIMEDIALITÀ NELLA SCUOLA ITALIANA
(A007 000, C07ª, 0030ª)

Il ministro BERLINGUER informa di aver trasmesso alla Presidenza della Commissione un documento cui attribuisce grande rilievo, recante il programma di sviluppo della multimedialità nella scuola italiana, e per la discussione del quale auspica sia possibile rinvenire uno spazio adeguato nell'ambito dei lavori della Commissione. La manovra finanziaria recentemente approvata consente infatti di destinare congrue somme per particolari attività della scuola, tra cui riveste sicuramente

grande importanza lo sviluppo della multimedialità. Si tratta, in sostanza, di accompagnare al tradizionale studio sui libri quello su sussidi didattici basati appunto sulla multimedialità che, pur senza porsi in alcun modo in sostituzione dei libri, rappresentano comunque strumenti di lavoro indispensabili per le nuove generazioni. Ciò consentirà altresì un arricchimento della professionalità dei docenti per i quali è prevista l'installazione di apposite stazioni di lavoro da collocarsi nelle sale professori. Alla conclusione del programma, la cui durata prevista è quadriennale, si ipotizza la dotazione di una media di dieci stazioni di lavoro per scuola, con l'individuazione di programmi mirati e la possibilità di finanziamenti aggiuntivi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1033) *Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali*

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per il trasferimento alla sede deliberante di tale disegno di legge. Propone pertanto che la Commissione dia per acquisite le fasi procedurali fin qui svolte e che riprenda l'esame del disegno di legge, nel testo già approvato in sede referente, quando lo deciderà l'Ufficio di Presidenza.

Convieni la Commissione.

La discussione è pertanto rinviata.

(1031) *Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(875) *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE comunica che per tale disegno di legge il Gruppo Alleanza Nazionale ha manifestato l'intenzione di presentare alcuni emendamenti. Egli prospetta perciò l'opportunità di riaprire il termine per gli emendamenti (originariamente scaduto il 18 novembre scorso) e di fissarlo a venerdì prossimo alle ore 13.00.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1032) *Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(53) *BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE propone di riaprire anche in questo caso il termine per gli emendamenti e di fissarlo a venerdì alle ore 13.00.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 6.5, volto a denominare l'abilitazione alla docenza universitaria non già «scientifica» bensì «accademica», secondo una dizione ben più congrua e rigorosa rispetto a quella proposta dal relatore, e ciò sulla base di una diversa prospettiva, conoscitiva e di metodo, prima ancora che lessicale. Sull'abuso del termine «scientifico» egli ha peraltro investito anche il Consiglio d'Europa, attraverso la presentazione di un'interrogazione, trovando già, per le vie informali, una prima conferma alle proprie perplessità. Egli illustra quindi gli emendamenti 6.6 e 6.10 che, introducendo la figura del docente unico e, conseguentemente, quella dell'abilitazione unica, intendono proporre una soluzione ad un problema logistico di immense proporzioni quale quello che si porrà quando occorrerà dare l'avvio alla fase nazionale di abilitazione alla docenza universitaria. Le procedure individuate dal testo in esame non offrono infatti sufficienti garanzie sotto il profilo della selezione e della serietà della valutazione. Meglio sarebbe pertanto elaborare un percorso universitario parallelo che, anche attraverso la previsione di *master*, consenta la formazione di una docenza più preparata e più prestigiosa. Dopo aver illustrato sinteticamente gli emendamenti 6.11, 6.12 e 6.24, egli si sofferma quindi sul 6.36 e sul 6.42, rispettivamente volti a sopprimere dal testo statuizioni eccessivamente specifiche, limitative delle libertà individuali e certamente non funzionali ad un testo che, per altri versi, avrebbe la pretesa di semplificare e accelerare le procedure di reclutamento. Dopo aver illustrato anche l'emendamento 6.47, esprimendo l'avviso che l'abilitazione alla docenza universitaria non dovrebbe essere soggetta a decadenza, il senatore Lorenzi conclude auspicando che gli scienziati italiani non siano co-

stretti a diventare dei tecnici al servizio dei cultori della politica, in posizione subordinata rispetto a questi ultimi, ma siano messi nella possibilità di rappresentare la cultura italiana in misura pariordinata rispetto agli altri.

Il senatore MELUZZI illustra gli emendamenti 6.4, 6.7 (sul quale prende atto della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio, pur evidenziando che il blocco del *turn over* dei professori universitari ha provocato gravi disfunzioni nella ricerca e nella didattica) e 6.18 (al quale dichiara di aggiungere la propria firma). Egli illustra poi l'emendamento 6.23, volto a sostituire il criterio della elezione dei membri delle commissioni di abilitazione con quello del sorteggio che, a suo giudizio, offre maggiori garanzie rispetto ai fenomeni di patteggiamento e mercimonio che spesso caratterizzano i meccanismi elettivi. Dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.25, conclude illustrando il 6.35, volto a conferire adeguato riconoscimento alle attività assistenziali eventualmente svolte dai candidati. Ciò, al fine di non discriminare un personale estremamente qualificato, che spesso svolge funzioni analoghe al personale di derivazione universitaria, pur nell'ambito di una carriera professionale indubbiamente anomala.

Il senatore PERA illustra i suoi emendamenti, che hanno tutti carattere tecnico, al fine di migliorare un testo del quale egli accetta l'impianto. Il 6.14 prevede che le commissioni di abilitazione siano composte esclusivamente da professori ordinari, vuoi per una questione di responsabilità, vuoi per evitare gli effetti perversi derivanti dalla compresenza di ordinari ed associati nelle commissioni giudicatrici. Il 6.17 fissa a due anni la durata in carica delle commissioni di abilitazione. In subordine al 6.14, il 6.20 prevede una composizione articolata delle commissioni, mentre il 6.21 riduce, in via ulteriormente subordinata, il numero minimo di componenti di tali commissioni, alla luce dell'esistenza di raggruppamenti disciplinari composti di pochissimi membri. Il 6.26 prevede la preferenza unica per l'elezione dei componenti delle commissioni, mentre il 6.32 rende obbligatoria l'articolazione dei loro lavori in sessioni di durata massima annuale. Il 6.34 migliora formalmente un testo troppo pesante; il 6.37 intende sopprimere la lettera *h*), a suo avviso in parte pleonastica (rispetto a quanto già previsto dalla lettera *g*) e in parte pericolosa, per il rischio che il Ministero possa disegnare, nei decreti attuativi, requisiti scientifici e professionali ritagliati *ad personam*. In subordine, propone di sopprimere la parola «minimi» per ragioni di pulizia testuale (6.40). Infine, il 6.44 intende dare attuazione ad un orientamento che era parso ampiamente condiviso in seno al Comitato ristretto.

Il senatore MASULLO illustra l'emendamento 6.52, ricordando in primo luogo l'esigenza di definire regole e limiti a un duplice livello: a livello legislativo nei confronti dei decreti attuativi di spettanza ministeriale e a livello di tali decreti nei confronti dell'autonomia degli atenei. Occorre infatti evitare che l'autonomia decisionale conferita agli atenei comprometta la equivalenza a livello nazionale fra le figure dei vincitori di concorso. Circa la composizione delle commissioni di abilitazione, il

Comitato ristretto era orientato a prevedere la più ampia possibile, compatibilmente con la pratica funzionalità di tali organi. In via di principio, egli sarebbe quindi favorevole alla soluzione indicata dal senatore Milio (emendamento 6.15) ma, nella consapevolezza della sua impraticabilità, intende favorire almeno la più ampia rappresentanza della comunità scientifica in seno alla commissione: questa, pertanto, dovrebbe essere costituita da un numero di membri proporzionale agli appartenenti al raggruppamento.

Passando al 6.53, ricorda l'approfondito dibattito svoltosi fin dalla scorsa legislatura sul riferimento ai requisiti scientifici e professionali, la cui conclusione fu nel senso di dover fare riferimento alla sola qualificazione scientifica, pena la riduzione del concorso di sede a mero doppione della selezione nazionale. Per tali ragioni -conclude - propone di modificare la lettera *h*) del comma 2.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.9, 6.15, 6.30, 6.31, 6.33, 6.38, 6.43 e 6.48.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 6.39, richiamandosi alle argomentazioni svolte dal senatore Masullo sul 6.53.

La senatrice BUCCIARELLI fa propri gli emendamenti 6.22, 6.27, 6.28, 6.46 e 6.49 del senatore Passigli, al solo fine di consentirne la votazione.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 6.16.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il RELATORE esprime il proprio parere, ispirato al criterio di difendere l'impianto del testo, accogliendo quelle proposte che ne migliorano l'efficacia. Dichiaro quindi di essere contrario agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7; favorevole all'emendamento 6.8; contrario al 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 (del quale comprende le ragioni, ma non condivide la sottovalutazione del ruolo di associato), 6.15 e 6.16; favorevole al 6.17 a condizione che la durata ivi prevista divenga triennale; contrario al 6.18 e 6.19 e favorevole al 6.52. È poi contrario al 6.20 perchè irrigidisce eccessivamente il meccanismo e favorevole al 6.21 (identico al 6.22). Si dice poi contrario al 6.23, perplesso e in definitiva contrario al 6.24, contrario al 6.25 e favorevole al 6.26, purchè venga modificato nel senso di introdurre un sistema di voto limitato con un numero di preferenze proporzionale al numero di commissari da eleggere. Occorre infatti evitare i pericoli insiti nei corpi elettorali molto piccoli. Esprime quindi parere contrario sul 6.27, favorevole sul 6.28, nuovamente contrario sul 6.29, il 6.30 e il 6.31, favorevole sul 6.32, contrario sul 6.33, mentre sul 6.34 si dice perplesso, ma in definitiva favorevole. Si dice poi contrario al 6.35, 6.36, 6.37 e 6.38, favorevole al 6.39 e al 6.40, contrario al 6.41, al 6.42 e al 6.43, favorevole al 6.44 se il limite ivi previsto viene portato a tre volte in analogia ad altri concorsi nel pubblico impiego ed infine contrario a tutti i restanti emendamenti ad eccezione del 6.49, al quale è favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI dichiara di concordare con il relatore a nome del Governo, con talune precisazioni. Sull'emendamento 6.8, del quale condivide le finalità richiamandosi alle proprie dichiarazioni rese nella seduta antimeridiana, invita il presentatore ad elaborarne una stesura conforme ai principi di autonomia finanziaria contenuti nella legge n. 537 del 1993 o a trasformarlo in ordine del giorno. Sul 6.52, avverte che il CUN ha rivolto un pressante appello ad evitare eccessive rigidità nella disciplina legislativa dei concorsi, che comporterebbero gravissimi problemi di attuazione. Su tale emendamento, quindi, il parere sarebbe favorevole a condizione che fosse eliminato il rigido vincolo di proporzionalità (di ardua attuazione, oltretutto, stante l'esistenza di raggruppamenti concorsuali con centinaia di membri da una parte e con meno di dieci membri dall'altra). Analoghe considerazioni valgono per il 6.26, cui il Governo potrebbe essere favorevole solo se si limitasse ad affermare il principio del voto limitato. Sul 6.44, il Governo concorda con l'affermazione di principio, ma giudica non condivisibile dal punto di vista scientifico l'imposizione di un vincolo puramente numerico.

Il senatore MASULLO interviene nuovamente per sottolineare un punto non rilevato nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE avverte che occorre rinviare il seguito dell'esame per l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore MASULLO riprende segnalando brevemente l'opportunità di precisare, al comma 2, lettera *i*), che la maggioranza ivi prevista non deve essere inferiore ai due terzi.

Il MINISTRO esprime l'auspicio di una concentrazione dei lavori della Commissione per concludere rapidamente l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

Art. 5.

Al comma 1, premettere le parole: «Fermo restando il requisito dell'abilitazione di cui all'articolo 6.».

5.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «e i ricercatori universitari», inserire le altre: «e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.».

5.20

IL RELATORE

In subordine all'emendamento 5.5, al comma 1, dopo la parola: «procedure» inserire le seguenti: «di trasferimento o».

5.7

PERA

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «, nei dodici anni precedenti.».

5.8

PASSIGLI, CAMPUS

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «, nei nove anni precedenti.».

5.9

PASSIGLI, CAMPUS

Al comma 1, sopprimere le parole: «o a contratto».

5.10

PASSIGLI, CAMPUS

In subordine all'emendamento 5.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dalle norme di cui al comma 1 è escluso il personale in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.12 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 5.5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a coloro che entrano in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

5.13 PERA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Nella rubrica, sostituire la parola «scientifica» con la seguente «accademica».

6.2 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

6.3 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

6.4 MANIS, MELUZZI

Al comma 1, sostituire le parole «abilitazione scientifica» con le altre «abilitazione accademica unica».

6.5 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole «professore ordinario ed associato» con le seguenti «professore ordinario e/o associato».

6.6

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono esentati dalla prova di abilitazione alla prima fascia i professori di seconda fascia con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia superiore. Sono esentati dalla prova di abilitazione alla seconda fascia i ricercatori con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia di professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori. I laureati tecnici, dopo nove anni di permanenza nel ruolo, a domanda, vengono inquadrati nel ruolo dei ricercatori».

6.7

MANIS, MELUZZI

5ª Commissione: parere contrario ex art. 81 Cost.

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con analogo strumento il Ministro dovrà definire le norme di ripartizione del fondo di riequilibrio sui piani triennali delle università, tenuto conto di adeguate misure di incentivazione per la copertura dei ruoli attraverso le procedure di trasferimento».

6.8

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola «distintamente».

6.9

MILIO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «distintamente» con la seguente «indistintamente».

6.10

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «professore ordinario ed associato» con le seguenti «professore ordinario e/o associato».

6.11

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali procedure non si applicano ai professori universitari in ruolo al momento dell'entrata in vigore delle nuove modalità di reclutamento».

6.12

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera a), inserire alla fine della lettera le seguenti parole: «, che comunque non possono essere distanziate oltre i tre anni per ognuna delle due fasce e per ciascun settore scientifico-disciplinare;».

6.13

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la composizione delle commissioni di abilitazione che, per tutte le fasce di concorso, debbono essere formate esclusivamente da professori ordinari di ruolo;».

6.14

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le modalità per la formazione delle commissioni. Le commissioni devono essere composte, nelle abilitazioni per professore ordinario, da tutti i professori ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare di pertinenza e, nelle abilitazioni per professore associato, da tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, del settore scientifico-disciplinare di appartenenza;».

6.15

MILIO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione e la loro durata in carica, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni sono composte da cinque membri, eletti fra i componenti degli specifici settori scientifico-disciplinari e non rieleleggibili;».

6.16

TOMASSINI

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «e la loro durata in carica» con le seguenti «di durata biennale».

6.17

PERA

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «i requisiti scientifici dei commissari e» e dopo le parole: «dei commissari» aggiungere la seguente: «stessi».

6.18

MANIS

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le commissioni devono essere composte da sette professori ordinari per l'abilitazione alla prima fascia e da quattro professori ordinari e tre professori associati per l'abilitazione alla seconda fascia, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili».

6.19

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni devono comunque essere composte» inserire le seguenti: «, proporzionalmente all'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato,».

6.52

MASULLO

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «non meno di sette e non più di quindici membri» con le seguenti «da cinque professori ordinari, per l'abilitazione a professore ordinario, e da tre professori ordinari e due professori associati per l'abilitazione a professore associato».

6.20

PERA

In subordine all'emendamento 6.20, al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente «cinque».

6.21

PERA

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente «cinque».

6.22

PASSIGLI

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «eletti» con la seguente: «sorteggiati».

6.23

MANIS, MELUZZI

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole «comunità scientifica» con le seguenti «comunità accademica».

6.24

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi: «Per l'abilitazione a professore di prima fascia il sorteggio avviene fra tutti i professori di prima fascia del medesimo raggruppamento scientifico-disciplinare. Per l'abilitazione a professore di seconda fascia il sorteggio avviene fra tutti i professori di ruolo del medesimo raggruppamento scientifico-disciplinare;».

6.25

MANIS, MELUZZI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere l'espressione di non più di un voto di preferenza da parte degli aventi diritto».

6.26

PERA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il numero massimo di abilitazioni che possono essere conferite da ciascuna commissione di abilitazione, in relazione anche alle esigenze di copertura di posti di professore ordinario e associato comunicate dai singoli atenei;».

6.27

PASSIGLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «candidato in», inserire la seguente: «altre».

6.28

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «uno degli organi collegiali» con le altre: «una delle commissioni».

6.29

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le forme di pubblicità dei giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;».

6.30

MILIO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione;».

6.31

MILIO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole «l'eventuale articolazione in sessioni» con le seguenti «l'articolazione in sessioni al massimo annuali».

6.32

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) i criteri generali in base ai quali i commissari sono tenuti ad operare e le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;».

6.33

MILIO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «le modalità» sino alla fine della lettera con le seguenti «i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli».

6.34

PERA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «dei titoli» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e valutazione in misura paritetica dei titoli scientifici e didattici, con valutazione addizionale di eventuali attività istituzionali svolte in ambito accademico, nonché di eventuali attività assistenziali;».

6.35

MANIS, MELUZZI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.36

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.37

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i criteri per l'eventuale utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;».

6.38

MILIO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «i requisiti scientifici e professionali» con le seguenti: «i requisiti di professionalità scientifica indispensabili».

6.53

MASULLO

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e professionali».

6.39

RESCAGLIO

In subordine all'emendamento 6.37, al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «minimi».

6.40

PERA

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera h), inserire alla fine le seguenti parole: «ed il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, che non dovrà comunque essere superiore a 10;».

6.41

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

6.42

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la partecipazione dei candidati ai giudizi di abilitazione per un solo settore scientifico-disciplinare;».

6.43

MILIO

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: «in un periodo di tempo determinato» sino alla fine della lettera con le seguenti «. Il candidato non può comunque partecipare alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica se è stato dichiarato non idoneo per due volte per qualunque settore scientifico-disciplinare e per il medesimo livello;».

6.44

PERA

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera l), dopo le parole: «settore scientifico-disciplinare», inserire l'altra: «non».

6.45

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso un candidato può presentare una sola domanda in ciascuna tornata di abilitazione».

6.46

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

6.47

LORENZI, BRIGNONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'abilitazione non è soggetta a decadenza».

6.48

MILIO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi 30 giorni» con le seguenti: «Decorsi 60 giorni».

6.49

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 2, hanno valore di abilitazione scientifica, per la fascia dei professori ordinari, otto anni di servizio continuativi nel ruolo di professore associato nello stesso settore scientifico-disciplinare».

6.50

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 2, hanno valore di abilitazione scientifica, per la fascia di professore associato, sei anni di servizio continuativi nel ruolo di ricercatore confermato».

6.51

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

64ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C08ª, 0005°)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per quanto concerne le comunicazioni del ministro Costa.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi del dicastero**

(R046 003, C08ª, 0005°)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il ministro COSTA, il quale sottolinea preliminarmente che il suo lavoro si pone in continuità con quello del suo predecessore, nonché con le priorità originariamente illustrate dal Presidente del Consiglio. Fermo restando ciò, si impone oggi qualche aggiornamento per le novità che sono intercorse nel quadro complessivo a partire dalla scorsa estate. In particolare, l'Esecutivo ha accelerato la propria azione sul versante della integrazione europea ed inoltre l'imminente completamento dell'*iter* di approvazione dei cosiddetti decreti Bassanini sugli enti locali

ha diretti effetti sull'attività del suo dicastero. Non va poi dimenticato che il comparto dei lavori pubblici ha ormai da tempo talune importanti emergenze con i quali dover fare i conti: si tratta soprattutto della questione morale, nonchè di quella culturale, finanziaria ed economica. Infine, occorre ormai senza indugio provvedere ad una redistribuzione dei poteri a vantaggio delle autonomie locali.

L'accelerazione compiuta dal Governo sul versante della integrazione europea ha un immediato riflesso sui lavori pubblici perchè impone improrogabilmente di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese. Non è una novità, infatti, che la nostra qualità infrastrutturale sia al di sotto della media europea. A tale riguardo ha avviato una riflessione congiuntamente con il Ministro dei trasporti ed intende tenere costantemente informato il Parlamento.

L'approvazione ormai prossima dei decreti sullo snellimento predisposti dal ministro Bassanini comporterà nel contempo una azione di adeguamento volta a favorire il decentramento dei poteri decisionali nella direzione delle opere pubbliche. Nel contempo, l'emergenza morale impone di prestare particolare attenzione ai comportamenti di tutti gli operatori e di ridare efficienza alle pubbliche amministrazioni accentuando gli elementi di controllo (a tale riguardo avverte che è sua intenzione rendere al più presto operativi taluni strumenti già previsti dalla «legge Merloni», quali l'ispettorato tecnico e l'Osservatorio sulle opere pubbliche). Occorrerà poi senza indugio superare lo stato di emergenza normativa, uscendo dall'incertezza: in primo luogo si impone di dare finalmente applicazione alla «legge Merloni». In proposito, è sua intenzione presentare in Parlamento entro poche settimane un disegno di legge volto a definire taluni interventi normativi di dettaglio, con particolare riguardo ai settori esclusi, all'Albo nazionale dei costruttori, al tema della programmazione triennale, della progettazione e degli arbitrati che devono essere resi il più possibile trasparenti. Contemporaneamente, è ormai pronto il regolamento di esecuzione che, ove il disegno di legge in questione dovesse incontrare difficoltà nel suo *iter* parlamentare, sarebbe comunque emanato senza ulteriori ritardi.

Il ministro Costa si sofferma poi sulla necessità di rivedere profondamente la cultura della progettazione nelle opere pubbliche, il cui cattivo funzionamento è la causa principale del malessere del settore. In tale quadro sarà opportuno recuperare uno stretto rapporto con il Ministero dell'ambiente e con quello per i beni culturali.

Infine, fa presente che l'emergenza finanziaria - che pure esiste - non è l'aspetto più preoccupante di tutta la crisi del settore: talvolta, infatti, le risorse ci sono ma non vengono spese a causa del rapporto perverso che si è negli anni instaurato tra il progetto ed il finanziamento. Questo tipo di cultura deve essere superata con un intervento forte in sede centrale volto a favorire il prefinanziamento dei progetti delle amministrazioni locali nonchè l'accesso al fondo rotativo. Su tale versante si sta già impegnando, anche perchè nella scelta delle opere da riavviare non ci si deve attenere esclusivamente al criterio della cantierabilità, bensì guardare a quello delle effettive priorità.

Sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici si apre un dibattito.

Il senatore TERRACINI si dichiara deluso dall'intervento del Ministro che si è svolto su enunciazioni di carattere generale senza entrare nello specifico di alcuni grandi problemi che toccano il dicastero dei lavori pubblici. La situazione di questa struttura è infatti assai grave da molto tempo e altri Ministri nel passato ne hanno denunciato la scarsa funzionalità. Chiede pertanto che cosa intenda fare il Ministro per porre soluzione a questo problema. Chiede inoltre quali siano le linee che si intendono seguire in relazione al disegno di legge n. 1275 per quanto attiene al finanziamento di opere pubbliche da parte di imprenditori privati, presentato dal ministro Di Pietro, sul quale sono già iniziati i lavori della Commissione.

Il senatore ERROI esprime anzitutto il disagio degli imprenditori edili che ormai da molti anni sono costretti a lavorare in un clima di sospetto come se fossero gli unici soggetti responsabili del periodo di Tangentopoli. La mancanza di certezza normativa nel settore delle opere pubbliche e il clima sopra ricordato sono responsabili del fallimento di moltissime imprese e della grave disoccupazione che si è conseguentemente determinata. Ritiene pertanto che sarebbe necessario da parte di tutte le forze politiche chiarire che cosa si debba intendere per trasparenza e procedere alla determinazione di un quadro normativo che permetta la ripresa dei lavori nel settore delle opere pubbliche e degli appalti. Prima di procedere a quest'ultima riforma sarebbe inoltre opportuno sentire anche l'opinione e le indicazioni degli operatori di questo settore. Sottolinea quindi l'esigenza che il Ministero dei lavori pubblici proceda ad innovazioni infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno, se davvero il Governo ha interesse ad entrare nell'Europa unita. Annuncia quindi che il suo Gruppo ha elaborato un disegno di legge in materia di *project financing* in quanto quello presentato dal predecessore del Ministro appare insufficiente sotto molteplici aspetti. Invita infine il Ministro a rivedere la normativa in materia di appalti che attualmente prevede un progetto preliminare ed un progetto esecutivo: tale procedura infatti appare piuttosto discutibile sotto numerosi aspetti.

Il senatore LAURO chiede se la materia relativa all'istituzione di un osservatorio ed un ispettorato dei lavori pubblici non sia una di quelle che devono essere coinvolte nel progetto di decentramento elaborato dal Governo. Chiede altresì in che modo il Governo intenda intervenire in tempi ragionevoli per sanare il fenomeno delle offerte anomale relativamente alla disciplina degli appalti, la cui modifica si renderebbe peraltro necessaria anche al fine di una ripresa dei lavori pubblici e quindi del settore occupazionale. Chiede inoltre di sapere se si procederà ad un trasferimento dell'ANAS alle Regioni e quali siano i programmi del Ministero dei lavori pubblici in relazione all'avvio di opere pubbliche nei porti e negli aeroporti per la parte che ad esso compete.

Il senatore SARTO dichiara di apprezzare la necessità sottolineata dal Ministro di una profonda innovazione nell'approccio relativo alla gestione complessiva del dicastero dei lavori pubblici. In particolare, ritiene sia necessario intervenire per ridare una capacità di progettazione che negli anni è andata diminuendo soprattutto sul piano della pro-

grammazione e della scelta delle priorità nei progetti. Il piano della progettazione tecnica è infatti di buon livello. L'ingresso in Europa rende necessario il recupero di questa capacità e a tal fine è opportuno un arricchimento delle professionalità tecniche presenti nel Ministero dei lavori pubblici per incentivare le possibilità di operare scelte sulle priorità infrastrutturali. Sempre nella stessa ottica è quanto mai auspicabile uno stretto coordinamento tra tale dicastero, quello dei trasporti e quello dell'ambiente. In relazione alla questione delle opere pubbliche finanziate da imprenditori privati chiede poi di sapere quali siano gli orientamenti del Governo soprattutto per l'introduzione di maggiori garanzie della parte pubblica rispetto a quelle previste nel disegno di legge n. 1275. Sulle concessioni autostradali vorrebbe conoscere le linee programmatiche del Governo per sanare le distorsioni di cui ha finora sofferto il sistema e per aprire anche questo settore alla concorrenza. Infine, relativamente alla riforma urbanistica, ritiene opportuno un provvedimento capace di rendere equilibrato il rapporto tra le opere di edilizia pubblica e privata. Per far ciò sarebbe a suo avviso necessaria l'elaborazione di un testo unico che riordini interamente la materia dispersa, allo stato attuale, in un numero estremamente elevato di provvedimenti legislativi.

Interviene infine il senatore VERALDI che, dichiarando di condividere pienamente la relazione del Ministro, chiede se non sia opportuno rendere operante in tutte le regioni l'adozione di un osservatorio sulle opere pubbliche con il compito di monitorare la situazione di tutti gli appalti che prevedano contributi regionali. Tale esperienza, già fatta dalla regione Calabria, ha infatti dato ottimi risultati. Chiede quindi informazioni sulla situazione dell'ANAS e sulla riclassificazione delle strade e quali siano gli interventi previsti per il miglioramento del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria.

Il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata giovedì 6 febbraio 1997 alle ore 15 per il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

55ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari*

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il Presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente che nella precedente seduta era iniziata la discussione generale; ricorda altresì il tenore del parere contrario reso dalla 1ª Commissione e chiede se ci sono altri interventi in discussione generale.

Dopo un intervento del senatore CUSIMANO il quale chiede se la sede deliberante sia stata accettata dalla Commissione, il PRESIDENTE precisa che, essendo pervenuta la assegnazione in sede deliberante, la Commissione sta procedendo alla discussione in tale sede; ricorda altresì che, in relazione ad una osservazione svolta dal senatore Reccia sulla opportunità di proseguire l'esame in sede referente, aveva precisato che, in tale caso, occorre procedere a norma dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, formalizzando l'eventuale richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore CUSIMANO dichiara che il suo Gruppo si riserva di valutare l'opportunità di richiedere eventualmente il trasferimento alla sede referente, ai sensi della citata disposizione regolamentare.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BORRONI, rinunciando alla replica, formalizza la presentazione di quattro emendamenti che dà per illustrati.

Il relatore PETTINATO, rinunciando alla replica, si riserva di valutare le proposte emendative testè presentate dal Rappresentante del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE (che informa che gli emendamenti testè presentati sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 16 di Giovedì 6 febbraio il termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1863**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «comma 2» con le altre: «comma 1».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola l'obbligo della identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di bovini adulti macellati, o

utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.».

3.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

3.2

IL GOVERNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

80ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE REFERENTE***(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale****(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio 1997.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella precedente seduta il ministro Treu, costretto ad allontanarsi al termine della sua esposizione a causa di improrogabili impegni presso l'altro ramo del Parlamento, si era riservato però di tornare oggi in Commissione per rispondere alle eventuali domande e richieste di chiarimento dei senatori. Ringrazia quindi il Ministro del lavoro per la sua disponibilità e dà la parola ai senatori che la chiedono.

Il senatore Michele DE LUCA chiede chiarimenti sulla misura dell'incremento dell'occupazione che si prevede possa derivare dall'applicazione delle misure recate dal disegno di legge n. 1918. Tale provvedimento si fonda essenzialmente sul concetto di flessibilità normata e, a tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire se le misure di flessibilità che intende introdurre, con il provvedimento all'esame o con altri eventuali provvedimenti ancora da definire, sono quelle che risultano dall'Accordo sul lavoro del settembre 1996 o se ci si deve aspettare altre misure di flessibilità in uscita, cioè volte a modificare la disciplina dei licenziamenti. Chiede infine chiarimenti sulle misure che il Governo intende adottare in direzione di una politica degli incentivi allo sviluppo

mirata e non indiscriminata e, in particolare, sugli incentivi previsti per i settori con maggiori capacità di assorbimento di manodopera.

Il senatore TAPPARO chiede in quale misura il Ministero del lavoro intende impegnarsi per ridurre al minimo i processi di espulsione di lavoratori posti in essere nell'ambito di processi di ristrutturazione intrapresi da aziende che non intendono utilizzare gli strumenti oggi disponibili - quali i contratti di solidarietà o l'introduzione di forme di lavoro a tempo parziale - per assicurare il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, osserva che l'Italia rischia di trovarsi in forte ritardo rispetto ad altri *partners* europei, come la Francia, nella predisposizione di provvedimenti volti ad incentivare la rimodulazione e la riduzione degli orari al fine di creare nuova occupazione e di difendere quella esistente.

Dopo aver ricordato che l'efficacia di provvedimenti finalizzati a creare nuovi posti di lavoro - quale ad esempio quello, recente, relativo al prestito d'onore per giovani imprenditori - può essere valutata congruamente non certo sulla base delle domande di finanziamento presentate, bensì solo dopo alcuni anni, sulla base del numero delle imprese avviate con successo, il senatore Tapparo rileva che l'obiettivo dell'aumento dell'occupazione può essere conseguito non soltanto attraverso l'adozione di idonee politiche del lavoro, ma anche attraverso coraggiose politiche industriali, finalizzate a rafforzare i settori strategici anche attraverso un uso accorto della domanda pubblica, compatibile con i vincoli posti in sede comunitaria.

Il senatore MANZI chiede di conoscere l'orientamento del Governo per quanto riguarda la convocazione della Conferenza nazionale sull'occupazione annunciata subito dopo la stipula dell'Accordo del settembre 1996 e poi rinviata *sine die*. Ritiene poi utile conoscere gli orientamenti del Governo per quanto riguarda l'adozione del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria sulla riduzione dell'orario di lavoro legale.

Il senatore CORTELLONI chiede di sapere quale ruolo il Governo attribuisce ad una politica di sviluppo delle imprese in relazione agli obiettivi di crescita dei livelli occupazionali. Dopo aver osservato che l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali induce una forte tendenza all'irrigidimento del mercato del lavoro, richiama l'attenzione sulla necessità di una ulteriore ritirata della presenza pubblica nel sistema economico e produttivo, e di misure idonee ad assicurare il finanziamento di nuovi posti di lavoro attraverso una rivitalizzazione dell'economia di mercato.

Il senatore MULAS chiede al Ministro di chiarire quali risultati in termini di aumento dei posti di lavoro egli ritiene possibile conseguire nelle zone a basso tasso di industrializzazione, attraverso l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge n. 1918. Esprime poi perplessità sulla parte di tale provvedimento relativa all'apprendistato, osservando che probabilmente sarebbe stato possibile concedere agevolazioni di carattere contributivo alle imprese a prescindere dall'ampliamento

delle possibilità di ricorrere a tale istituto. Ritiene necessario chiarire il significato del riferimento alle qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Osserva in conclusione che l'attribuzione di un ruolo assai rilevante alle organizzazioni sindacali e alla contrattazione collettiva nazionale nel disegno di legge n. 1918, rischia di dilatare in misura eccessiva i tempi di attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Secondo il senatore MONTAGNINO il problema della disoccupazione nelle aree svantaggiate non risiede tanto nella mancanza di flessibilità del mercato del lavoro quanto nella mancanza di opportunità reali di sviluppo, che possono derivare soltanto da efficaci politiche di investimento e di formazione, sulle quali chiede chiarimenti al Ministro.

Il senatore PELELLA ritiene che la ridefinizione dei contratti di apprendistato contenuta nel disegno di legge n. 1918 possa consentire il ricorso, in misura più ampia, a uno strumento a suo avviso più idoneo dei contratti di formazione lavoro ad assicurare un'equilibrata distribuzione tra attività formative e pratiche.

Il presidente SMURAGLIA chiede al Ministro di chiarire quali obiettivi il Governo intende conseguire con le disposizioni dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1918, che ridefiniscono la disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato. Chiede quindi chiarimenti su modalità e tempi di attuazione della direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, considerato che nel disegno di legge comunitaria 1995-1996 il relativo provvedimento delegato è incluso all'allegato A, ed è previsto che sia adottato nel termine di dodici mesi, senza l'indicazione di specifici criteri e principi direttivi. Ritiene inoltre opportuno precisare la natura del rapporto che si instaura attraverso i tirocini previsti dall'articolo 17 del disegno di legge n. 1918 dato che viene esplicitamente escluso in tale disposizione che si possa parlare di rapporto di lavoro.

Risponde ai quesiti postigli il ministro TREU, il quale osserva preliminarmente che è sempre molto difficile formulare proiezioni credibili in ordine alle previsioni di incremento dell'occupazione, poichè tale dato è strettamente connesso ai livelli generali di crescita, in un rapporto che è diventato sempre meno elastico, in quanto influenzato da variabili macroeconomiche non sempre controllabili quale, ad esempio, l'innovazione tecnologica. Con le misure all'esame il Governo si propone di aumentare la quantità di occupazione conseguibile dato un certo livello di crescita: ciò è possibile incrementando, ad esempio, l'investimento nei settori a più elevata intensità di lavoro e nei nuovi bacini di impiego, ferma restando la necessità di contemperare tale scelte con politiche industriali volte ad incentivare i settori tecnologicamente all'avanguardia. L'Accordo sul lavoro del settembre 1996 mira ad elevare il rapporto tra crescita ed occupazione delineato nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999, con l'obiettivo di arrivare a raddoppiare la cifra ivi indicata. Come è già stato detto, la possibilità di centrare tale obiettivo dipende dal tasso di crescita, per il quale

si fanno attualmente previsioni meno pessimistiche di quelle formulate lo scorso anno. Peraltro, anche a livello europeo, in sede di valutazione sugli effetti del mercato unico, è stato possibile constatare l'esistenza di un effetto di crescita, anche se più ridotto rispetto a quello previsto alcuni anni fa. Si può concludere, quindi, che anche se vi sono possibilità di miglioramento, è però assai difficile formulare previsioni certe.

Per quanto riguarda il tema della flessibilità, il Ministro precisa che il Governo intende attenersi rigorosamente a quanto previsto dall'Accordo del settembre 1996, senza nulla aggiungere ad esso, mentre esprime l'auspicio che, attraverso l'esercizio di una delle deleghe legislative previste dal disegno di legge di iniziativa del Governo in materia di decentramento amministrativo, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, si possa pervenire a un riordino del sistema degli incentivi, attraverso l'adozione di misure di selezione, di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, e l'indicazione di obiettivi e modalità di intervento differenziate a seconda delle aree, dei settori produttivi o dei soggetti ai quali l'incentivo medesimo è indirizzato. Rientrano in tale contesto anche gli incentivi concessi al settore automobilistico, che conserva una elevata elasticità occupazionale. La stima ufficiosa del Governo in proposito è che il sostegno assicurato a tale settore può autofinanziarsi e pertanto, considerato anche il risparmio realizzato sul versante degli ammortizzatori sociali, si può parlare di misure in linea con l'impostazione testè illustrata.

Dopo essersi soffermato sulle misure recentemente adottate a sostegno dell'artigianato e delle esportazioni, il Ministro del lavoro, pur rilevando che in alcuni settori - tra i quali anche quello automobilistico - il mantenimento dei posti di lavoro comincia a comportare costi maggiori di quelli richiesti per crearne di nuovi, rileva che il Governo è intenzionato ad impegnarsi per assicurare la continuità dell'occupazione in tutti i settori produttivi e specialmente nelle aziende o nei comparti dove si proceda ad interventi di ristrutturazione, fermo restando che vi deve essere da parte dell'impresa uno sforzo costante di aggiornamento e di riqualificazione per sostenere adeguati livelli di competitività.

Rispondendo ad altri quesiti posti, il ministro Treu sottolinea che, nell'ambito del dibattito sulla riforma dello Stato sociale, va preso in considerazione anche un intervento di riordino degli ammortizzatori sociali e si dichiara disponibile a valutare con attenzione eventuali proposte emendative che vengano avanzate in tal senso nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1918. La riduzione e la rimodulazione dell'orario di lavoro è un obiettivo importante e il fatto che si riscontra un certo ritardo dell'Italia nel procedere alla revisione della legislazione in materia deve costituire un incentivo all'adozione di adeguati interventi legislativi: non è da escludere in proposito la possibilità di introdurre modifiche al disegno di legge all'esame ove ciò si renda necessario per pervenire ad un miglior coordinamento con i provvedimenti di attuazione della direttiva comunitaria già richiamata nel dibattito. Anche per questo aspetto, il Governo è disposto a prendere in considerazione eventuali emendamenti, pur segnalando l'opportunità di non appesantire eccessivamente nei contenuti il disegno di legge n. 1918.

Il ministro Treu si sofferma quindi sul tema dei prestiti d'onore, rilevando che in effetti la valutazione sulla vitalità delle attività imprendi-

toriali attivate per tale via richiede tempi non inferiori all'anno. Nel complesso, l'esperienza maturata con la legislazione sull'imprenditoria giovanile non è negativa, dato che si registra un elevato tasso di sopravvivenza delle imprese e anche il costo dei nuovi posti di lavoro così creati, pur essendo superiore alla media, non è certo insostenibile. Per quanto riguarda la Conferenza nazionale sull'occupazione, il Presidente del Consiglio sta valutando le diverse proposte relative allo svolgimento di essa e alla eventualità di farla precedere da iniziative più mirate, per settori di intervento o per territorio, come suggeriscono alcuni. Su tale materia sono comunque in corso consultazioni con le forze politiche e le parti sociali.

Proseguendo nella sua esposizione il Ministro Treu osserva che indubbiamente vi è uno stretto legame tra la crescita del tessuto della piccola e media impresa e la creazione di nuovi posti di lavoro, e, a tale proposito, fa presente che è intenzione del Governo conseguire una riduzione del costo degli ammortizzatori sociale per liberare risorse da destinare a nuovi investimenti. A tale proposito, va rilevato che il settore pubblico ha compiuto negli ultimi anni non pochi passi indietro rispetto alla sua precedente incidenza nella vita economica - nel pubblico impiego da anni vige il blocco del *turn over* - ma non si può escludere un ruolo specifico di esso nell'area dei nuovi lavori, in particolare per quanto riguarda i settori della cura e dell'assistenza alla persona, della tutela ambientale e dei beni culturali e del *no profit*, suscettibili di produrre consistenti incrementi dell'occupazione, per i quali è auspicabile una proficua collaborazione tra pubblico e privato che, in altri paesi europei, non ha mancato di produrre buoni risultati. Tale collaborazione può produrre effetti positivi anche per quanto concerne i lavori socialmente utili e la realizzazione di opere pubbliche attraverso il sistema del *project financing*.

Sono stati posti degli interrogativi sull'articolo 17 del disegno di legge n. 1918, relativo ai tirocini formativi e di orientamento: per tale iniziative non si può parlare dell'esistenza di un rapporto di lavoro, poichè si tratta di forme di alternanza tra studio e attività pratiche, per le quali non è prevista alcuna retribuzione ma soltanto l'obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. I destinatari delle disposizioni in discussione sono, essenzialmente, studenti delle scuole medie superiori o dell'università, che dovrebbero essere impegnati in una esperienza con un valore essenzialmente formativo e di orientamento, disciplinata, nella modalità di svolgimento e nella durata, attraverso apposite convenzioni.

Il fine dell'articolo 12, sul quale ha chiesto chiarimenti il presidente Smuraglia, è essenzialmente quello di graduare la disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato, anche se in effetti permane l'esigenza di approfondire il problema delle sanzioni da irrogare nel caso del ricorso al contratto a tempo determinato al di fuori delle ipotesi consentite dalla normativa vigente: come è noto, infatti la casistica è assai complessa e fonte di un esteso contenzioso, per la difficoltà di individuare con precisione la causa del contratto.

Rispondendo a specifici quesiti ed osservazioni formulati dal senatore Mulas, il Ministro ribadisce quanto già sottolineato la volta scorsa

relativamente al fatto che un giudizio complessivo deve investire l'intero pacchetto di iniziative che il Governo ha promosso in attuazione del Patto del lavoro, e non un singolo provvedimento o peggio ancora una sua parte, e al riguardo deve far presente che l'insieme delle misure attivate o in fase di attivazione interessano potenzialmente tutti i lavoratori, e non fasce marginali del mercato del lavoro. Per quanto poi riguarda in particolare l'orario di lavoro e il *part time*, richiama l'esperienza dell'Olanda e dell'Irlanda, gli unici due paesi in cui - grazie anche alla loro dimensione demografica e alla loro omogeneità sociale - misure complesse ed innovative come la rimodulazione degli orari di lavoro e dei modelli di vita e il *part time* tradizionale o lo *short full time* (un pieno tempo breve di 30-31 ore settimanali) hanno coinvolto una percentuale considerevole, il 35 per cento, della popolazione, senza che i rispettivi Governi abbiano dovuto mobilitare finanziamenti considerevoli per conseguire il successo delle iniziative. In ordine invece alle aree di crisi, ricorda le incentivazioni fiscali e contributive per le piccole e medie imprese, nonché i patti territoriali e i contratti d'area: a quest'ultimo proposito fa presente che l'evoluzione, rispetto ad un passato anche recente, è stata radicale e che la logica degli incentivi selettivi richiede che i finanziamenti vengano assegnati soltanto sulla base di progetti chiaramente e concretamente definiti; e sempre a tale riguardo fa presente che già nella primavera scorsa egli aveva personalmente sollecitato, per quanto riguarda la regione Sardegna, la presentazione di progetti specifici per il Sassarese ed altre zone.

In merito poi alle osservazioni avanzate, anche dal senatore Pelella, sull'istituto dell'apprendistato, fa presente che l'innalzamento dell'età è stato motivato dalla volontà di cogliere tipologie diverse che differissero dall'immagine tradizionale di apprendista privo di scolarità, ed osserva anche che nel Meridione non vi è molta differenza nelle agevolazioni contributive tra il contratto di formazione lavoro e l'apprendistato, due istituti la cui unificazione è sconsigliata dalla presenza di storie e tradizioni diverse e forse di forti suscettibilità presso le parti sociali.

Convieni con il senatore Mulas sul fatto che l'espressione: «di esiguo contenuto professionale», utilizzata nell'articolo 1, comma 4, lettera a), del disegno di legge n. 1918, per identificare uno dei casi in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, non corrisponde ad una formulazione brillante, anche se già usata nell'Accordo del 23 luglio 1993: è nondimeno chiaro l'obiettivo della norma che è quello di escludere dal lavoro interinale attività di bassa qualificazione professionale; e quanto al rinvio alla contrattazione collettiva per l'individuazione dei profili professionali, operata nella stessa lettera dell'articolo 1, osserva che ciò risponde alla esigenza di delegificazione, oltre che all'esperienza di paesi stranieri, come la Francia.

In riferimento, infine, ad alcune osservazioni del senatore Montagnino, afferma che nel Sud i maggiori ostacoli allo sviluppo dell'occupazione non risiedono certamente nelle rigidità del mercato del lavoro e dei fattori produttivi, ma in fenomeni ben più tragici, e fa presente inoltre che prima di mobilitare risorse pubbliche aggiuntive nella formazione professionale, è indispensabile impiegare più e meglio i mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea: attualmente il tasso di utilizzazione del Fondo sociale europeo è purtroppo ancora esiguo, non

superando il 12 per cento, senza considerare oltretutto l'ancor più bassa capacità di spesa delle Regioni autonome. È doveroso ricordare al riguardo che il piano di rientro è già stato avviato e il ministro Ciampi ha fissato come obiettivo per la fine del corrente anno un tasso di utilizzazione di tutti i Fondi strutturali europei del 38 per cento, che corrisponde alla media europea.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il ministro Treu e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

60ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12ª, 0022º)*

Il senatore MIGNONE fa presente che su alcuni organi di stampa è stato riportato il vivo disappunto degli ordini professionali dei farmacisti circa le modalità per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle farmacie che sembrerebbero basarsi sulla predisposizione di quiz da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro della sanità. Poichè tuttavia nel decreto in questione non sono spiegate chiaramente le modalità per l'espletamento dei suddetti concorsi, sono già state preannunciate azioni per la sua invalidazione. A suo avviso è necessario che il Governo fornisca al riguardo della vicenda urgenti chiarimenti.

Il presidente CARELLA assicura il senatore Mignone che ove egli vorrà predisporre una interrogazione con risposta in Commissione, egli stesso si attiverà affinché sia messa all'ordine del giorno con carattere di priorità.

Il senatore DI ORIO sottopone all'attenzione del Presidente e dei commissari l'esigenza di incrementare le riunioni della Commissione (eventualmente prevedendo riunioni anche il martedì mattina oltrechè il giovedì pomeriggio) al fine di poter esaminare le molte problematiche sottese ai disegni di legge ad essa assegnati.

Il presidente CARELLA ritiene personalmente di poter condividere senz'altro l'esigenza prospettata dal senatore Di Orio, ed essa potrà essere soddisfatta ove anche i membri della Commissione aderiscano alla proposta.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea che il problema della funzionalità delle Commissioni è parte di una più generale tematica attinente alla riorganizzazione dei lavori parlamentari. Coglie quindi l'occasione della presenza in Commissione della senatrice Salvato, quale vice Presidente del Senato, per auspicare un suo interessamento su tale problematica, soprattutto al fine di coordinare adeguatamente i lavori delle Commissioni parlamentari con quelli dell'Assemblea, eventualmente tornando al sistema delle sessioni. A tale proposito va inoltre sottolineato che mentre per i Gruppi maggiori non si pone un problema di presenza ai lavori di diverse Commissioni contemporaneamente riunite, per i Gruppi di minore consistenza riesce assai arduo per il singolo commissario partecipare a più riunioni nelle diverse sedi.

Il presidente CARELLA, nel condividere le osservazioni dei senatori Di Orio e Roberto Napoli, fa tuttavia presente che il problema da essi sottolineato non potrà trovare adeguata soluzione se non attraverso un chiaro intervento dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, i quali nel deliberare il calendario dei lavori dell'Assemblea, condizionano gli orari di riunione delle Commissioni.

La senatrice SALVATO, rispondendo alle osservazioni dei senatori Roberto Napoli e Di Orio, fa presente che stante la notevole mole di lavoro dovuta alla decretazione d'urgenza, fino allo scorso dicembre era in qualche modo giustificabile la pressante organizzazione dei lavori parlamentari. Attualmente però, essendo venuta meno l'emergenza-decreti, si potrebbe senz'altro accedere ad una più razionale organizzazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, sul modello ad esempio della Camera dei deputati, dove le mattinate dei giorni centrali della settimana sono dedicate ai lavori delle Commissioni, mentre i pomeriggi sono riservati all'Assemblea. Del resto, la questione qui sollevata non è nuova e anche presso altre Commissioni sono state prospettate esigenze di un più razionale andamento dei lavori: tuttavia ella non può che ribadire che la decisione al riguardo spetta esclusivamente alla Conferenza dei Capigruppo e pertanto è in quella sede che dovrà essere portata e risolta la questione dell'organizzazione dei lavori parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(55) PROVERA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) NAPOLI Roberto ed altri. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) DI ORIO ed altri. - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) MARTELLI. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) SALVATO. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) BERNASCONI. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) Disegno di legge d'iniziativa popolare. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(1443) CENTARO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il Presidente avverte che si passerà alla discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto dal Comitato ristretto.

Il senatore MARTELLI, scusandosi in primo luogo per non aver potuto partecipare alla precedente seduta, dichiara di essere in completo disaccordo con il testo sottoposto all'esame della Commissione, in quanto in esso il termine «donazione», proprio dei disegni di legge presentati, viene sostituito con il termine «prelievo» con una differenza non di mera forma ma di sostanza e con uno stravolgimento totale della normativa predisposta nelle scorse legislature. A suo avviso è inaccettabile anche la soluzione a cui accede il comitato ristretto, relativa al cosiddetto «consenso presunto» che come tale comporta una violenta espropriazione della volontà del cittadino da parte dello Stato, (anche se molti autorevoli giuristi dichiarano di condividere quell'impostazione). Egli ricorda in merito che nella scorsa legislatura, dopo anni di lavoro, si era finalmente arrivati ad individuare nel «silenzio-assenso informato» una soluzione di mediazione fra i vari orientamenti emersi in Commissione. In particolare invece, con tale terminologia, si intendeva rendere obbligatoria la manifestazione di volontà in vita: il testo ora in esame arriva addirittura ad una forma di consenso presunto spinto fino alle estreme conseguenze. Negli Stati Uniti, ad esempio, la manifestazione di volontà alla donazione di organi si evince chiaramente senza possibilità di errore dal possesso della tessera di donatore. A tale proposito il senatore Martelli ribadisce il valore del concetto di donazione che come tale implica una cosciente ed esplicita manifestazione di volontà, mentre il prelievo può implicare una forma di imposizione da parte dello Stato.

L'oratore ritiene quindi che la propria parte politica non possa accettare il testo elaborato dal comitato ristretto e pertanto, qualora non si riuscisse a trovare una soluzione congrua che ripristini soprattutto il concetto di donazione all'interno del testo, sarà necessario presentare un nuovo disegno di legge informato ai principi che egli ha più volte sottolineato, ferma restando l'esigenza di semplificare la procedura per l'espressione della volontà ai fini della donazione, come rilevato anche nella passata legislatura. Dal testo in esame emergono peraltro molte imprecisioni, tuttavia superabili: ad esempio non è chiaro il concetto di medico curante; inoltre non viene sufficientemente approfondito l'aspetto relativo all'informazione.

La senatrice SALVATO ritiene siano comprensibili le difficoltà emergenti nella discussione di una materia così delicata, in quanto il confronto tra diverse culture e orientamenti di carattere personale rendono estremamente arduo il lavoro di costruzione di una normativa che contemperi le esigenze di carattere reale più volte richiamate con la ne-

cessaria tutela dei sentimenti relativi alla destinazione del proprio corpo. Certamente a suo avviso non sono stati fatti molti passi in avanti in merito al processo di costruzione della cultura della donazione ed è su questo terreno che occorrerà intensificare il lavoro.

La senatrice Salvato ritiene di non poter aderire al testo oggi in esame in quanto esso contraddice quella soluzione di mediazione che si era faticosamente trovata nella scorsa legislatura: se già il silenzio-assenso non ha alcuna giustificazione culturale, a suo avviso non può esserlo a maggior ragione il consenso presunto che viene indicato nel testo elaborato dal comitato ristretto. Peraltro nell'articolato in esame si delega al Governo l'individuazione delle modalità di manifestazione della volontà per il prelievo degli organi a fini di trapianto, contraddicendo tutta l'ampia e approfondita discussione sul punto che si era svolta nelle scorse legislature. L'oratrice ritiene che il consenso presunto non può essere accettato in quanto il soggetto potrebbe trovarsi nella condizione di non sapere in che modo esprimersi non avendo maturato un'adeguata convinzione e coscienza della volontà da dichiarare, con il risultato di dichiarare una volontà diversa da quella effettivamente sentita a livello interiore. Quindi occorre che la manifestazione di volontà debba essere esplicita e nel caso essa non sia stata manifestata in vita, il soggetto va considerato come non donatore. Occorre infine portare l'attenzione sull'aspetto organizzativo dei trapianti, sulle tematiche relative all'informazione nonché al processo di crescita culturale in tale materia.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime il proprio rammarico per il fatto che, dopo diversi mesi di intenso lavoro in sede di comitato ristretto, il testo ora in esame, che avrebbe dovuto raccogliere i diversi orientamenti esistenti in Commissione secondo un indirizzo unitario, in realtà tradisca tutte le aspettative. A suo avviso più che parlare di consenso presunto di carattere spinto, come sottolineato dal senatore Martelli, sarebbe più corretto parlare di dissenso informato. In particolare infatti in base all'articolo 4 si evince che se non si vuole essere espropriati dei propri organi occorre che la manifestazione di volontà negativa sia assolutamente esplicita. A suo avviso quindi se la normativa entrasse in vigore nel testo attuale si potrebbero innescare addirittura delle reazioni negative da parte dell'opinione pubblica.

A conclusione del suo intervento la senatrice Carla Castellani ribadisce l'importanza di ripristinare il concetto di donazione, così come proposto nei disegni di legge presentati.

Il senatore Roberto NAPOLI fa presente che all'inizio della corrente legislatura e precisamente in data 9 maggio 1996 egli ha presentato l'atto Senato n. 67 che riproduce esattamente il testo approvato in materia alla fine della scorsa legislatura, frutto di un intenso lavoro di mediazione fra diversi orientamenti politici e culturali. Egli avrebbe potuto chiedere l'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento in base al quale è prevista una procedura abbreviata per i disegni di legge già approvati dall'Assemblea del Senato nella precedente legislatura, così come è avvenuto ad esempio per i disegni di legge sulle molestie sessuali. Tuttavia, proprio per una forma di rispetto nei confronti dei membri della Commissione neocostituita, egli non ha chiesto l'applicazione della procedu-

ra d'urgenza, presentando semplicemente il disegno di legge n. 67. Poiché però nel corso dell'esame delle proposte legislative egli si è reso conto che tutto il lavoro portato avanti nella scorsa legislatura veniva stravolto, non ha inteso partecipare alle riunioni del comitato ristretto, ritenendo che il rinnovo delle audizioni già effettuate nella scorsa legislatura, i vari comunicati e conferenze stampa che hanno visto protagonista in molti casi il relatore, rispondessero a una logica di carattere dilatorio, contravvenendo senz'altro alle legittime aspettative di tanti dializzati. A suo avviso quindi è stata fatta una operazione politica che egli non condivide e che pertanto necessita di una altrettanto forte reazione di carattere politico.

Altro punto sul quale l'oratore non concorda è quello relativo alla delegificazione del procedimento di manifestazione della volontà ai fini della donazione di organi. Ricorda che in merito si erano svolte diverse riunioni per risolvere la spinosa questione delle procedure che avevano poi trovato una soddisfacente soluzione normativa, tale cioè da poter corrispondere in modo tempestivo alle legittime aspettative di coloro che da decenni attendono una soluzione legislativa in materia di trapianti di organo.

Il relatore DI ORIO interloquisce brevemente per precisare che il testo unificato in esame alla Commissione è stato elaborato dal comitato ristretto e pertanto le soluzioni indicate nell'articolato non possono essere in alcun modo imputate alla esclusiva volontà del relatore.

Il senatore Baldassare LAURIA esprime l'avviso che il comitato ristretto abbia fatto un enorme sforzo per contemperare i vari orientamenti al di là di quelli squisitamente politici, onde trovare una soluzione normativa adeguata alle legittime aspettative di tanti pazienti. A ciò si è giunti grazie anche all'audizione degli esperti del settore, e tenendo sempre presente l'esigenza di porre le premesse per accrescere una vera cultura della donazione attualmente poco avvertita nel nostro paese. Certamente il testo è passibile di modifiche ma a suo avviso dovrebbe rimanere quale testo base al fine di arrivare ad un articolato sul quale convergano tutte le forze politiche in modo da poter varare una normativa che metta l'Italia al passo con la legislazione degli altri paesi.

Il senatore DE ANNA fa presente che quando è stata proposta la costituzione di un comitato ristretto onde poter pervenire alla elaborazione di un testo unificato il Gruppo di Forza Italia ha delegato il senatore Baldassarre Lauria quale partecipante ai lavori. Successivamente egli, insieme ai senatori Centaro, La Loggia e Schifani, ha presentato un disegno di legge basato su un impianto completamente diverso rispetto a quello poi elaborato in sede di comitato ristretto. A suo avviso comunque è preferibile rimettere in discussione il lavoro del comitato ristretto emendandone il testo in Commissione oppure in sede di esame da parte dell'Assemblea piuttosto che ricominciare con l'esame di tutti i disegni di legge, al fine di non disattendere ancora un'altra volta, come è avvenuto nella scorsa legislatura, le legittime aspettative da tempo rappresentate.

Il senatore RONCONI rileva che, al di là di ogni valutazione sull'impianto complessivo del testo in esame, il maggior scoglio per il varo di un'adeguata normativa sui trapianti è costituito essenzialmente dal problema delle modalità di manifestazione del consenso. A suo avviso certamente il lavoro che può svolgere un comitato ristretto è importante per giungere alla elaborazione di un'organica disciplina, soprattutto nel caso in cui vi siano molte proposte legislative in materia, ma è tuttavia solo la Commissione plenaria che può decidere sull'impianto della legge, soprattutto quando si tratta di una materia particolarmente delicata come quella dei trapianti, nella quale non possono prevalere in alcun modo le appartenenze di carattere politico-partitico. Quanto al merito dell'articolato, il senatore Ronconi osserva che il termine «donazione» è scomparso dal testo in quanto sostituito dal termine «prelievo» che è alquanto asettico. Inoltre occorrerebbe a suo avviso incrementare il lavoro sul terreno dell'informazione e della crescita della cultura della donazione. Probabilmente non basterà la semplice presentazione di emendamenti per apportare al testo le necessarie modifiche, ma occorrerà discutere in modo approfondito soprattutto sul merito della manifestazione della volontà. A suo avviso peraltro il concetto di silenzio-assenso informato comporta forse una procedura più macchinosa e di più difficile realizzazione, ma potrebbe essere più adeguato per contemperare le esigenze da una parte di coloro che attendono da anni un organo per il trapianto, e dall'altra parte i diritti dei potenziali donatori.

Il presidente CARELLA, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato predisposto dal comitato ristretto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

68ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, Costa.

La seduta inizia alle ore 11.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, sulle linee generali di politica del suo Dicastero e del Dipartimento a lui delegato
(R046 003, C13ª, 0004º)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso; il presidente GIOVANELLI avverte che la decisione di attivare l'impianto audiovisivo riguardava l'intero corso della procedura informativa in titolo e, pertanto, si estende anche alla seduta odierna. Avverte altresì che il Ministro dei lavori pubblici richiede di svolgere un breve supplemento alle comunicazioni già rese, riguardante fatti nuovi - sulle materie di competenza - verificatisi dopo l'ultima seduta.

Prende atto la Commissione.

Il ministro COSTA comunica che il Governo, a seguito di contatti con rappresentanti delle autonomie locali campane, ha costituito gruppi di lavoro coordinati dal Ministero del bilancio, tesi ad instaurare un rapporto tra interventi d'urgenza e interventi a regime in materia idrogeologica. A tal fine, dovranno essere identificati i progetti da finanziare nel comparto delle risorse idriche (che dispone di risorse economiche sufficienti alla bisogna) nonchè nel settore idrogeologico: in proposito, si tenderà a considerare tali progetti di tipo infrastrutturale, allo scopo di estendere ad essi l'utilizzazione del fondo di rotazione per la progettazione, presso la Cassa depositi e prestiti, nonchè il riparto dei mutui CIPE.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver giudicato opportuno l'intendimento di non separare gli interventi sul territorio da quelli per il lavoro e lo sviluppo, dà la parola agli altri senatori iscritti a parlare nel dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore CAPALDI auspica che il metodo pragmatico preannunciato dal Ministro porti al superamento della complicazione procedurale attualmente esistente in materia di opere pubbliche: l'impossibilità di spesa, nonostante la programmazione definita a livello governativo, risente infatti degli appesantimenti procedurali che coinvolgono organi sottordinati, aggravando i problemi di operatività degli enti locali. Anche la sinergia tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente, nell'applicazione della «legge Galli», può utilmente esprimersi soltanto se si valorizza il ruolo degli enti locali, non solo regionali, rendendoli compartecipi della determinazione del sistema di tariffazione idrica.

Il supporto tecnico indispensabile ai comuni, in materia di rischi geologici, dovrebbe essere costituito da un loro totale censimento cartografico, nonchè dall'esistenza di un genio civile che superi l'attuale dispersione ed episodicità di iniziative regionali. Occorrerebbe infine soffermarsi sulle opere strategiche per le aree urbane, garantendo la massima trasparenza per la gestione del possibile residuo di finanziamenti stanziati per il Giubileo.

Il senatore CARCARINO dichiara che l'efficace collaborazione preannunciata dal Ministro potrebbe utilmente accrescersi di ulteriori informazioni - alla Commissione parlamentare che in proposito sta svolgendo un'indagine conoscitiva - sui piani di risanamento del sottosuolo partenopeo e della relativa rete idrico-fognaria.

Le rettifiche in corso d'opera della legge n. 109 del 1994 non hanno risolto alcuni importanti snodi di operatività per le amministrazioni locali: si tratta delle norme sui collaudi, delle offerte anomale, dei tempi per l'emanazione del regolamento esecutivo e degli interventi in danno o in favore di privati. In materia urbanistica, occorre una riforma organica che favorisca il controllo della legalità nel settore edilizio, potenziando le autonomie locali secondo le raccomandazioni contenute nella risoluzione finale adottata ad Istanbul dalla Conferenza Habitat II. In materia locatizia, le proposte del Ministero dei lavori pubblici dovrebbero estendersi in maniera innovativa anche ai patti in deroga ed al superstito istituto della finita locazione, facendo emergere l'attuale «mercato nero»; l'adeguamento della legge sulla difesa del suolo, poi, passa per una semplificazione procedurale che riduca i soggetti pubblici interessati. Dopo aver stigmatizzato i ritardi nell'attuazione del sistema delle deleghe sul demanio idrico, ricorda che le innovazioni gestionali e tariffarie della «legge Galli» devono accompagnarsi ad una maggiore attenzione per lo stato della rete idrica esistente: a fronte dei 4.000 miliardi stanziati fino al 1999 dall'Unione europea, per interventi sulle reti di adduzione, lo Stato italiano deve attivare il relativo cofinanziamento, sanando il fabbisogno in cui versa il Sud anche per emancipare la relativa economia da pesante gravame costituito dalle attività illecite di stampo mafioso.

Il senatore SPECCHIA ravvisa, nella diagnosi che il Governo ha recentemente effettuato in sede parlamentare dopo le emergenze franose in Campania, ampie conferme della necessità di superamento delle difficoltà applicative della legge n. 183 del 1989: il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva già da tempo segnalato tali disfunzioni, per cui può a pieno titolo evidenziare ora una notevole carenza progettuale nella politica governativa. Non che la prognosi enunciata nelle comunicazioni del Ministro non sia di per sè idonea: il pragmatismo secondo cui le competenze vanno differenziate per interessi da tutelare non dà però conto delle notevoli divergenze che vanno evidenziandosi all'interno del Governo, secondo quella contrapposizione tra vari Dicasteri già riscontratasi in passato.

La soluzione dovrebbe invece vertere sulla creazione di un unico Dicastero competente in materia di territorio, decentrando in capo agli enti locali i compiti operativi e di controllo: la materia urbanistica aveva registrato un principio di responsabilizzazione dei cittadini con la semplificazione procedurale per le opere edilizie minori proposta nella scorsa legislatura, ma rispetto ad essa l'attuale Governo ha operato un passo indietro, cedendo a complicate esigenze di equilibrio interno alla maggioranza; procedere con tale tipo di compromessi rischia di esaurire nell'ordinaria amministrazione la spinta propulsiva che il Ministro ha dichiarato di voler imprimere. Infine, un censimento della situazione urbanistica a seguito del condono edilizio si rende necessario per acclarare se si sia verificata quell'inversione di tendenza da tutti auspicata: pare invece fin troppo probabile che i ritardi delle pubbliche amministrazioni proseguano, continuando la situazione di incertezza del diritto nella quale si è tenuta la cittadinanza in passato, forzandola a quella situazione di dilagante abusivismo cui la sanatoria cercava di porre rimedio.

Il senatore MAGGI, partendo dalla situazione napoletana che registra l'esistenza di almeno 200 mila vani abusivi costruiti dal 1970 ad oggi, ricorda che le conseguenze dell'abusivismo edilizio sono aggravate dall'assenza o dalla insufficienza di sottoservizi quali le fognature o la rete idrica: l'acqua piovana sversata nella rete fognaria - in carenza di condutture adeguate per le acque bianche - rischia sistematicamente travasi di liquami nei depuratori, pregiudicandone l'operatività ed attendendo alla sanità pubblica. Gli strumenti urbanistici comunali risentono inoltre di problemi di certezza del diritto rispetto alle sovrapposizioni pianificatorie derivanti da legge come quella sulla difesa del suolo o sulle risorse idriche: le amministrazioni locali, in proposito, si trovano nella difficoltà di individuare l'autorità competente all'adozione del relativo piano, che comporta variante allo strumento urbanistico.

Il presidente GIOVANELLI, espresso apprezzamento per le comunicazioni del Ministro, si sofferma sulla possibile evoluzione delle linee di politica del Ministero dei lavori pubblici e delle altre amministrazioni aventi competenza in materia di governo del territorio. A suo avviso, nella stagione di riforme che sta ad aprirsi deve trovare certamente posto un intervento di riordino delle competenze concernenti il territorio, anche prima di porre mano a modifiche delle leggi di settore le quali, perdurando la situazione attuale, non sarebbero comunque attuabili

completamente, a prescindere dalla loro qualità intrinseca. Le linee portanti di tale intervento devono essere da una parte il decentramento di talune competenze, dall'altra una loro redistribuzione a livello centrale, in base all'individuazione di precise responsabilità che comportino l'automatico affidamento al soggetto competente delle relative risorse finanziarie. Attualmente in Italia non è possibile coniugare in modo soddisfacente funzioni di controllo ambientale e di gestione del territorio: è pertanto condivisibile lo sforzo del ministro Costa di introdurre nel proprio Dicastero una propria filosofia di governo del territorio, che può porre le basi per il superamento dell'antinomia tra la visione tradizionale del Ministero dei lavori pubblici come amministrazione che realizza opere pubbliche e quella del Ministero dell'ambiente come amministrazione che pone vincoli o divieti in nome della tutela ambientale. In tale processo, è sua convinzione che il Parlamento debba svolgere un ruolo fondamentale, tenendo conto della sensibilità mostrata dai Ministri interessati.

Per quanto riguarda le tematiche legate agli appalti, è necessaria un'inversione di tendenza che consideri prevalente non tanto la soluzione legislativa quanto la responsabilità del soggetto che gestisce l'appalto, nella consapevolezza che non sempre l'eccesso di dettaglio normativo si traduce in una forma di garanzia. Nel ricordare poi i danni prodotti al territorio dal ricorso a provvedimenti di sanatoria edilizia, prospetta l'ipotesi di un forte decentramento a favore delle autorità comunali, rafforzandone anche il potere di influenzare sul mercato degli immobili, a fronte dell'affidamento ad un potere centrale di forti attribuzioni da esercitare in via sostitutiva per aiutare gli enti locali a prevenire nuovo abusivismo. Conclude assicurando la massima disponibilità a collaborare con il Governo anche in sede di esame dei provvedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che saranno prossimamente presi in considerazione dalla Commissione.

Replica agli intervenuti il ministro COSTA, il quale rileva di aver colto nel dibattito svoltosi un filo conduttore, esplicitato alla fine dal presidente Giovanelli, il quale costituisce per lui motivo di incoraggiamento a portare avanti il disegno di riforma illustrato nella scorsa seduta. I tempi sono maturi per superare una lunga tradizione che ha conferito alla legge una valenza risolutiva rispetto ad un'attività di amministrazione che ha finito per estrinsecarsi in modo discontinuo, frammentario e inefficace. Deve attuarsi cioè un profondo cambiamento culturale volto a far sì che le amministrazioni si attrezzino per essere in grado di agire con continuità sul territorio nell'ambito di un assetto informativo chiaramente definito. È in quest'ottica che deve essere affrontato il tema del riordino delle competenze che in parte vanno decentrate, in parte mantenute a livello centrale in base all'abbinamento tra il criterio dell'attività e quello di tutela dei valori ambientali e in senso più ampio dei beni culturali. Nel contempo, il Ministero dei lavori pubblici deve eliminare ogni residuo delle degenerazioni che nel tempo ne hanno connotato l'attività e ricostituire al proprio interno una capacità tecnica idonea alla realizzazione delle opere di cui il Paese ha bisogno, nel rispetto dei valori ambientali; di contro, l'elaborazione dei canoni di tutela deve essere lasciata ad un altro soggetto, che ne verificherà l'applica-

zione ed il rispetto da parte di tutte le altre amministrazioni. Attualmente è già avviata l'elaborazione di un provvedimento in materia di appalti, che ha individuato tra l'altro interessanti soluzioni per i problemi di contenzioso e per il rapporto, in merito a talune opere, tra competenze statali e regionali, ma perchè tale disciplina abbia successo è necessario un salto di qualità a livello culturale che riduca il ricorso a deroghe o a norme eccezionali e, qualora ciò sia indispensabile, non metta in discussione il quadro normativo di riferimento; auspicabile sarebbe poi l'individuazione di meccanismi capaci di incentivare l'apporto di capitale privato alla realizzazione di opere pubbliche, benchè ciò dipenda in gran parte dalla possibilità di utilizzare particolari forme di garanzie bancarie. Dopo aver dato conto degli interventi di riforma che il Ministero intende attuare in materia di legge urbanistica e di equo canone, il Ministro si sofferma sulla legge n. 183 del 1989, prospettandone per l'immediato la completa attuazione delle parti che hanno a suo avviso una validità e, nel medio periodo, una profonda rivisitazione che ridisegni l'assetto istituzionale in modo fortemente semplificato, eventualmente con il recupero di funzioni tradizionali degli enti territoriali quali in particolare le provincie. Dopo aver informato la Commissione di aver avviato con il Ministero dell'interno lo studio di un provvedimento che punta ad evitare la realizzazione di nuove opere abusive, anche attraverso misure di sostegno ai sindaci da parte dei poteri centrali, il Ministro fa presente che le opere per il Giubileo da attuarsi nella regione Lazio dovranno essere definite, secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento con la BEI, entro il 31 marzo: il suo impegno è che tali opere siano strettamente funzionali all'evento. Il Ministro conclude ricordando che la neocostituita conferenza Stato-autonomie è divenuta un interessante *forum* delle problematiche delle aree urbane, ma in un'ottica che privilegia il rapporto ordinamentale tra poteri, per cui sarebbe necessario collegare tale organismo con le grandi aree metropolitane e le loro problematiche territoriali: con riferimento al ruolo delle aree urbane sarà molto importante tener presente i risultati della Conferenza europea sulle politiche urbane convocata dalla Presidenza olandese per il prossimo mese di giugno, nel presupposto che tali realtà debbano essere considerate come grandi infrastrutture da gestire con consapevolezza.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia il ministro Costa e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(1635) *Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GIOVANELLI avverte che gli emendamenti presentati comportano una valutazione unitaria della finalità cui tendono, trattandosi per la più parte di testi convergenti anche se formulati in redazioni diverse.

Richiede pertanto mandato alla Commissione di intraprendere opportuni contatti con i proponenti di tutti gli emendamenti, al fine di raggiungere la formulazione di un gruppo di proposte unitarie.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

A seguito delle determinazioni testè raggiunte sul disegno di legge n. 1635, il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

4ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Laura Bodini, Presidente della SNOP e operatore sanitario ASL di Sesto S. Giovanni, dottor Andrea Dotti, Vice Presidente dello SNOP e operatore sanitario ASL di Torino, dottor Fulvio Longo, Vice Presidente SNOP e operatore sanitario ASL di Bari, dottor Fulvio D'Orsi, operatore sanitario ASL di Roma.

La seduta inizia alle ore 12,05.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Approvazione del calendario delle audizioni e dei sopralluoghi**
(R048 000, R18ª, 0001º)

Il Presidente SMURAGLIA propone un calendario dettagliato delle audizioni e dei sopralluoghi, sul quale si è già pronunciato a favore l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, testè conclusosi, e che sarà sottoposto, ove raccogliesse il consenso del Comitato, alla approvazione dei Presidenti delle due Camere.

Il Comitato approva quindi all'unanimità il calendario proposto dal Presidente.

Audizione del Presidente della Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP)

(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo brevi parole di saluto del presidente SMURAGLIA, il quale illustra succintamente gli obiettivi dell'indagine e dell'audizione, la dottoressa BODINI svolge una relazione introduttiva.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande agli auditi i deputati STELLUTI, STRAMBI, Anna Maria DE LUCA, Paolo COLOMBO e i senatori PELELLA e MONTAGNINO, nonché il presidente SMURAGLIA.

Ai quesiti formulati rispondono la dottoressa BODINI, il dottor DOTTI, il dottor LONGO e il dottor D'ORSI, i quali consegnano inoltre alla Presidenza pubblicazioni e documenti afferenti la materia dell'indagine.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente

Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0014^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0007^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica di aver ricevuto, in data 28 gennaio 1997, una lettera con la quale il Presidente del Senato informa di aver chiamato a far parte della Commissione il senatore Agazio Loiero, in sostituzione della senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, dimissionaria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL DOCUMENTO SUL PLURALISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (RELATORE ON. PAISSAN)
(R050 001, B60^a, 0003^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella precedente seduta del 28 gennaio scorso era proseguita la discussione in titolo, e fa presente che, qualora essa non dovesse essere esaurita nella giornata di oggi, nei termini già convenuti, il seguito della discussione stessa potrebbe avere luogo nella giornata di domani.

Comunica quindi che il relatore Mauro Paissan ha fatto pervenire, come convenuto, una proposta di atto di indirizzo della Commissione

nei confronti della Rai, già portato alla conoscenza dei componenti della Commissione, del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dopo un ampio dibattito sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo e dopo aver ascoltato sull'argomento i direttori delle reti, dei telegiornali e del giornale radio della Rai, approva il seguente documento di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico. Esso fa seguito alla risoluzione sull'informazione politica votata il 19 novembre scorso, che ha tra l'altro portato il Consiglio di amministrazione della Rai ad emanare il 9 gennaio una propria direttiva interna.

1. Con il termine di pluralismo si intende la rappresentazione da parte dei mezzi di comunicazione della pluralità di cui è composta la società. Pluralità di collocazione politica, di opzioni culturali, di composizione sociale, di credi religiosi, di appartenenze etniche, di genere sessuale, di fasce generazionali, di espressioni associative, di grado di integrazione o emarginazione sociale e così via.

La rappresentazione di tale pluralità è un dovere per tutti i mezzi di informazione, ma lo è in particolare per le emittenti radiotelevisive, che per trasmettere usano un bene pubblico in concessione. E ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo diventa un obbligo per il servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel suo essere dalla parte di ogni cittadino, evitando ogni servilismo o sottomissione a parti, partiti, poteri o interessi.

Non si tratta tanto o solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma di assicurare al cittadino il diritto ad essere compiutamente informato. Il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare.

2. La Commissione di vigilanza richiama la Rai, i suoi organi dirigenti e i suoi dipendenti, al rispetto del principio del pluralismo in ogni tipo di trasmissione e indica gli ambiti in cui tale principio deve trovare attuazione.

a) Pluralismo politico.

Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza, delle opposizioni e del Governo e, all'interno delle singole coalizioni, delle diverse forze politiche che ne fanno parte. Il nostro sistema politico non è di tipo bipartitico e l'informazione della Rai non può procedere a tale semplificazione.

Le rilevazioni quantitative dell'Osservatorio dell'Università di Pavia rappresentano un utile riferimento e, qualora da esse emergessero disequilibri non giustificati da esigenze informative e costanti in un lasso temporale significativo (tre mesi), la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

Per una migliore comprensione e valutazione dei dati, si chiede all'Osservatorio di Pavia di indicare per i vari periodi gli eventi e le noti-

zie che potrebbero motivare una presenza squilibrata dei diversi soggetti.

Si ritiene utile la fornitura periodica di dati, magari a campione, relativi alle diverse fasce orarie, ai telegiornali regionali e al giornale radio.

La Commissione auspica che presso l'Ufficio del Garante venga istituito un Osservatorio unico su tutte le principali emittenti televisive nazionali, pubbliche e private.

Un'attenzione particolare va riservata alle campagne elettorali e referendarie. A questo riguardo, la Commissione di vigilanza si impegna ad adottare quanto prima uno specifico documento di indirizzo alla Rai sulla parità di trattamento e si farà promotrice, attraverso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, di un comune codice di comportamento in periodo elettorale valido per l'intero sistema radiotelevisivo, pubblico e privato. Una specifica e differenziata regolamentazione dovrà riguardare le consultazioni parziali, che coinvolgano solo una porzione del territorio.

b) Pluralismo sociale.

Il servizio pubblico deve rappresentare la dialettica sociale del nostro Paese in tutta la sua articolazione, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Adeguato spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini. Una speciale programmazione dovrà essere dedicata ai portatori di handicap sensoriali.

c) Pluralismo culturale.

In ordine alle singole problematiche trattate devono emergere le diverse opzioni culturali presenti nel Paese. E nella stessa scelta dei temi, il servizio pubblico deve caratterizzarsi come capace di proporre questioni innovative e di interesse rispetto alle mode correnti riflesse dagli altri mezzi di informazione. Maggiore deve essere l'impegno della Rai, ad esempio, sui temi della scienza, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dei diritti dei consumatori, dei temi relativi all'istruzione e alla formazione.

d) Pluralismo etnico e religioso.

La presenza nel nostro Paese di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. Ai nostri connazionali vanno fornite le informazioni su realtà finora a noi distanti, e agli immigrati vanno forniti strumenti di conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura oltre che dei loro diritti e dei loro doveri. In questo contesto vanno valorizzate le attività di volontariato di molte organizzazioni. Il rispetto dei credi religiosi deve riguardare tutte le fedi.

e) Pluralismo delle realtà locali.

La Rai è tenuta alla rappresentazione e alla valorizzazione della variegata articolazione anche geografica del nostro Paese, con tutte le di-

versità d'ordine culturale, economico, produttivo, ambientale, a partire dalle minoranze linguistiche riconosciute. L'informazione regionale è troppo spesso concentrata sul capoluogo di regione, mentre troppo poco spazio è dedicato alle altre province e alla cosiddetta periferia. Il decentramento produttivo è un obiettivo da perseguire con maggior convinzione e con maggiore coraggio.

f) Pluralismo di genere e di età.

Il servizio pubblico deve promuovere la cultura e la politica delle pari opportunità tra uomini e donne. La programmazione è chiamata a farsi carico della presenza, tra i radio e telespettatori, dei minori (grande attenzione va riservata alla loro tutela) e, per un altro verso, di un numero percentualmente sempre maggiore di persone anziane.

g) Pluralismo associativo.

Il nostro Paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla Rai. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra la Rai ed il mondo associativo.

Per quanto riguarda le trasmissioni nel corso delle quali vengono organizzate pubbliche raccolte di fondi, va assicurato che a beneficiarne siano a rotazione tutte le associazioni più rappresentative e che offrano adeguate garanzie: a questo riguardo si richiede alla Rai delle regole precise, che la Commissione si riserva di valutare.

h) Pluralismo produttivo.

Per i programmi non prodotti direttamente o coprodotti dalla Rai, dovrà essere assicurato un criterio di assegnazione delle produzioni che non determini esclusioni o situazioni di privilegio tra imprese di pari affidamento.

Nella programmazione, inoltre, va garantita una quota adeguata ai prodotti nazionali ed europei.

3. Nel richiamare la Rai al rigoroso rispetto del principio pluralistico nell'insieme della sua programmazione radiotelevisiva, la Commissione di vigilanza non mette certo in discussione l'autonomia ideativa, produttiva, informativa di chi fa radio e televisione pubbliche. Ma tale autonomia non può essere un paravento per coprire discriminazioni o trattamenti di favore verso determinate parti. Essa si deve esercitare rispettando scrupolosamente quella che è la ragion d'essere del servizio pubblico: un servizio dalla parte di tutti i cittadini.

Tra gli obblighi contrattuali dei direttori delle reti e delle testate vanno chiaramente indicati anche i vincoli che derivano all'informazione e alla comunicazione Rai dalla funzione di servizio pubblico.

4. Condizione perchè la Rai appaia credibile in ordine ai principi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomine nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati

alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzatoria o di predominio di maggioranza o di rivendicazionismo di minoranza. Perché ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione. Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Doveroso è l'utilizzo di tutte le professionalità interne all'azienda, senza alcuna discriminazione.

5. La Commissione, nell'approvare questo documento di indirizzi, richiama il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale della Rai al dovere di curarne l'attuazione.

La verifica del rispetto dei presenti indirizzi è affidata al rapporto costante tra la Commissione e il Consiglio di amministrazione, che in base alla legge 06 del 93 ha «funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico». Interlocutori esclusivi della Commissione sono il Consiglio di amministrazione e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.

La Commissione fa infine appello alla coscienza civile, culturale e professionale di tutti coloro che in Rai lavorano, perché contribuiscano, anche sulla base di questo documento di indirizzo, al rilancio e alla riqualificazione del servizio pubblico».

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di fissare alle ore 17,00 di lunedì 3 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di indirizzo, ed informa la Commissione che sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo periodo dell'introduzione della relazione con il seguente: «dopo un ampio dibattito sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo e dopo aver ascoltato sull'argomento i direttori delle reti, dei telegiornali e del giornale radio della Rai, approva il seguente documento di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico. Esso fa seguito alla risoluzione sull'informazione politica votata il 19 novembre scorso e alla direttiva interna emanata dal Consiglio di Amministrazione della Rai il 9 gennaio 1997, che costituiscono il punto di riferimento essenziale per i direttori delle reti, dei telegiornali, e per i responsabili dell'informazione».

Premessa. 1 FALOMI, MELANDRI, RAFFAELLI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI

Al punto 1, dopo le parole «si intende» sostituire le restanti «la rappresentazione da parte dei mezzi di comunicazione» con: «La possibilità concreta da parte dei cittadini fruitori dei mezzi di comunicazione di scegliere tra una pluralità di fonti di informazione tra loro differenti, espressioni del diritto di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione, che complessivamente considerati offrono l'espressione...».

Al punto 1, alla fine del primo capoverso, sopprimere le parole «e così via».

1.5

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 1, secondo capoverso, sostituire le parole «è un dovere per» con «deve essere perseguita, attraverso gli opportuni strumenti d'intervento normativo a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nell'insieme complessivamente considerato di».

1.10

ROMANI

Al punto 1, sopprimere «ma lo è in particolare per le» e sostituire con «compreso, quindi, il complesso delle».

1.11

ROMANI

Al punto 1, sopprimere «che per trasmettere usano un bene pubblico in concessione» e sostituire con «attraverso le quali viene comunque esercitato il diritto d'informazione e di manifestazione del pensiero sul territorio italiano».

1.12

ROMANI

Al punto 1, secondo capoverso, sopprimere da «E ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo...» fino a poteri o interessi» e sostituire con «E ciò, in uno Stato democratico, rappresenta un risultato irrinunciabile per l'intero sistema dell'informazione, al cui raggiungimento è direttamente obbligato, dato il suo ruolo storicamente centrale e la sua natura di proprietà pubblica, il servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel fatto che ogni cittadino deve poter aver parte in esso, nel senso che il servizio pubblico concretamente offra a tutti i cittadini sia la possibilità di esercitare il proprio diritto di informare, cioè la propria libertà d'opinione e d'informazione, sia il proprio diritto d'informarsi, cioè la concreta possibilità di rinvenire in esso servizio più fonti d'informazione di origine differenti in base alle quali, confrontandole e scegliendo, possa liberamente e consapevolmente formarsi la propria opinione».

1.13

ROMANI

Al punto 1, secondo capoverso, dopo le parole «evitando ogni» sopprimere la parola «servilismo».

1.3

FOLLINI, LOIERO

Al punto 1, secondo capoverso, dopo le parole «poteri o interessi.» aggiungere le seguenti: «Questo dovere vincola parimenti la Commissione parlamentare a vigilare sull'adempimento di questo indirizzo non in funzione di una parte o dell'altra ma in ragione di un diritto di tutti».

1.4

FOLLINI, LOIERO

Al punto 1, terzo capoverso, alla prima riga, sopprimere le parole «tanto o».

1.6

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 1, terzo capoverso, dopo la parola «ma» aggiungere le parole «anche e soprattutto».

1.7

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 1, terzo capoverso, dopo la parola «informato» aggiungere le seguenti «e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione».

1.8

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 1, ultimo capoverso, aggiungere in fine: «Pertanto, ogni convenzione che incida sui programmi di qualsiasi natura va sottoposta al parere preventivo di questa commissione a garanzia degli utenti».

1.1

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 1 aggiungere in fine «L'informazione del servizio pubblico deve tenere presente che non esistono solo i partiti, cui va riconosciuta una rilevante funzione, ma anche una costellazione di soggetti sociali e culturali che non deve vedere confinata la propria aspirazione al pluralismo nelle tribune dell'accesso ma che ha, al contrario, diritto ad autorappresentarsi. In tema, non può e non deve essere misconosciuto il diritto del mondo dell'associazionismo a trovare voce nel servizio pubblico, attraverso la diffusione delle notizie che lo riguardano: da troppo tempo, il tema del pluralismo appare un affare interno alla politica, mentre non secondario dev'essere considerato il diritto dei blocchi sociali intermedi ad essere considerati soggetti attivi della società e, come tali, «fonti» stesse del servizio pubblico radiotelevisivo. In questo, particolare attenzione va riservata al ruolo degli operatori del servizio pubblico: se ha un senso offrire tribune personali a giornalisti per trasmis-

sioni a forte impronta personale, non è comprensibile che la cosa accada in fasce orario di massimo ascolto e ciò per due motivi: innanzi tutto, perchè si dà spazio ad opinioni appunto personali – e ciò in contrasto con i principi stabiliti dalla Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – in orari in cui è alto il numero degli utenti in ascolto; in secondo luogo, perchè è chi ha un'opinione personale che deve garantire l'*audience* e non l'esatto contrario. È comunque necessario che la concessionaria renda pubbliche, caso per caso, le deroghe – ed i criteri a base della stessa – al principio per cui chi lavora e collabora con la Rai possa continuare a lavorare o collaborare contemporaneamente con altri editori. Vanno altresì incentivate nuove modalità di selezione dei giornalisti che appaiono in video, per favorire la scoperta di volti nuovi, a garanzia di un pluralismo praticato e non solo declamato. La ricerca di nuovi generi passa anche per la rotazione dei professionisti, giacchè è impensabile ridurre a poche unità le potenzialità esistenti in Rai. Ed in proposito va assolutamente evitato il ricorso a giornalisti esterni all'azienda in incarichi di vertice e alla conduzione delle trasmissioni. È preferibile incentivare la formazione degli attuali giornalisti dipendenti anche attraverso apposite «missioni» internazionali. L'esempio inglese insegna che, in occasione che, in occasioni di interviste, gli intervistati debbano essere adeguatamente resi edotti circa lo scopo del programma cui sono invitati, sul modo in cui verrà utilizzato il loro contributo e persino sugli ospiti ed i contraddittori presenti. In pratica deve valere il principio che l'intervista deve servire a chi la guarda e la ascolta e non a chi la realizza. È un sistema trasparente che serve ad informare e non a deformare».

1.2

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, primo capoverso, dopo la parola «pluralismo» aggiungere le parole «nella programmazione e».

2.39

POLI BORTONE

Al punto 2, primo capoverso, terza riga, dopo «...trasmissione» inserire «. Essa indica inoltre gli ambiti in cui tale principio deve trovare attuazione con regole particolarmente rigorose.» (segue inizio punto «a)...»).

2.21

FOLLONI

Al punto 2, lettera a) «Pluralismo politico»: sostituire i primi tre capoversi con il seguente: «Il pluralismo politico in un sistema bipolare e bipartitico si risolve nella corretta rappresentazione della dialettica fra maggioranza ed opposizione. E tuttavia, dato che il sistema politico ita-

liano non è ancora approdato ad un simile bipartitismo, il servizio pubblico non può operare tale semplificazione e, nella rappresentazione dei principali avvenimenti del dibattito e della vita politica, è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza, delle opposizioni e del Governo e, all'interno delle singole coalizioni, delle diverse forze politiche che ne fanno parte.

Le rilevazioni quantitative dell'Osservatorio dell'Università di Pavia, che nascono come strumento di rilevazione del grado di pluralismo informativo offerto dalla Rai esclusivamente per i periodi elettorali, possono rappresentare in qualsiasi altro momento un riferimento utile seppure parziale. Qualora da esse emergessero costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative in un lasso temporale significativo (per es. tre mesi), la Direzione Generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

Per una migliore comprensione e valutazione dei dati, si chiede all'Osservatorio di Pavia di indicare per i vari periodi gli eventi e le notizie che potrebbero motivare una presenza squilibrata dei diversi soggetti.

Si ritiene utile la fornitura periodica dei dati, magari a campione, relativi alle diverse fasce orarie, ai telegiornali e al giornale radio.

La Commissione auspica inoltre, che presso l'Ufficio del Garante venga istituito un Osservatorio Unico su tutte le principali emittenti televisive nazionali, pubbliche e private che predisponga strumenti di rilevazione del grado di pluralismo informativo fondati su elementi sia quantitativi che qualitativi.

Un'attenzione particolare... (prosegue inalterato fino alla fine dal paragrafo 2^a).

2.19

FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, RAFFAELLI

Al punto 2, lettera a) Pluralismo politico, Primo paragrafo, sostituire «della maggioranza, delle opposizioni e del governo» con «della maggioranza governativa e delle opposizioni».

2.32

ROMANI

Al punto 2, lettera a), sostituire le parole da «della maggioranza» fino a «del governo» con le parole: «della maggioranza di governo e delle opposizioni».

2.1

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), primo capoverso. sostituire le parole: «rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza, delle opposizioni e del Governo» con le parole «garantire una equilibrata visibilità e rappresentazione delle linee alternative interpretate da Governo e opposizione».

2.13

FOLLINI, LOIERO

Capitolo 2, punto a), primo capoverso, seconda riga dopo «...posizioni» inserire «di maggioranza, di opposizione e di Governo e,» (segue «all'interno...»).

2.22

FOLLONI

Al punto 2, lettera a), primo capoverso, sostituire «Il nostro sistema politico non è di tipo bipartitico e l'informazione della Rai non può procedere a tale semplificazione» con «Il fatto che il nostro sistema politico non sia attualmente di tipo bipartitico determina che l'informazione della Rai non possa procedere anticipatamente a tale semplificazione».

2.33

ROMANI

Al punto 2, lettera a), primo capoverso, sostituire il periodo da «il nostro sistema» fino a «semplificazione» con le parole «pur tenendo conto del fatto che il nostro sistema politico non è di tipo bipartitico e dunque l'informazione della Rai non può procedere a tale semplificazione, l'informazione dovrà essere orientata a valorizzare il bipolarismo».

2.40

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera a), secondo capoverso, sesta riga dopo «...testata interessata» inserire «la compensazione dello squilibrio prodotto e» (segue «la correzione...»).

2.23

FOLLONI

Al punto 2, lettera a) secondo paragrafo, dopo «Le rilevazioni» e prima di «dell'Osservatorio» eliminare «quantitative» e dopo «Pavia» e prima di «rappresentano» aggiungere l'inciso «, che osservano gli ascolti secondo parametri quali-quantitativi risultanti dalla verifica comparata e dell'ascolto medio della fascia e del giorno di emissione realizzato dalla rete nell'ultimo mese,».

2.34

ROMANI

Capitolo 2, punto a) secondo capoverso, ottava riga dopo «...Pavia» inserire «di evidenziare per i vari periodi gli eventi e le notizie che potrebbero motivare una presenza squilibrata dei diversi soggetti, per ragioni accidentali.» (segue «Si ritiene utile...»).

2.24

FOLLONI

Al punto 2, lettera a), sopprimere le parole «magari a campione».

2.2 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «magari a campione» con la parole «puntuali».

2.41 POLI BORTONE

Al punto 2, lettera a) secondo capoverso, aggiungere: «È altresì necessario che la Commissione parlamentare disponga anche dei dati dei vari monitoraggi qualitativi che la Rai sta svolgendo o intende svolgere ad integrazione di quelli quantitativi del citato Osservatorio».

2.3 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), dopo il quinto periodo, (secondo capoverso) aggiungere il seguente: «È inoltre necessario che le rilevazioni quantitative siano accompagnate per le trasmissioni di intrattenimento da indici qualitativi che consentano di rilevare il contesto (favorevole, contrario, neutro) della presenza dell'esponente politico».

2.30 VITO

Al punto 2, lettera a) terzo paragrafo, sostituire «La Commissione auspica che presso l'Ufficio del Garante venga istituito un Osservatorio unico su tutte le principali emittenti televisive nazionali, pubbliche e private» con «La Commissione auspica che l'Ufficio del Garante si avvalga della consulenza di una pluralità di Istituti di osservazione, di comprovata indipendenza e competenza, che utilizzando i parametri sopra indicati, osservino tutti i mezzi di informazione operanti nel sistema».

2.35 ROMANI

Al punto 2, lettera a), terzo capoverso, sostituire le parole «venga istituito» con le parole: «venga rapidamente discussa l'opportunità di istituire».

2.4 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), dopo il terzo capoverso, aggiungere: «La Commissione auspica altresì, nell'ambito della discussione relativo al riordino del sistema radiotelevisivo, la definizione dei nuovi criteri di nomina e di revoca del Consiglio di amministrazione della Rai e l'attribuzione di più definiti poteri di vigilanza del parlamento sul rispetto degli obblighi cui la concessionaria è tenuta in forza della Convenzione con lo Stato».

2.5

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), quarto paragrafo, sopprimere l'intero paragrafo da «Un'attenzione particolare» fino a «che coinvolgono solo una porzione del territorio».

2.36

ROMANI

Al punto 2, lettera a), ultimo capoverso, dopo le parole «campagne elettorali e» aggiungere le parole «alle iniziative».

2.6

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera a), ottavo periodo (secondo capoverso), dopo le parole «sulla parità di trattamento «sostituire le parole «e si farà promotrice attraverso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, di un comune codice di comportamento in», con le seguenti: «e ad inviare una apposita relazione al Parlamento affinché valuti la opportunità di varare una legge per il».

2.31

VITO

Al punto 2, lettera a), quarto periodo, dopo le parole «attraverso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria» inserire le parole «e attraverso incontro con responsabili con l'emittenza privata» quindi nello stesso periodo sostituire le parole «di un comune codice di comportamento» con le parole «di una proposta per un comune codice di comportamento».

2.42

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera a), ultimo capoverso, aggiungere alla fine: «Infine, si raccomanda parità di condizioni per la informazione relativa alle testate che sono organi di partiti politici, nell'ambito delle rassegne stampa diffuse dai programmi Rai».

2.7

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Capitolo 2, punto b), primo capoverso, prima riga, dopo «...rappresentare» inserire «la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza,» (segue «dando voce...»).

2.25

FOLLONI

Al punto 2, lettera b), dopo le parole «spesso voce non ha» inserire «in modo particolare l'azione del servizio pubblico è da intendersi come parte integrante del dettato costituzionale che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere tutti quegli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord/Sud ...), che trovandosi in condizioni di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo. Una speciale programmazione dovrà essere dedicata ai portatori di handicap sensoriali».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «adeguato spazio», fino a: «fasce di cittadini».

2.15

NAPPI, MELE

Al punto 2, lettera b), dopo le parole «fasce di cittadini» aggiungere le parole «con riferimento alla dinamica delle nuove povertà».

2.43

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera b), alla quinta riga, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle trasmissioni di intrattenimento e di informazione deve trovare uno spazio adeguato la cultura dell'inserimento e dell'integrazione sociale dei disabili, che non possono essere ricordati solo in occasione di manifestazioni di beneficenza».

2.12

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera c), sostituire le parole «come capace di proporre» con le parole «come capace di problematizzare l'approccio a».

2.44

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera c), modificare l'ultima frase come segue: «Maggiore deve essere l'impegno della Rai, ad esempio, sui temi della scienza, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione dei diritti civili, dei diritti dei consumatori, dei temi relativi all'istruzione e alla informazione».

2.20 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, RAFFAELLI

Al punto 2, lettera c), primo capoverso, settima riga, dopo «...esempio» inserire «sui temi della conoscenza, della scienza,» (segue «dell'ambiente...»).

2.26 FOLLONI

Al punto 2, lettera c), aggiungere in fine dopo le parole «e alla formazione» le parole «anche attraverso la collocazione di tali tematiche in fasce orarie di maggiore ascolto».

2.45 POLI BORTONE

Al punto 2, paragrafo c), aggiungere in fine le seguenti parole: «particolare impegno dovrà destinarsi alla promozione e diffusione del prodotto nazionale ed europeo di qualità, tanto in Italia quanto all'estero. Ciò al fine di superare le attuali censure di mercato ed il conseguente rischio di omologazione culturale».

2.51 BOSCO, JACCHIA, ROSSI

Al punto 2, lettera d), primo capoverso, prima riga, dopo «... paese» inserire «di fedi e di etnie diverse sia autoctone che proprie di» (segue «consistenti comunità...»).

2.27 FOLLONI

Al punto 2, lettera d), secondo capoverso, prima riga dopo «... forma» inserire «di offesa ai credo religiosi e di razzismo, a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. Accanto ad un corretto rispetto delle fedi religiose storicamente radicate in Italia, ai nostri connazionali» (segue «vanno fornite...»).

2.28 FOLLONI

Al punto 2, lettera d), dopo le parole «sforzo comunicativo teso» aggiungere le seguenti: «a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e».

2.14

FOLLINI, LOIERO

Al punto 2, lettera d), dopo le parole «dei loro doveri» aggiungere una virgola e sostituire le parole «in questo contesto vanno valorizzate» con le parole «anche attraverso la valorizzazione dell'attività».

2.46

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera d), penultima riga, dopo la parola «organizzazioni» aggiungere le seguenti «e realizzate le iniziative atte a favorire la reciproca comprensione e solidarietà tra le diverse etnie, credi religiosi e condizioni sociali».

2.17

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 2, lettera d), aggiungere dopo le parole «dei loro doveri» le parole: «Particolare attenzione va evidenziata per l'informazione per e su le comunità degli italiani nel mondo».

2.8

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, paragrafo d) inserire in fine le seguenti parole: «a tal riguardo la Commissione auspica la realizzazione di uno o più canali etnico-culturali, sull'esempio di analoghe esperienze intraprese con successo da alcune reti radiotelevisive australiane e canadesi».

2.52

BOSCO, JACCHIA, ROSSI

Al punto 2, lettera e), sostituire il primo periodo col seguente «pluralismo delle realtà locali. la Rai è tenuta alla rappresentazione e alla valorizzazione della variegata articolazione geografica e socio-economica del nostro Paese, fatta di diversità di ordine culturale, economico, produttivo, ambientale, linguistico».

2.47

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera e), dopo «cosiddetta periferia» aggiungere «Altro necessario obiettivo che Rai deve realizzare per garantire voce alle istanze ed alle opinioni delle realtà locali è quello di dare concreto spazio ad esse nelle trasmissioni nazionali. Nessun vero pluralismo a nessun contributo alla crescita democratica della nazionale può essere altrimenti essere garantito nè tantomeno perseguito a favore delle realtà locali qualora alle loro istanze, che hanno sempre più rilevanza nel processo di ammodernamento dell'intera nazione, venga data diffusione ad esclusivo uso e consumo di chi le solleva e, quindi, già le conosce».

2.37

ROMANI

Al punto 2, lettera e) aggiungere alla fine: «attraverso il rilancio della TGR e l'esclusivo impiego delle strutture aziendali senza ricorso a convenzioni».

2.9

LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera g), dopo le parole «pari opportunità fra» aggiungere le parole «cittadini oltre che fra».

2.48

POLI BORTONE

Al punto 2, lettera f), penultima riga, dentro la parentesi, dopo la parola «tutela» aggiungere «non soltanto in termini di protezione dalle culture della violenza e della prevaricazione fisica e psicologica, ma anche e soprattutto nel senso della promozione positiva dei valori civili della Costituzione e di quelli inerenti la sfera della bellezza, della rettitudine, della gioia e delle conoscenze corrispondenti ai loro specifici diritti».

2.18

LOMBARDI, MONTICONE, ZILIO

Al punto 2, lettera g) sopprimere dalle parole «nel campo» sino alla fine ed aggiungere le parole «a vario titolo nel sociale, che potranno essere interessate in trasmissioni di servizio. Si rinvia ad un puntuale indirizzo la regolamentazione di trasmissioni con raccolta fondi».

2.49

POLI BORTONE

Capitolo 2, punto g), primo capoverso, sesta riga, dopo «...auspicabile» inserire «che sia attivato il Segretariato sociale già presente in Rai come struttura di raccordo permanente,» (segue «anche al fine ...»).

2.29

FOLLONI

Al punto 2, lettera g), aggiungere: «Tali regole dovranno tenere conto degli anni di esperienza, dei risultati ottenuti dalle singole associazioni, della presenza di organi di controllo interni alle stesse, della trasparenza contabile e della disponibilità a rendicontare le somme ricevute attraverso le trasmissioni ed i programmi della Rai».

2.10 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera h), all'inizio del capoverso, prima delle parole: «per i programmi non prodotti...», inserire: «compito specifico dell'azienda di servizio pubblico è garantire, nel panorama europeo e internazionale dei produttori radiotelevisivi, la più alta capacità ideativa e produttiva del nostro Paese nel campo dell'informazione (anche attraverso la tutela per l'Italia dell'accesso diretto alle fonti informative), della cultura e dello spettacolo. In questa direzione deve esprimersi una esplicita e crescente finalizzazione di investimenti dell'azienda. Nell'ambito dell'affermazione dei nuovi mezzi di comunicazione che si sviluppano in virtù di uno straordinario processo di innovazione tecnologica e produttiva, va garantita, ad opera del concessionario pubblico, la più ampia capacità tecnologica e di presenza produttiva in tutti i nuovi strumenti della comunicazione».

2.16 NAPPI, MELE

Al punto 2, lettera h), aggiungere, dopo il primo capoverso: «la Rai è tenuta a rendere pubblici, attraverso questa Commissione, i criteri seguiti e gli elenchi dei soggetti destinatari dei propri finanziamenti e/o cofinanziamenti».

2.11 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 2, lettera h), aggiungere l'inciso finale «Per quanto riguarda la emissione di prodotti extra europei, essa deve risultare comunque minoritaria rispetto alla quota che il servizio pubblico deve destinare ai prodotti nazionali ed europei ed, inoltre, deve rappresentare in modo equilibrato anche tutte le espressioni culturali diverse da quella anglosassone».

2.38 ROMANI

Al punto 2, dopo il paragrafo h), aggiungere il seguente:

l) (pluralismo di mercato) ogni impresa di radiotelediffusione, tanto pubblica quanto privata, con un grado di copertura sul territorio nazionale pari alle reti RAI, può concorrere all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo. La condizione prima, per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, è subordinata all'impegno di sottoscrivere e rispettare il presente documento di indirizzo».

2.53 BOSCO, JACCHIA, ROSSI

Al punto 3, nella prima frase, le parole «Nel richiamare la Rai» sono sostituite dalle parole: «La Rai è tenuta».

3.3 FALOMI, MELANDRI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, RAFFAELLI

Al punto 3, le parole «ma tale autonomia non può essere un paravento per coprire» sono sda sostituire con le parole «purchè essa non determini».

3.4 POLI BORTONE

*Al punto 3, alla fine del terzo periodo, aggiungere: «il servizio pubblico non deve limitarsi ad informare, ma deve approfondire. Troppo spesso, specie nei TG, l'informazione politica si risolve in banali interviste che servono più ad accrescere la notorietà dei personaggi che a far conoscere il loro pensiero. Nei suoi notiziari il servizio pubblico deve puntare di più sulle iniziative, affidando agli approfondimenti le polemiche intorno alle stesse, attraverso una netta distinzione tra proposte e risposte, al fine di dare al cittadino tempo e modo per formare un'opinione sulla base di informazioni corrette: è di gran lunga preferibile, relativamente ad una proposta politica, lo sviluppo di un'inchiesta giornalistica che il susseguirsi di incomprensibili «pastoni». Allo stesso modo è auspicabile sviluppare la polemica in una trasmissione *ad hoc* piuttosto che nei pochi secondi messi a disposizione da un notiziario. A tale scopo si sollecita una radicale innovazione e sprovincializzazione dell'informazione politica».*

3.1 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 3, aggiungere alla fine: «Ogni nomina di direttore di rete e/o testata va effettuata in termini estremamente trasparenti, proprio a tutela e rafforzamento dell'autonomia di scelta del consiglio di amministrazione. Tali nomine seguono il varo del piano editoriale e la successiva valutazione di rispondenza agli indirizzi della Commissione. Ciascuna nomina, dopo la designazione e prima della ratifica, è soggetta all'audizione pubblica di ciascun candidato avanti alla Commissione. Va infine stabilita l'incompatibilità tra incarichi dirigenziali di rete e di testata e conduzioni con incarichi politici di partito».

3.2 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 4, dopo le parole «del Consiglio di amministrazione,» sopprimere: «ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano ai propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o a quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione».

4.2 FOLLINI, LOIERO

Al punto 4, dopo la parola «precariato», aggiungere: «che non è più tollerabile e sulla cui soluzione, anche ai fini di una eventuale definizione legislativa, si sollecita una proposta concreta entro trenta giorni dall'approvazione del presente documento».

4.1 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 4), aggiungere in fine le parole «al fine di garantire il pluralismo delle professionalità».

4.3 POLI BORTONE

Al punto 5, primo capoverso, dopo la parola «indirizzi», aggiungere: «fa propria la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico e».

5.1 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 5, al secondo periodo, dopo le parole «legge 206 del 93» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni».

5.4 VITO

Al punto 5, secondo capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere: «funzioni per il cui esercizio risponde direttamente a questa Commissione».

5.2 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Al punto 5, al terzo periodo, sostituire la parola «esclusivi» con la seguente: «principali».

5.5 VITO

Al punto 5, secondo capoverso, dopo le parole «direttore generale» aggiungere: «oltre che i singoli direttori di rete e di testata».

5.3 LANDOLFI, SERVELLO, PONTONE, DE CORATO

Il relatore Mauro PAISSAN, sottolineando le caratteristiche della proposta di risoluzione da lui presentata, e richiamandosi alla relazione introduttiva svolta nelle sedute precedenti, invita i colleghi che hanno

presentato gli emendamenti a valutare anche secondo un metro politico l'opportunità di mantenerli in numero così elevato.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, del senatore Antonio FALOMI e dei deputati Paolo ROMANI, Giancarlo LOMBARDI e Rinaldo BOSCO, il presidente Francesco STORACE invita i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

(A007 000, B60^a, 0009^o)

Illustrano quindi il complesso degli emendamenti dei quali sono presentatori i deputati Giancarlo LOMBARDI, Rinaldo BOSCO, Paolo ROMANI, Marco FOLLINI, il senatore Riccardo DE CORATO, i deputati Giovanna MELANDRI e Gianfranco NAPPI.

Il relatore Mauro PAISSAN si esprime quindi su ciascuno degli emendamenti presentati, manifestando parere favorevole sugli emendamenti 1.5 Lombardi ed altri, 1.4 Follini e Loiero, 1.6, 1.7 e 1.8 Lombardi ed altri, 2.39 Poli Bortone, 2.4 Landolfi ed altri, 2.31 Vito, 2.25 Folloni, 2.43 Poli Bortone, 2.20 Falomi ed altri, 2.26 Folloni, 2.45 Poli Bortone, 2.51 Bosco ed altri, 2.14 Follini e Loiero, 2.17 Lombardi ed altri, 2.29 Folloni, 3.3 Falomi ed altri, 3.4 e 4.3 Poli Bortone, 5.4 Vito e parere contrario sugli emendamenti 1.11 Romani, 1.1. e 1.2 Landolfi ed altri, 2.32 Romani, 2.1 Landolfi ed altri, 2.13 Follini e Loiero, 2.22 Folloni, 2.33 Romani, 2.40 Poli Bortone, 2.23 Folloni, 2.34 Romani, 2.24 Folloni, 2.3 Landolfi ed altri, 2.35 Romani, 2.5 Landolfi ed altri, 2.36 Romani, 2.6 e 2.7 Landolfi ed altri, 2.44 Poli Bortone, 2.28 Folloni, 2.46 e 2.47 Poli Bortone, 2.9 Landolfi ed altri, 2.48 e 2.49 Poli Bortone, 2.11 Landolfi ed altri, 2.38 Romani, 2.53 Bosco ed altri, 3.1 e 3.2 Landolfi ed altri, 4.2 Follini e Loiero, 4.1 e 5.1 Landolfi ed altri, 5.5 Vito, 5.3 Landolfi ed altri.

Invita altresì al ritiro il presentatore degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.13 Romani, e si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 Landolfi ed altri e 2.30 Vito. Circa l'emendamento Falomi ed altri n. 2.19, sostitutivo dei primi tre capoversi della lettera a) del punto 2, esprime una valutazione per parti separate, dichiarandosi contrario al primo capoverso dell'emendamento, favorevole al terzo, al quarto ed al quinto capoverso, e favorevole al secondo, auspicando però una sua riformulazione che ne trasfonda i principi nel testo della sua proposta di risoluzione.

Sui restanti emendamenti si esprime come di seguito: è favorevole all'emendamento Premessa.1 Falomi ed altri, purchè i presentatori limitino il testo alle parole «9 gennaio 1997», sopprimendo le successive; invita al ritiro il presentatore dell'emendamento 1.9 Romani, riservandosi di presentare un emendamento al suo testo dal quale risulti che la definizione di pluralismo data nel documento è fornita ai soli del documento stesso; invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 1.3 Follini e Loiero, riservandosi di riformulare il proprio testo nel senso di escluderne le parole «servilismo» e «sottomissione», introducendo il termine «subordinazione»; è favorevole all'emendamento 2.12 Landolfi ed altri, purchè in esso siano soppresse le parole da «che non possono essere ri-

cordati» sino alla fine; è favorevole all'emendamento 2.27 Folloni, a condizione che l'espressione «di fedi e di etnie diverse» sia sostituita da «di etnie e di fedi diverse»; è favorevole agli emendamenti 2.8 Landolfi ed altri e 2.52 Bosco ed altri, a condizione che siano riformulati sotto il profilo formale, inserendo inoltre nel secondo un riferimento allo sviluppo tecnologico; è favorevole all'emendamento 2.37 Romani, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da «Nessun vero pluralismo» sino alla fine; è favorevole all'emendamento 2.18 Lombardi ed altri, a condizione che l'espressione «dei valori civili» sia sostituita da «di valori civili»; è favorevole agli emendamenti 2.10 Landolfi ed altri e 2.16 Nappi e Mele, a condizione che siano riformulati nel senso di riassumerne il testo.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 2.18.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ha chiesto il rinvio del seguito della discussione, ricordando la concomitanza di altri lavori parlamentari, il presidente Francesco STORACE dispone che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 41, sulla proposta del senatore Falomi possano intervenire un oratore a favore ed un contrario. Si associa alla richiesta del collega il senatore Riccardo DE CORATO. Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Francesco STORACE rinvia il seguito della discussione a domani, mercoledì 5 febbraio, alle 13,30, disponendo - consentendovi la Commissione - il rinvio a data da destinarsi della diversa discussione originariamente prevista come ordine del giorno di quella seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

24ª seduta

Presidenza del Presidente

DIANA Lino

La seduta inizia alle ore 13,15.

(2072) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Su conforme proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2064) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: rinvio dell'esame)

Considerato che la Commissione non si è ancora pronunciata sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge.

(458) FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI osserva che il disegno di legge va considerato, nella sua persistente e integrale attualità, alla stregua della disposizione

introdotta nell'ordinamento positivo con la conversione in legge del decreto-legge n. 545 del 1996 (legge n. 650 del 1996, articolo 1, comma 58). Vi si prescrive, infatti, l'inclusione del diritto d'autore di opere del disegno industriale tra quelli tutelati dalla legge n. 633 del 1941, prevedendo inoltre un regolamento, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per l'integrazione del principio normativo nell'ordinamento vigente, con i conseguenti adattamenti.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole, segnalando la circostanza appena rilevata.

La Sottocommissione approva.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI rileva che il disegno di legge ha lo scopo di assicurare maggiore tutela al diritto d'autore e ai connessi diritti di utilizzazione economica. La finalità è condivisibile ma le disposizioni che la perseguono realizzano a suo avviso uno squilibrio a vantaggio dei soggetti tutelati, senza tener conto adeguatamente dell'esigenza di tutelare anche il diritto di difesa per i soggetti cui siano eventualmente imputate le condotte dannose.

Alla stregua dell'articolo 24, secondo comma della Costituzione, sarebbe pertanto opportuno bilanciare in misura più congrua entrambe le predette esigenze di tutela.

Quanto all'articolo 6, ritiene che si tratti di materie da demandare alla disciplina regolamentare, piuttosto che legislativa.

Il presidente DIANA aggiunge che l'articolo 9 prevede l'istituzione di un organo collegiale per l'esercizio di funzioni consultive, che potrebbero essere affidate alle strutture già esistenti, in particolare allo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella legislazione più recente, infatti, si è affermato un indirizzo restrittivo circa la costituzione di nuovi organi collegiali, fondato anche sull'esigenza di semplificare i procedimenti. Quanto all'apporto di esperti, vi si può ricorrere già in base all'articolo 29 della legge n. 400 del 1988.

Con le osservazioni formulate dal relatore e dal Presidente, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(1552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA riferisce sul disegno di legge in sostituzione della relatrice designata PASQUALI, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(1553) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA riferisce sul disegno di legge in sostituzione della relatrice designata PASQUALI, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(544) CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma»

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge, che ha anche lo scopo di sanare una situazione di fatto ormai irreversibile.

Il presidente DIANA osserva che all'articolo 3, le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a) potrebbero comprimere la sfera delle competenze regionali e locali in materia di pianificazione urbanistica e assetto del territorio.

Il relatore MAGGIORE replica che le disposizioni appena evocate sono coesenziali allo scopo di sanatoria sotteso all'iniziativa, e ne risultano sostanzialmente giustificate.

Concorde anche il presidente DIANA, si conviene infine di esprimere un parere favorevole.

(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI ricorda i precedenti del disegno di legge, e in particolare il decreto-legge adottato a suo tempo in materia, e non convertito in legge. Ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, proponendo pertanto un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al testo del relatore: in parte non ostativo; in parte favorevole con osservazioni; in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI rileva che gli emendamenti 4.4 e 4.5 si riferiscono alla liquidazione coatta amministrativa «secondo le procedure del codice civile», laddove tale procedura concorsuale è disciplinata dalla legge fallimentare.

Gli emendamenti 24.1 e 24.2 postulano l'intervento di un organo parlamentare in un procedimento amministrativo, che comporta valutazioni di indole eminentemente gestionale, e non attengono comunque alla funzione legislativa nè a quelle di indirizzo politico o di controllo, che sono proprie del Parlamento.

Sugli altri emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI condivide le valutazioni critiche esposte dal relatore.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione formulata dal relatore, sugli emendamenti 4.4 e 4.5.

Quanto agli emendamenti 24.1 e 24.2, per le ragioni indicate dal relatore si conviene di esprimere un parere contrario.

Sugli altri emendamenti, la Sottocommissione pronuncia un parere non ostativo.

(1949) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, che sostituisce la senatrice DENTAMARO nella funzione di relatore, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(139) PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(995) FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1587) MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto dei disegni di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il presidente DIANA segnala un'esigenza di coordinamento con le misure contenute nel decreto-legge n. 11 del 1997, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Camera dei deputati.

(1775) MACONI ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico
(Parere alla 10ª Commissione: contrario)

Il presidente DIANA ricorda che il 19 novembre 1996 la Sottocommissione ha espresso un parere contrario sul disegno di legge n. 1375, di contenuto analogo, in quanto la parte fondamentale e qualificante delle disposizioni che vi sono contenute formano oggetto di un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994), adottato in esito al processo di delegificazione disposto dalla legge n. 537 del 1993, allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi. Risultava pertanto inopportuno, ad avviso della Sottocommissione, riportare nella legge la disciplina della materia, in contrasto con un canone elementare di razionalità normativa.

Il relatore MAGGIORE considera coerente una valutazione negativa anche sul disegno di legge in esame.

La Sottocommissione consente.

(51) SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: in parte non ostativo; in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, considera particolarmente opportuno il 4.1 e ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il presidente DIANA osserva che l'emendamento 2.1 prevede la consultazione necessaria, nell'ambito di un procedimento penale, di soggetti che in ipotesi possono esservi estranei, quasi che abbiano, in generale, una funzione pubblica di tutela dei beni protetti dall'ordinamento con la repressione degli illeciti di cui si tratta.

Il relatore BESOSTRI condivide l'obiezione del Presidente sull'emendamento 2.1 e propone al riguardo un parere contrario.

La Sottocommissione consente, esprimendo parere contrario sull'emendamento 2.1 e non ostativo sugli altri emendamenti.

(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto e le finalità del disegno di legge, che ritiene particolarmente opportuno. Propone di conseguenza un parere non ostativo, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(430) MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA ritiene che l'articolo 3 comporti una lesione dell'autonomia regionale e propone al riguardo un parere contrario.

Il senatore MAGGIORE osserva che il dubbio di legittimità evocato dal relatore potrebbe essere risolto positivamente per effetto della disposizione abrogativa di cui all'articolo 2.

Su proposta del presidente DIANA, si conviene quindi di approfondire la questione, rimettendo l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

(847) VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA, in sostituzione della relatrice designata Mazzuca Poggiolini, illustra il contenuto del disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1797) CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il doping

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGGIORE ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, con la riserva di esaminare anche un eventuale testo unificato.

Il presidente DIANA osserva che le normative in esame dovrebbero tener conto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, interno e internazionale.

Il senatore ANDREOLLI considera opportuno segnalare anche la necessità di rispettare l'autonomia delle Regioni.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni dianzi esposte.

(1329) DI IORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore MAGNALBÒ in sostituzione della relatrice designata Pasquali: egli ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

(275) MARTELLI ed altri. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA, che riferisce in sostituzione della relatrice designata Dentamaro, propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(864) TOMMASINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il presidente DIANA in luogo della relatrice designata Dentamaro: egli osserva che il disegno di legge è fondato su un obbligo generalizzato di copertura assicurativa che implica un onere finanziario, presumibilmente molto cospicuo, per il pubblico erario. Nondimeno, la proposta è priva di copertura finanziaria, in evidente violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, con l'osservazione critica indicata dal Presidente.

(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA, che riferisce in sostituzione della relatrice designata Mazzuca Poggiolini, propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(1413) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri

(922) SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche

(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA, che riferisce in sostituzione della relatrice designata Pasquali, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge e sugli emendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, rivolti alla salvaguardia degli effetti prodotti da disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti in legge. Al riguardo, ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,50.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1997

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1878) Emendamenti al disegno di legge: Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta con osservazioni nella seduta del 28 gennaio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala il 3.1, che comporta una perdita di gettito non quantificata nè coperta. Con riguardo all'emendamento 1.1, occorrerebbe acquisire il parere delle Finanze, per le sue eventuali implicazioni sul gettito. Segnala infine gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.21, che potrebbero favorire comportamenti elusivi.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore, rimettendosi alla valutazione delle Finanze per quanto concerne i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, ed inoltre sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, che comportano perdite di gettito non coperte e si pongono in contrasto con la normativa vigente in sede comunitaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,

1.8, 1.9, 1.10, 1.21 e sul 3.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1926) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario)

Riferisce il presidente COVIELLO, ricordando che la Sottocommissione ha espresso il proprio parere sul testo del decreto-legge nonché su numerosi emendamenti, nelle sedute del 22 gennaio e del 28 gennaio. Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali si segnala l'11.0.16, che dispone il mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto competenza e in conto residui, in deroga alle norme di contabilità. In proposito, va segnalato che l'emendamento si riferisce, tra l'altro, a stanziamenti destinati all'amministrazione finanziaria per l'attività di lotta all'evasione. Occorrerebbe inoltre un chiarimento del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni dell'emendamento 11.0.15, in materia previdenziale. Segnala quindi l'emendamento 11.0.17, che prevede l'assunzione da parte di pubbliche amministrazioni di personale già dipendente da alcune società per azioni. In proposito, va sottolineato che l'emendamento sembra porsi in contrasto con la normativa in materia di blocco delle assunzioni contenuta nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Occorrerebbe poi una conferma da parte del Tesoro in merito alla quantificazione dell'onere, valutato in lire 11 miliardi annui. Infine, quanto alla modalità di copertura utilizzata, si segnala un utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto nel fondo speciale di parte corrente. È pervenuto quindi l'emendamento 2.1 (nuovo testo), in relazione al quale non risulta chiaro a quali soggetti faccia riferimento l'espressione «aventi diritto». Trattandosi poi di veri e propri diritti soggettivi, appare indispensabile un chiarimento da parte del Tesoro circa la quantificazione dell'onere derivante dal comma 3-bis, inerente al funzionamento dell'asilo-nido del Ministero della sanità, valutato in lire 160 milioni annui.

La 1ª Commissione chiede altresì di esaminare nuovamente gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.5, sui quali la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto in contrasto con le norme di contabilità sul mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto residui. In proposito, la 1ª Commissione segnala che si tratta di somme necessarie alla realizzazione di investimenti di notevole rilevanza sociale ed economica oltre che per la tutela dell'ambiente.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere di nulla osta sull'emendamento 11.0.16, a condizione che esso sia riformulato prevedendo che le disponibilità in conto competenza del capitolo 1109 e le disponibilità in conto residui dei capitoli 7851, 7853 e 8205 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze, nonché le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possano essere impegnate nell'anno 1997.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 11.0.15, che si limita a prevedere, in relazione a particolari categorie di lavoratori, l'iscrizione all'INPS anzichè all'INPDAP.

In relazione agli emendamenti 11.0.5 e 11.0.11, esprime parere di nulla osta, a condizione che il comma 1 sia riformulato prevedendo la salvezza degli effetti prodotti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 443 del 1996, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. In proposito, sottolinea che si tratta di stanziamenti di notevole rilevanza, in relazione ai quali si giustifica la deroga alle norme di contabilità.

Formula quindi parere favorevole sull'emendamento 11.0.17, sottolineando il carattere straordinario dell'iniziativa e chiarendo che la quantificazione dell'onere appare congrua, trattandosi di assumere 153 unità di personale.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 2.1 (nuovo testo), in quanto gli accantonamenti da esso utilizzati si riferiscono ad altre finalizzazioni.

Il senatore MARINO esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento 11.0.17, specie in relazione all'utilizzo, per altre situazioni, della cassa integrativa anche per il settore pubblico.

Il senatore VEGAS mantiene l'avviso contrario già formulato sugli emendamenti 11.0.11 e 11.0.5.

Il senatore MORANDO ritiene che sugli emendamenti 11.0.5 e 11.0.11 possa essere superato il parere di contrarietà già formulato, in considerazione dell'importanza degli interventi in questione, ma auspica che in futuro si adotti un indirizzo più restrittivo con riguardo alle deroghe alle norme di contabilità dello Stato.

Con l'astensione del senatore Ferrante, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.1 (nuovo testo), per il quale il parere è contrario. Il nulla osta sugli emendamenti 11.0.5, 11.0.11 e 11.0.16 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

(1456) MANZI: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(1616) SALVI: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 1616; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 1456)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzati alla concessione a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota» di tutti i benefici di legge spettanti agli *ex* partigiani combattenti. Per quanto di competenza, occorre rilevare che il disegno di legge n. 1456 utilizza una modalità di copertura (mediante capitolo ordinario di bilancio) ormai non più consentita.

In relazione al disegno di legge n. 1616, si rileva che manca l'indicazione dell'onere a regime e che si utilizza, in difformità, l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In ogni caso, occorrerebbe acquisire conferma da parte del Tesoro circa l'esattezza della quantificazione dell'onere, stimato in lire 10 miliardi annui.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere, allo Stato elementi per valutare la congruità della quantificazione dell'onere.

Il senatore MARINO prende atto dei rilievi formulati dal relatore sulla clausola di copertura del disegno di legge n. 1456 ed evidenzia che quello n. 1616, di contenuto dispositivo identico, non pone problemi per i profili finanziari.

Il senatore VEGAS propone di condizionare il nulla osta sul disegno di legge n. 1616 all'individuazione di un tetto di spesa per le erogazioni a favore dei beneficiari.

Concorda il sottosegretario MACCIOTTA.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1616, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1 sia soppressa la parola «tutti» e dopo le parole «sono estesi» siano inserite quelle «nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2», e che all'articolo 2 dopo le parole «1997, 1998 e 1999» siano inserite quelle «e a regime». Esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 1456.

(1388) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso, in data 26 novembre 1996, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fosse specificato che la misura minima delle indennità e dei rimborsi dovuti agli amministratori locali non dovesse superare quanto è attualmente erogato a tale titolo in applicazione della normativa vigente.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, per i profili di competenza, i seguenti: 1.1 (limitatamente al comma 1, lettera e)), 1.0.13, 1.0.19, 2.17 (limitatamente al comma 6), 4.17, 4.18, 5.5, 5.73 (limitatamente al punto 10-*quinquies*), 6.6 (limitatamente alla lettera a) del comma 2), 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6 (limitatamente all'articolo 6-*bis*), 7.6, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 9.0.3, 10.0.1 (limitatamente al comma 2), 11.10, 13.1, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.4, 19.1, 19.0.1, 19.0.12 (limitatamente al comma 1), 19.0.3, 4.0.7, 4.0.8 e 12.3. Su tali emendamenti è opportuno acquisire

l'avviso del Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dalla loro approvazione.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al comma 1, lettera *e*)), 1.0.19, 4.17, 4.18, 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6 (limitatamente all'articolo 6-*bis*), 7.6, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 9.0.3, 10.0.1 (limitatamente al comma 2), 11.10, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.4, 19.1, 19.0.1, 19.0.12 (limitatamente al comma 1), 19.0.3, 4.0.7, 4.0.8 e 12.3. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.0.8, 19.0.5 e 19.0.10. Il nulla osta sugli emendamenti 1.0.13 e 6.6 è condizionato al mantenimento dell'inciso «del coordinamento della finanza pubblica». Il nulla osta sull'emendamento 2.17 è condizionato alla sostituzione della parola «provvedono» con quelle «possono provvedere» e delle parole «per ulteriori 10 anni» con quelle «sino a un massimo di 10 anni». Il nulla osta sull'emendamento 5.73 è condizionato alla previsione che le agevolazioni siano concedibili solo nei limiti delle disponibilità di bilancio degli enti interessati. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.5, pur ritenendo che per esso non debba essere richiamato l'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.1 (limitatamente al comma 1, lettera *e*)), 1.0.19, 4.17, 4.18, 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6 (limitatamente all'articolo 6-*bis*), 7.6, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 9.0.3, 10.0.1 (limitatamente al comma 2), 11.10, 13.1, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.4, 19.1, 19.0.1, 19.0.12 (limitatamente al comma 1), 19.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 12.3, 6.0.8, 19.0.5 e 19.0.10, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 1.0.13, 6.6, 2.17 e 5.73 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alle riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.5.

(399) PREIONI: Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(Parere alla 2ª Commissione su testo proposto dal relatore ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo proposto dal relatore per l'istituzione di un giudice unico di primo grado. Sui disegni di legge nn. 399, 1245 e 1649 la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in essi sia inserito un ulteriore criterio direttivo della delega, volto ad escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Sono stati trasmessi altresì numerosi emendamenti, tra i quali quello 1.25 recepisce nella sostanza la condizione espressa nel suddetto parere, introducendo un criterio direttivo della delega volto ad escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi, osservando che l'emenda-

mento 1.25 recepisce la condizione precedentemente espressa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Parere alla 2^a Commissione su testo proposto dal Comitato ristretto. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 954, finalizzato all'istituzione delle sezioni stralcio, con nomina di giudici onorari, per la definizione del contenzioso civile pendente, sul quale la Sottocommissione aveva espresso il proprio parere nella seduta del 29 ottobre 1996. In particolare, era stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla clausola di copertura finanziaria, che utilizzava una modalità non più consentita. Per quanto concerne il nuovo testo, occorre rilevare che la clausola di copertura è stata riformulata, utilizzando accantonamenti di fondo speciale (tra cui, in difformità, quello della Presidenza del consiglio). Occorre però rilevare che il nuovo testo modifica sensibilmente quello a suo tempo esaminato dalla Sottocommissione, nelle parti con effetti finanziari. In particolare, l'articolo 4 prevede la possibilità di proroga per un anno per i giudici onorari aggregati, l'articolo 8 eleva la misura dell'indennità loro dovuta e l'articolo 15 prevede, con esplicita deroga al collegato, assunzioni di personale amministrativo presso il Ministero di grazia e giustizia. È stata infine elevata la misura delle agevolazioni fiscali già previste dagli articoli 13 e 14. In relazione a tali significative modifiche, occorre acquisire dal Tesoro una conferma della congruità della quantificazione dell'onere proposta. Un'ultima osservazione riguarda l'utilizzo di risorse accantonate nel fondo speciale di parte capitale, di cui alla lettera a) dell'articolo 17, poichè sembrerebbe che tutti gli oneri associati all'iniziativa siano di natura corrente.

In conclusione, propone di rinviare l'esame del testo in titolo, per ottenere ulteriori chiarimenti da parte del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

(215-A) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il disegno di legge prevede la riapertura del termine (fino al 180 giorno dalla data di entrata in vigore della legge) per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

La valutazione dell'onere finanziario che ne deriverebbe è fissata in 1 miliardo e 600 milioni per il 1996 e 1 miliardo per il 1997 e 1998.

La Sottocommissione aveva già esaminato il disegno di legge lo scorso 9 luglio 1996, deliberando di richiedere la relazione tecnica sulla

quantificazione degli oneri finanziari. La relazione tecnica non è stata però mai trasmessa.

Successivamente, la Commissione di merito ha approvato il disegno di legge, che è ora all'esame dell'Assemblea. Appare pertanto indispensabile che il Tesoro fornisca la propria valutazione in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari. In ogni caso, la clausola di copertura contenuta all'articolo 2 dovrebbe essere aggiornata al triennio 1997-1999 e dovrebbe essere precisato l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente che si intende utilizzare.

È stato trasmesso inoltre l'emendamento 1.100, che estende ulteriormente la platea dei beneficiari, senza peraltro quantificare nè coprire l'onere aggiuntivo.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore in merito alla clausola di copertura finanziaria del testo. Fa presente, per altro, di non disporre di elementi per valutare la congruità della quantificazione dell'onere.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999 e specificando che l'accantonamento utilizzato è quello relativo al Ministero del tesoro. Il nulla osta è condizionato inoltre, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla precisazione che i benefici previsti sono accordati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2. Formula infine parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100.

La seduta termina alle ore 16,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996 (2064) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
 - Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 veli-

voli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento (n. 49).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456).
- SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro delle finanze Visco.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996 (2064) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di circolazione monetaria (1451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
- MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
- CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).

- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).
- JACCHIA ed altri. - Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia (1970).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. - Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

III. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).

- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
 - MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
 - Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti documenti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).

- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica. (1648).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping*. (1797).

V. Esame dei disegni di legge:

- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1635).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (922).
 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (1413) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri).*
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 12,30

Elezione del Presidente, di tre Vice Presidenti e di quattro Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 13,30

Seguito della discussione e votazione del documento sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 13,45

Audizione del Direttore del SISDE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 19

Audizione del procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli e dei procuratori aggiunti dottor Vittorio Aliquò, dottor Luigi Croce, dottor Paolo Giudici e dottor Guido Lo Forte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 19,30

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Mercoledì 5 febbraio 1997, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai fini del parere prescritto dall'articolo 12 della legge n. 178 del 1976 e dall'articolo 13-*bis* della legge n. 120 del 1987, della proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 67 del 1988 (capitolo 8817 - Ministero del tesoro), elaborata dal provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo d'intesa con i comuni interessati.

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46.1 del regolamento del Senato, del sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici, avvocato Antonio Bargone.
